

BANCA D'ITALIA

Quaderni di ricerca giuridica

della Consulenza legale

**Governo del credito e Regioni a statuto speciale:
il quadro istituzionale**

di Giuseppe Carriero



Numero 4 - Aprile 1986

BANCA D'ITALIA

Quaderni di ricerca giuridica

della Consulenza legale

**Governo del credito e Regioni a statuto speciale:
il quadro istituzionale**

di Giuseppe Carriero

Numero 4 - Aprile 1986

All'analisi economica e tecnica, sulla quale si basa l'azione che la Banca d'Italia svolge come banca centrale ed organo di vigilanza, si accompagna, con crescente impegno, quella giuridica dei fenomeni creditizi e monetari e, più in generale, dei profili istituzionali dell'attività economica.

All'interno dell'Istituto è attribuito alla Consulenza Legale, accanto alle funzioni contenziosa e consultiva, il compito di svolgere indagini e ricerche in materia giuridico-bancaria.

I «Quaderni di ricerca giuridica» intendono essere, nell'ambito della Banca d'Italia e del sistema bancario, strumento di diffusione di lavori prevalentemente prodotti da appartenenti alla Consulenza Legale ed originati da ricerche di specifico interesse per l'Istituto.

COMITATO DI COORDINAMENTO: *GIORGIO SANGIORGIO, PIETRO DE VECCHIS, FRANCESCO CARBONETTI, FRANCESCO CAPRIGLIONE, VINCENZO MEZZACAPO*

I «Quaderni» riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non intendono, quindi, rappresentare posizioni ufficiali della Banca d'Italia.

INDICE

	Pag.
Oggetto della ricerca	9
1. Friuli-Venezia Giulia15
2. Sardegna19
3. Sicilia23
4. Trentino-Alto Adige29
5. Valle d'Aosta37
Appendice 1: La Legislazione39
Appendice 2: La Giurisprudenza Costituzionale69

Oggetto della ricerca

1. È nota la rilevanza delle autonomie locali nel vigente ordinamento giuridico. Ad esse è dedicato l'intero titolo V della Costituzione della Repubblica che, con i suoi 20 articoli, offre concreta testimonianza dell'interesse dello Stato alla realizzazione di quelle forme di decentramento alle quali il previgente Statuto Albertino dedicava un solo articolo (il 74), riferentesi ai Comuni ed alle Province, al solo scopo di stabilire, rispetto al loro ordinamento, una riserva di legge.

Nell'ambito di tali disposizioni, che si richiamano ai principi fondamentali della Repubblica in materia di autonomia e decentramento di cui all'art. 5 Cost., particolare importanza è conferita alle cinque Regioni a statuto speciale, alle quali «sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali» (art. 116), che si differenziano dalle Regioni ordinarie, in quanto per queste è la stessa Costituzione ad elencare all'art. 117 le materie oggetto di potestà legislativa.

Non rientra tra tali materie quella concernente il credito ed il risparmio ⁽¹⁾ che, per converso, è attribuita alle Regioni speciali in quanto ricompresa nei relativi

⁽¹⁾ Relativamente alle Regioni ordinarie, è noto che l'art. 109 del d.p.r. 616/1977 ha espressamente riconosciuto il trasferimento ad esse delle funzioni concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito, limitatamente alle materie di cui all'art. 117 Cost. ed entro i confini stabiliti dalle leggi dello Stato. Ciò in quanto «l'attività di agevolazione dell'accesso al credito da parte degli operatori economici non può considerarsi una materia a sé stante, ... né è da ritenersi rientrante nell'ordinamento del credito, ma accede piuttosto a qualsiasi materia nella quale l'Autorità pubblica ritenga necessario operare interventi di tal genere» (così SORACE, *Le competenze regionali in materia di agevolazioni creditizie*, in *Le Regioni*, 1983, p. 403).

La disposizione in parola rappresenta, a ben vedere, la presa d'atto dei risultati cui era in passato pervenuta la Corte Costituzionale con le decisioni n. 208 del 15 luglio 1975 e n. 221 del 17 luglio 1975, rispettivamente in *Giur. cost.*, 1975, II, p. 1610 e p. 1661, che facevano seguito alla linea interpretativa inaugurata con la sentenza 142/72 in *Giur. cost.*, 1972, p. 1457, risultati peraltro recepiti, quali eccezioni, dallo stesso legislatore col d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 11.

L'esigenza di opportuni raccordi tra attività regionale e programmazione economica nazionale, espressa in varie norme del menzionato d.p.r. 616/77 (cfr., in particolare, art. 11 ed art. 109, 1° e 3° comma) ha successivamente dato luogo alla emanazione di alcuni decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tesi a realizzare la funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività regionale nell'ambito di una competenza (quella delle regioni ordinarie) pur sempre non esclusiva e, pertanto, subordinata sia alle leggi dello Stato sia ad atti emanati nella esplicitazione dell'anzidetta funzione di raccordo.

Di tali decreti, due sono stati tuttavia censurati dalla Corte Costituzionale (rispettivamente quelli del 30 dicembre 1980 e del 20 marzo 1981) con la decisione n. 150 del 29 luglio 1982 (in *Giur. cost.*, 1983, I, p. 1302) principalmente in quanto occorre una apposita disposizione di legge che «in apposita considerazione della materia, ... vincoli e diriga la scelta del Governo prima che questo possa, dal canto suo, indirizzare e coordinare lo svolgimento di poteri di autonomia».

La delicatezza della tematica di che trattasi non consente di diffondersi sui difficili rapporti Stato/Regioni ordinarie in una materia che comunque esula dagli argomenti analizzati nel presente scritto. Si rinvia pertanto, in dottrina, principalmente a PUCCHINI, *Regioni e credito nel decreto di attuazione della legge 382*, in *Economia pubblica*, 1977, p. 529; LEVI, *Regioni e agevolazioni creditizie*, *Le Regioni*, 1979, p. 311; TARANTINI, Art. 109, *A agevolazioni di credito*, in *Commentario al decreto 616*, a cura di Capaccioli e Satta, Milano, 1980, p. 1863; BASSANINI, *L'attuazione della l. 382 nell'ordinamento regionale: lo schema di decreto presidenziale proposto dal Governo*, in *Le Regioni*, 1977, p. 355.

Sulla decisione 150/1982 della Corte, cfr. GABRIELE, *L'esercizio in via amministrativa della funzione statale di indirizzo e coordinamento: la Corte scioglie l'enigma. Le Regioni vincono una battaglia ma perdono la guerra?*, in *Giur. cost.*, 1983, II, p. 620; PEDETTA, *Funzione di indirizzo e coordinamento esercitata in via amministrativa e sistema delle fonti*, in *Giur. cost.*, 1983, II, p. 673.

statuti, integrati da successive norme di attuazione emanate con decreto del Presidente della Repubblica in base ad apposito conferimento di poteri contenuto negli statuti stessi (salvo che per la Valle d'Aosta, ove non si riscontra tale previsione), aventi valore di legge sostanziale ⁽²⁾. Solo per tre delle cinque Regioni a statuto speciale è stata promulgata una compiuta disciplina di attuazione delle disposizioni statutarie tesa a coordinare i poteri normativi statali e regionali in materia di credito e di risparmio. Infatti, mentre per la Valle d'Aosta è prevista una disciplina attuativa dello statuto solo in ordine alla istituzione di enti di credito a carattere locale, per la Sardegna permane tuttora una assoluta carenza di disposizioni di attuazione in materia.

Già da ciò risulta di tutta evidenza la diversificazione esistente tra le cinque Regioni a statuto speciale in materia di credito.

Differenti evoluzioni delle forme di autonomia in concomitanza ed a seguito degli ultimi eventi bellici che hanno interessato il nostro paese ⁽³⁾, particolari connotazioni etniche e politiche di ciascun ente territoriale e, non da ultimo, sommaria attenzione del costituente per i singoli statuti regionali ⁽⁴⁾ sono forse alla base tanto della insoddisfatta esigenza di coordinamento tra norme costituzionali e statutarie, quanto della diversa ampiezza della potestà legislativa in materia creditizia, «senza peraltro che risulti in nessun modo se e perché tali diversità siano state volute o rilevate dai legislatori» ⁽⁵⁾.

Sta di fatto che, nell'ambito della principale caratteristica dell'autonomia regionale, che è appunto la potestà legislativa, oltre ad assistersi ad una tripartizione della stessa sussumibile nei consolidati schemi della potestà esclusiva, concorrente ed integrativa rispetto alla legislazione dello Stato — con conferimento delle prime due alle Regioni speciali e della mera potestà integrativa a quelle ordinarie — si rilevano all'interno degli stessi statuti speciali differenze di non poco momento. Alla Sicilia viene così attribuita la potestà esclusiva e la concorrente, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige ed al Friuli-Venezia Giulia tutte e tre, alla Valle d'Aosta la potestà esclusiva e quella integrativa ⁽⁶⁾.

Quanto poi alle specifiche competenze in materia creditizia, si passa da forme di autonomia piena a competenze limitate sia riguardo alle categorie di aziende di credito che all'attività, attraverso momenti intermedi di non facile collocazione sistematica.

Che fossero previste e volute dallo stesso costituente differenze nell'ampiezza dei poteri di ciascuna Regione tanto da un punto di vista quantitativo (cioè delle

⁽²⁾ Così Gizzi, *Manuale di diritto regionale*, Milano, 1975, p. 178.

⁽³⁾ Si osserva infatti che in Sardegna, in Sicilia e nella Valle d'Aosta vennero già prima della entrata in vigore della Costituzione repubblicana adottati provvedimenti legislativi volti a far rientrare forme di separatismo che, in alcuni casi (Sicilia), avevano causato vere e proprie insurrezioni armate. È questo, in definitiva, il senso del r.d.l. 18 marzo 1944, n. 91, per la Sicilia, con il quale si realizzò un pronto decentramento di alcuni servizi dell'Amministrazione dello Stato nell'isola allo scopo di dare una sia pur limitata veste rappresentativa agli interessi locali, nonché degli analoghi provvedimenti adottati per la Regione sarda (r.d.l. 27 gennaio 1944 n. 21) e per quella valdostana (d.l.it. 7 settembre 1945, n. 545). Per più ampi riferimenti, in proposito, Gizzi, *Manuale cit.*, p. 15 e ss.

⁽⁴⁾ A causa della vicinissima scadenza per la approvazione dei singoli statuti stabilita dalla XVII disposizione transitoria costituzionale (31 gennaio 1948), l'Assemblea Costituente «si vide costretta ad esaurire il proprio compito tra il 28 ed il 31 gennaio 1948, impiegando in tal modo un solo giorno per discutere e votare la costituzione di ciascuna Regione speciale». Così PALADIN, *Diritto regionale*, Padova, 1979, p. 12.

⁽⁵⁾ S.B., Osservazioni sulla potestà legislativa delle regioni a statuto speciale in materia di credito e risparmio, in *Bancaria*, 1963, p. 928.

⁽⁶⁾ *Ibidem.* p. 928.

«materie») quanto qualitativo (cioè della specie delle potestà legislative) è cosa assai probabile e condivisibile; ciò che viceversa appare discutibile è la tecnica legislativa adoperata, atteso che dalla assenza di sistematicità sono, particolarmente nella materia di che trattasi, derivate difficoltà di interpretazione, incongruenze e contrasti tra Governo ed enti territoriali⁽⁷⁾. Concreta testimonianza di ciò è offerta dalle numerose circostanze in cui la Corte Costituzionale è dovuta intervenire per precisare i modi attraverso i quali delle singole disposizioni statutarie si potesse fornire interpretazione conforme al dettato della carta repubblicana.

2. Le considerazioni innanzi esposte sono alla base di questa ricerca, che si svolge attraverso costanti richiami allo stato della legislazione esistente in materia creditizia in ciascuna Regione a statuto speciale, nonché agli orientamenti fin qui adottati dalla Corte Costituzionale rispetto a singoli provvedimenti di dubbia legittimità.

L'esigenza di individuare criteri esegetici e, per quanto possibile, sistematici nella non facile lettura delle singole disposizioni statutarie e delle relative norme di attuazione costituisce poi motivo dei richiami dottrinali sui punti di maggiore interesse. Non ci si nasconde che il tentativo di conferire veste sistematica agli argomenti trattati postula necessariamente l'adozione di linee-guida di politica del diritto. In assenza di univoci orientamenti dottrinali, esse hanno avuto quale costante punto di riferimento il pensiero della Corte Costituzionale in materia, il quale, pur non essendo per definizione «neutro», rappresenta pur sempre quello dell'Organo istituzionalmente preposto al sindacato delle leggi rispetto ai principi fondamentali dello Stato.

È così il rinvio alla unitarietà della circolazione monetaria, riveniente dallo stretto collegamento tra il credito e la disciplina della stessa, che realizza il comune denominatore delle diverse disposizioni statutarie e ne consente, nei limiti del possibile, una lettura priva di sfasature. Ciò, del resto, è conforme a quei criteri di bilanciamento degli interessi, secondo i quali «se è vero che le Regioni tendono a guadagnare spazio per l'attuazione della politica economica nell'ambito del proprio territorio di competenza, è anche vero che dovranno essere salvaguardati gli interessi, dello stesso punto di vista, della collettività, per evitare discrasie e squilibri nell'ambito del territorio nazionale»⁽⁸⁾.

(7) Tali rilievi sono pressoché unanimemente condivisi da quanti, «*ex professo*», trattano la materia del diritto regionale. Nella manualistica basti menzionare, oltre agli autori già citati, GIOVENCO, *L'ordinamento regionale*, Roma, 1961. Peraltro, già nella relazione di VISENTINI su «*credito e finanze nel quadro dell'autonomia regionale*» del 1948 erano ben delineate le ridette problematiche. Ne dà notizia G.B., *Osservazioni cit.*, p. 928

(8) Così si esprime in proposito BUONOCORE, *Rilevanza giuridico-legislativa dell'organizzazione territoriale di un sistema creditizio a base nazionale*, in *Giur. comm.*, 1980, p. 31. Le ragioni che rendono necessario il controllo unitario della liquidità generale del sistema creditizio e la disciplina del volume e della qualità del credito complessivo da parte degli Organi a ciò istituzionalmente preposti sono ampiamente trattate dalla apposita letteratura, la quale avverte che, ove questa unitarietà di funzioni e di attribuzioni venisse alterata, le conseguenze che ne deriverebbero non potrebbero non essere immediate ed avere riflessi negativi per l'economia nazionale. Si rinvia pertanto, oltre che alla manualistica più recente (v., per tutti, MOLLE, *La banca nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano, 1980), alle trattazioni di NIGRO, *Profili pubblicistici del credito*, Milano, 1969; VITALE, *Pubblico e privato nell'ordinamento bancario*, Milano, 1977 e CAPRIGLIONE, *Intervento pubblico e ordinamento del credito*, Milano, 1978.

Giova qui rammentare come i principi ispiratori della legge bancaria (r.d.l. 375/1936 e successive modificazioni) siano stati, nella sostanza, accolti dalla stessa Costituzione che, all'art. 47, ricomprende tra i compiti dello Stato anche quelli di disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito, oltre che incoraggiare il risparmio. In virtù di tale considerazione possono dunque ritenersi, come costantemente fa la Corte Costituzionale, di esclusiva competenza dello Stato, con preclusione rispetto a qualunque ingerenza da parte degli enti territoriali, tutte le attribuzioni concernenti i poteri di vigilanza sulle aziende di credito e quelli di direzione dell'attività creditizia.

L'avvertita necessità di porre in risalto la differente ampiezza di poteri di ciascuna Regione speciale ha peraltro privilegiato la scelta di dedicare un apposito capitolo all'analisi del quadro istituzionale di ognuna di esse, a scapito della diversa e pur possibile opzione metodologica consistente nell'accorporamento di norme statutarie sostanzialmente omogenee.

Al fine di fornire al lettore la possibilità di effettuare un riscontro, anche critico, della impostazione seguita, vengono poi riportate in appendice le principali disposizioni in materia, nonché le più rilevanti decisioni della Corte Costituzionale richiamate nel testo.

Nella consapevolezza della estrema difficoltà di pervenire a conclusioni definitive rispetto a ciascuno degli argomenti trattati, si formula l'auspicio che il presente lavoro possa realizzare l'obiettivo di evidenziare lo spessore di talune tra le principali problematiche concernenti l'ordinamento del credito nelle Regioni speciali, esigenza divenuta ora di particolare rilievo, a seguito della disposizione di cui all'art. 14 del D.P.R. 27 giugno 1985, n. 350 che, come è noto, prescrive che gli enti a statuto speciale titolari di poteri di autorizzazione all'esercizio della attività bancaria nel territorio regionale debbano provvedere, entro l'11 aprile 1986, alla emanazione di norme tese al recepimento della Direttiva comunitaria n. 780/1977 nei limiti dei principi fondamentali fissati, in materia, dal legislatore interno.

In attesa della emanazione di tali norme (peraltro non ancora avvenuta alla data sopra indicata), che dovranno avere ad oggetto la recezione in sede regionale dei criteri che presiedono al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, va intanto precisato che l'ampiezza degli interventi in materia sarà verosimilmente differenziata, stante la richiamata diversificazione dei poteri di ciascuna Regione.

In tal guisa, ribadita la peculiarità della Sardegna, relativamente alla quale la problematica concernente l'assenza di norme di attuazione dello Statuto acquista ora «rinnovato interesse»⁽⁹⁾ in quanto la mancanza di queste dovrebbe precludere a tale Regione, a norma dell'art. 14 del richiamato decreto 350/1985, la emanazione di norme di recepimento della Direttiva comunitaria «*in parte qua*», le uniche Regioni destinatarie dell'anzidetta norma del decreto delegato sembrano, allo stato, essere il Trentino -A.A. e la Sicilia.

Ciò in quanto unicamente a tali enti territoriali vengono riconosciuti, dalle norme di attuazione, poteri in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività degli enti creditizi nel territorio regionale: in maniera espressa al Trentino-A.A. (art. 3, lett. *b*, disp. att.), in via ermeneutica alla Sicilia (artt. 1-3, disp. att.).

Infatti, mentre relativamente al Friuli-Venezia Giulia si osserva che le competenze in materia creditizia attengono esclusivamente all'«ordinamento» e non all'«istituzione» di aziende di credito, per la Valle d'Aosta la istituzione di enti di credito di carattere locale avviene con legge regionale, e tale legge costituisce — nel contempo — autorizzazione agli stessi ad iniziare le operazioni.

Del concreto atteggiarsi delle differenti attribuzioni regionali in materia di credito e risparmio si fornisce notizia nei capitoli che seguono; va qui solo rilevato, in via generale, come per le Regioni destinatarie dell'art. 14 del decreto 350/85,

(9) CAPRIGLIONE, *Ordinamento comunitario, disciplina bancaria e Regioni a Statuto speciale*, in Banca d'Italia, Temi di discussione, n. 51/85, p. 32.

l'abbandono del criterio riferentesi alle cosiddette «esigenze economiche di mercato» che innanzi presiedeva al rilascio del provvedimento autorizzatorio all'esercizio dell'attività bancaria, ora nel decreto sostituito da elementi obiettivi, non dovrebbe implicare, come invece taluno ⁽¹⁰⁾ ritiene, una minore considerazione per le particolari esigenze economico-territoriali, quanto piuttosto determinare — anche a livello locale — una ridefinizione degli spazi di discrezionalità appartenenti alle autorità e, per questa via, condurre ad una riqualificazione dell'attività bancaria, che verrebbe così «perentoriamente collocata nell'area imprenditoriale, dove i soggetti, pubblici e privati, sono tenuti a misurarsi nel rispetto delle stesse regole e secondo una medesima logica mercantile» ⁽¹¹⁾.

⁽¹⁰⁾ MAZZARELLA, *La Direttiva CEE 77/780 per l'armonizzazione delle legislazioni bancarie e le attribuzioni regionali di controllo sul credito ed il risparmio*, in *Economia e credito*, 1982, p. 605.

⁽¹¹⁾ CARRIERO, *Attività bancaria. giurisprudenza penale ed attuazione della Direttiva comunitaria in materia creditizia*, in corso di stampa in «Giustizia civile».

1. FRIULI-VENEZIA GIULIA

1. *Le competenze in materia di «ordinamento» e gli insegnamenti della Corte Costituzionale*; 2. *Le norme di attuazione del 1969: ambito soggettivo ed oggettivo di applicabilità*; 3. *Prospettive future*.

1. L'estensione dei poteri della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia creditizia è definita dall'art. 5 dello statuto approvato con legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963. Dispone tale norma che, «con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'art. 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà legislativa in tema di ... 8) ordinamento delle Casse di Risparmio, delle Casse Rurali; degli enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione» (12).

La corrispondente potestà amministrativa è fissata dall'art. 8 dello statuto, in base al quale la Regione «esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislative».

Prima della promulgazione delle disposizioni di attuazione di cui al D.P.R. 30 ottobre 1969, n. 871, la Corte Costituzionale ebbe ad occuparsi dei contenuti delle potestà spettanti alla Regione in materia di «ordinamento» degli enti creditizi indicati nella norma statutaria, con una decisione che riveste tuttora l'indubbio merito di aver dissipato ricorrenti dubbi interpretativi su una locuzione (appunto quella di «ordinamento») abbastanza equivoca.

Chiamata ad esprimere il giudizio di costituzionalità su un testo di legge della Regione Friuli-Venezia Giulia concernente la estensione della competenza territoriale della sezione di credito fondiario della Cassa di Risparmio di Gorizia a tutto il territorio regionale (legge 16 novembre 1966), la Corte, nel rilevare, «*in limine*», che relativamente al credito fondiario («il quale si realizza con la emissione di cartelle poste in circolazione sul mercato nazionale dei titoli quotati in borsa»)

(12) L'attività legislativa dovrà svolgersi, ai sensi dell'art. 4 dello statuto, «in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni».

Quattro sono pertanto i limiti che l'ente territoriale è tenuto ad osservare nell'esercizio della propria attività legislativa. Precisamente, deve: 1) armonizzare la produzione legislativa alla Costituzione; 2) rispettare i «principi generali dell'ordinamento» (es.: il principio della irretroattività della legge); 3) osservare le «norme fondamentali delle riforme economico-sociali» (es.: i programmi economici globali, del tipo dei programmi nazionali quinquennali, fissati dal Governo); 4) soggiacere agli «obblighi internazionali» contratti dallo Stato. Oltre a tali limiti di legittimità, «si deve aggiungere un limite di merito, o politico, desumibile dalla nozione di interessi nazionali», consistente nel rispetto di «tutti i provvedimenti di carattere generale adottati per tutto il territorio dello Stato dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e dalla Banca d'Italia, in base ai poteri a dette autorità attribuiti dalle vigenti leggi». Così COCEVAR, *L'ordinamento regionale del credito nel Friuli-Venezia Giulia*, in *Economia e credito*, 1974, p. 906; v. anche PALADIN, *Commento allo statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia*, Udine, 1969, p. 27.

Va da sé che gli anzidetti limiti nulla hanno poi a che vedere con la prescrizione di cui all'art. 8 dello statuto (concernente la armonizzazione della legislazione regionale ai «principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato»), che rappresenta un ulteriore vincolo all'autonomia regionale affatto autonomo rispetto a quelli in precedenza richiamati.

valgono quelle esigenze di indirizzo unitario, e perciò nazionale, del mercato creditizio, affermate nella sua precedente e costante giurisprudenza, ha definitivamente precisato che «l'attribuzione di poteri in materia di ordinamento non può riguardare, oltre ai poteri relativi alle strutture organizzative ed alle modalità di funzionamento degli istituti, anche quelli relativi alla creazione di nuovi istituti di credito o alla sfera d'azione di quelli esistenti» (Corte Cost. 15 dicembre 1967, n. 137, in Foro it., 1968, I, 14).

La valenza giuridica del «decisum» risulta di tutta evidenza in quanto: 1) consente ancora una volta di riaffermare che ove la estensione della competenza dell'ente territoriale riguardi, direttamente o indirettamente, il settore del controllo unitario della politica creditizia, essa è in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico: 2) opera un concreto distinguo tra la nozione di «ordinamento», attinente alle strutture organizzative ed alle modalità di funzionamento degli enti creditizi, e quella di «istituzione», concernente le autorizzazioni ad istituire, unificare o trasferire istituti di credito o a modificarne la sfera di operatività. Non basta: con riferimento a tale ultima locuzione, la Corte precisa che pure nei casi in cui all'ente territoriale vengano esplicitamente demandate attribuzioni siffatte, «data la direzione unitaria che la legislazione, per la natura e l'importanza degli interessi coinvolti, ha voluto conferire al settore del credito, riservando allo Stato il potere di decidere circa l'ammissione in esso di nuovi esercizi e circa l'intensificazione delle presenze in esso esistenti, non è possibile riconoscere alle norme che prevedano poteri regionali in materia un significato tale per cui le Regioni potrebbero, a loro esclusivo beneplacito» (e cioè senza controllo alcuno), «incrementare le presenze operative nel settore».

Da tali premesse, non poteva che derivare la declaratoria di illegittimità costituzionale del testo legislativo in parola. Poiché tuttavia, come la stessa Corte aveva riconosciuto, la anzidetta legge regionale, sia pure in forma illegittima, tendeva ad attuare un provvedimento opportuno sul piano del merito, la successiva legge statale 10 marzo 1969, n. 77 «ha provveduto ad estendere a tutta la Regione la competenza della sezione di credito fondiario della Cassa di Risparmio di Gorizia, superando il contrasto in nome del principio della necessaria collaborazione tra Stato e Regione per la tutela degli interessi locali» ⁽¹³⁾.

2. Le norme di attuazione dello Statuto, di cui al D.P.R. 20 ottobre 1969, n. 871, hanno recepito l'indicato orientamento della Consulta, non riconoscendo alla Regione Friuli-Venezia Giulia alcun potere riguardo all'istituzione degli enti di credito, fatte salve talune attribuzioni di carattere consultivo in materia di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta.

Tanto è espressamente ribadito dall'art. 1, il quale inoltre precisa — a scanso di equivoci — che «resta ferma la competenza del CICR, degli altri organi dello Stato e della Banca d'Italia per tutto quanto riguarda la disciplina della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito».

Riguardo ai soggetti creditizi destinatari dei poteri di ordinamento spiegati dalla Regione, le norme di attuazione, nel confermare le categorie già indicate dall'art. 5, n. 8 dello statuto in quanto enti non lucrativi che svolgono attività

⁽¹³⁾ COCEVAR, *L'ordinamento etc., cit.*, p. 916.

all'interno della Regione, escludono dal novero di essi gli istituti di mediocredito regionale costituiti con legge nazionale, proprio perché le caratteristiche di tali soggetti travalicano gli interessi regionali in senso stretto. Peraltro, sussistendo pur sempre un certo coinvolgimento della Regione rispetto all'attività spiegata da tale categoria di soggetti, l'art. 1 delle disposizioni di attuazione prevede che i relativi statuti vengano emanati dal Ministro per il Tesoro, sentito il CICR, d'intesa con il Presidente della Regione e che, del pari, d'intesa con il Presidente regionale, si provveda alla nomina del Presidente degli istituti di che trattasi.

Si è piuttosto rilevato che la definizione legislativa degli «enti aventi carattere locale o regionale» non presenta requisiti di chiarezza, né precisi riferimenti a categorie dommatiche elaborate in base alla preesistente legislazione creditizia⁽¹⁴⁾.

Questa definizione contiene due elementi che la compongono e stanno tra loro in una relazione di congiunzione, i quali possono essere variamente interpretati, dando ad essi un peso relativo diverso, e possono essere diversamente correlati, portando a nozioni diverse. Tali elementi sono «il carattere locale o regionale degli enti» e «il finanziamento delle attività economiche». E certamente non è agevole, basandosi su criteri prevalentemente ermeneutici e formali, giungere ad una soluzione interpretativa univoca.

Potrebbe invero, in via di prima approssimazione, ritenersi che sia stata attribuita alla Regione la competenza in materia di ordinamento rispetto a tutte le aziende che esercitano il credito esclusivamente nell'ambito del territorio regionale. Ma si dovrebbe allora ammettere che l'indicazione del carattere «locale o regionale» degli enti esprime una mera tautologia in quanto la Regione non può evidentemente regolare fattispecie che non siano localizzate nel suo territorio.

La soluzione è, in realtà, insita nella «ratio» ispiratrice delle disposizioni di attuazione, la cui finalità appare quella di attribuire alle Autorità regionali limitati e specifici poteri sugli enti che finanziano attività economiche il cui ambito di operatività sia compreso o coincida con il territorio della Regione⁽¹⁵⁾. Si ritiene pertanto che, «per aversi l'ente di carattere regionale o locale non è sufficiente che la sede reale dell'ente si trovi in territorio regionale ... , ma occorre altresì che regionali siano il fine perseguito dall'ente medesimo e la cerchia di soggetti che ne beneficiano»⁽¹⁶⁾.

Particolari attribuzioni sono conferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia dall'art. 2 delle norme di attuazione. I provvedimenti concernenti l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa vengono infatti adottati dagli Organi statali competenti previo parere obbligatorio ma non vincolante⁽¹⁷⁾ dell'Amministrazione regionale, alla quale in caso di particolare urgenza può essere fissato un congruo termine entro il quale esprimere il cennato parere.

Tutti i provvedimenti amministrativi che, nell'esercizio delle sue attribuzioni, l'Amministrazione regionale intenda adottare, dovranno essere, ai sensi dell'art. 3 delle disposizioni di attuazione, previamente sottoposti al parere del Ministero del Tesoro. In concreto la norma riguarda principalmente l'approvazione degli statuti

⁽¹⁴⁾ Cfr., in argomento, COCEVAR, *L'ordinamento etc.*, p. 922. Più in generale, TARDIVO, *Potestà delle Regioni in materia di credito*, ne il Risparmio, 1971, p. 1408.

⁽¹⁵⁾ Tale conclusione è implicitamente contenuta nella giurisprudenza costituzionale in materia (cfr., in specie, Corte cost. 24 novembre 1958, n. 58, in *Giur. cost.* 1958, I, p. 875).

⁽¹⁶⁾ COCEVAR, *L'ordinamento etc.*, cit., p. 923; ma v. anche, in proposito, PALADIN, *Commento etc.*, cit., p. 57.

⁽¹⁷⁾ Così MOLLE, *La banca etc.*, cit., p. 469.

degli enti creditizi indicati all'art. 5, n. 8, della legge costituzionale n. 1/1963, essendo questa l'attività amministrativa di maggior rilievo esercitata dalla Regione. Può prescindersi dal parere del Ministero nei soli casi in cui esso non sia pervenuto all'Amministrazione regionale nel termine di due mesi dalla richiesta e sia rimasto senza effetto un ulteriore invito ad esprimerlo nei successivi trenta giorni.

La disposizione in parola ricalca l'art. 3 delle norme di attuazione per la Regione siciliana ed è ispirata ai medesimi obiettivi di controllo da parte dell'Autorità centrale. Per una disamina degli stessi si rinvia pertanto al capitolo relativo a tale Regione.

Resta da dire che l'art. 4 delle norme di attuazione conferisce al Presidente della Giunta regionale, sentito il Ministero del Tesoro, le attribuzioni spettanti agli Organi dello Stato ed alla Banca d'Italia concernenti la nomina degli amministratori degli enti di cui all'art. 1⁽¹⁸⁾. Spetta inoltre al Presidente concedere il benestare alla nomina del direttore generale delle Casse di Risparmio (art. 5 R.D. 24 febbraio 1938, n. 204, convertito in legge 3 giugno 1938, n. 778).

Sul piano dell'organizzazione interna, va fatto presente che con la legge regionale 31 agosto 1964, n. 1 è stata conferita all'Assessorato alle Finanze la competenza a «trattare gli affari relativi al credito ed al risparmio» (ordinamento delle Casse di Risparmio, delle Casse Rurali, degli enti aventi carattere locale e regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione).

3. Completezza di informazione impone di aggiungere che è allo studio presso i competenti Organi ministeriali un progetto di D.P.R. concernente norme integrative di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Alla materia del credito sono dedicate quattro norme (dall'art. 15 all'art. 18).

In particolare, l'art. 15 chiarisce che fra gli enti a carattere locale o regionale di cui all'art. 5, n. 8 dello statuto speciale si intendono comprese anche le banche popolari che abbiano sede legale e sportelli esclusivamente nel Friuli.

L'art. 16 specifica che tra le attribuzioni della Regione in materia di «ordinamento» di cui all'art. 1 D.P.R. 871/1969 si intendono comprese anche quelle rivolte ad assicurare che le strutture organizzative e le modalità di funzionamento degli enti ivi considerati siano rese uniformi.

L'art. 17 condiziona la nomina del Presidente del Comitato di gestione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Territorio di Trieste e nella Provincia di Gorizia alla previa intesa con il Presidente della Giunta regionale mentre, infine, l'art. 18 dispone che i soggetti indicati nell'art. 5, n. 8 dello statuto speciale sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale le situazioni periodiche, i bilanci ed i verbali delle assemblee. Tali bilanci e situazioni periodiche, elaborati in cifre complessive, non devono essere diversi dai documenti che le aziende di credito sono tenute a produrre alla Banca d'Italia. Tutte le notizie ed informazioni che, riguardo a tali soggetti pervengano alla Giunta regionale, sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

(18) Sono precisamente di competenza del Presidente della Giunta: 1) la nomina del Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione delle Casse di Risparmio (art. 2 r.d.l. 24 febbraio 1938, n. 204 convertito nella l. 3 giugno 1938, n. 778); 2) Ove si considerino rientranti nei poteri ordinamentali della Regione anche i Monti di credito su pegno, la nomina del Presidente e Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione dei Monti di credito su pegno di 1° categoria (art. 10 r.d. 25 aprile 1929, n. 967) e quella del Presidente e Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione, più il Presidente del Collegio Sindacale dei Monti di credito su pegno di 2° categoria (Artt. 5 e 8 l. 10 maggio 1938, n. 745).

2. SARDEGNA

1. *L'assenza di norme di attuazione ed i suggerimenti della Corte Costituzionale;*
2. *L'art. 4 dello statuto e l'ambito di operatività;* 3. *Il Comitato tecnico regionale per le finanze, il credito ed il risparmio.*

1. «Senza norme d'attuazione ... è estremamente improbabile che la Regione (Sardegna) possa riuscire ad emanare una disciplina costituzionalmente legittima e, al tempo stesso, praticamente efficace» in materia di servizi relativi al credito. Difatti, «se si considerano la complessa disciplina statale del credito e del risparmio e gli inevitabili conflitti che sorgerebbero fra l'Amministrazione statale e l'Amministrazione regionale qualora concorressero nella stessa materia due discipline legislative non coordinate, sembra che in un caso come questo le norme di attuazione siano, più che opportune, praticamente necessarie» ⁽¹⁹⁾.

Nonostante tali rampogne della Corte Costituzionale risalgano al 1958, manca tuttora un intervento del legislatore in chiave di disposizioni di attuazione allo statuto della Regione Sardegna che faccia chiarezza intorno alle «zone grige» ⁽²⁰⁾ che delimitano le competenze dello Stato e dell'ente territoriale nella materia in parola.

L'esigenza diviene poi di particolare momento quando si consideri che la mancata specificazione delle forme e dei modi in cui la normativa statutaria è destinata a trovare attuazione determina innegabili incertezze in una materia, quale quella creditizia, in cui «il rapporto tra libertà privata ed intervento e controllo dell'autorità è ... mobile, fluttuante, in quanto legato a particolari, oscillanti esigenze radicate nel pubblico interesse, le quali variamente e variabilmente incidono nei diversi settori in cui la materia stessa può suddividersi» ⁽²¹⁾.

La consapevolezza di quanto precede impone pertanto un atteggiamento di estrema prudenza nella lettura delle disposizioni sull'ordinamento del credito nella Regione sarda, sinora esplorate da una dottrina non sempre unanime.

2. La norma dell'art. 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, di recezione dello statuto della Regione Sardegna dispone: «nei limiti ... dei principi

⁽¹⁹⁾ È la nota decisione n. 58 del 24 novembre 1958, cit., con cui la Consulta ha dichiarato la illegittimità costituzionale della legge regionale del 7 novembre 1956, che attribuiva alla Giunta regionale specifiche competenze in tema di istituzione, ordinamento, fusione ed incorporazione degli enti e delle aziende di credito di interesse regionale, interferendo così sullo stesso svolgimento dell'attività creditizia.

La sentenza, pur esprimendo le anzidette riserve in ordine alla mancanza di norme d'attuazione in Sardegna, ha peraltro escluso il carattere di pregiudizialità delle stesse rispetto al concreto esercizio delle potestà regionali poiché «non è dubbio che la fonte statutaria deve ritenersi sufficiente ad attribuire alla Regione i poteri legislativi ed amministrativi relativi alla materia».

⁽²⁰⁾ COSSIGA, *Osservazioni sulla competenza della Regione sarda in materia di credito*, in Banca e credito agrario, 1952, p. 35 e ss.

⁽²¹⁾ Così BON VALSASSINA, *In tema di disciplina normativa del credito e di autonomia legislativa regionale sarda*, in Bancaria, 1962, p. 1426.

stabiliti dalle leggi dello Stato, la Regione emana norme legislative sulle seguenti materie:

... *b*) istituzione ed ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle Casse di Risparmio, delle Casse Rurali, dei Monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale; relative autorizzazioni» (22).

La successiva norma dell'art. 6 precisa che la Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa.

Il problema che emerge con immediatezza dalla lettura della norma dell'art. 4 è quello concernente l'ambito di operatività della stessa tanto sotto il profilo soggettivo quanto sotto quello oggettivo; quali sono, in particolare, le «altre aziende di credito di carattere regionale» rispetto alle quali l'ente territoriale è abilitato ad esercitare le sue potestà di istituzione ed ordinamento? Quale poi il contenuto di tali potestà?

In ordine al primo interrogativo, si osserva che la soluzione varia a seconda che si attribuisca alla elencazione delle aziende di credito contenuta nella prima parte della norma carattere meramente esemplificativo ovvero vincolante per ciò che attiene ai requisiti che le «altre aziende di credito» dovranno possedere perché siano sottoposte alle potestà regionali in materia.

Se alla norma deve darsi, come pare, un'interpretazione unitaria, va preliminarmente chiarito che la limitazione del carattere regionale riguarda tutte le aziende sottoposte alla normazione sarda e non le sole aziende diverse dagli enti di credito fondiario ed agrario, dalle Casse di Risparmio e Rurali e dai Monti frumentari e di pegno. Tale limitazione discende, «prima ancora che dall'art. 4 lett. *b*, dal carattere territoriale dell'ente Regione e dal principio generale dell'autonomia, che vuole regolati localmente solo interessi che siano effettivamente locali» (23).

Ciò premesso, in dottrina (24) è stato rilevato che non può attribuirsi alle banche di credito ordinario il carattere della regionalità, in quanto queste non incontrano alcun limite nella destinazione e nello spostamento dei capitali (25). Ne discenderebbe che con la locuzione «altre aziende di credito di carattere regionale», lo Statuto sardo «non può avere inteso riferirsi che ai soli istituti di credito specializzato, sia perché questo è il carattere comune dei tipi di aziende nominativamente considerati, sia perché il carattere della specialità deriva, se non altro, dall'obbligo di erogare il credito in base a criteri di collegamento con la Sardegna»

(22) La determinazione di ciò che è ricompreso nella locuzione «istituzione ed ordinamento» e di ciò che ne risulta, di conseguenza, escluso è stata effettuata, prima ancora della decisione n. 58/1958 della Corte, dal Cossiga nell'articolo richiamato nella precedente nota 2).

Assunto, in via sistematica, che il complesso normativo avente ad oggetto la materia del credito si articola in tre sezioni concernenti: 1) l'attività creditizia nel suo aspetto privatistico e sotto il profilo formale; 2) la costituzione degli enti di credito; 3) la politica creditizia, l'A. perveniva alla conclusione che la materia cui si riferisce la competenza della Regione sarda è, in via definitiva, quella che forma oggetto della seconda sezione del complesso normativo del credito.

(23) GUARINO, *Competenze della Regione sarda in materia di credito*, in Banca e credito agrario 1953, p. 17 e ss.

(24) GUARINO, *Competenze etc., cit.*; COSSIGA, *Osservazioni etc., cit.*. In senso conforme cfr. pure Corte cost. n. 58/1958 cit.. Contra, principalmente, GASPARI, *L'autonomia regionale sarda*, Cagliari, 1953, p. 89.

(25) Verrebbe dunque meno, per le banche di credito ordinario, il requisito della «sede reale» che determina il carattere regionale o no dell'azienda di credito. Su tale requisito v., ampiamente, GIANNINI, *Sede nominale e sede reale di istituti di credito di diritto pubblico*, in Banca borsa e titoli di credito, 1953, p. 99 e ss.

(²⁶). Va da sé che il credito erogato da tali istituti dovrà essere funzionalmente connesso, al pari degli enti di credito fondiario ed agrario, ad attività rientranti nella sfera di competenze regionali.

Ad ulteriore conforto di tale posizione, la richiamata dottrina soggiunge che, costituendo le banche ordinarie il tipo di maggiore rilevanza pratica tra le aziende di credito, non appare verosimile che il costituente possa essersi occupato di questa figura in una espressione che presenta un carattere del tutto accessorio rispetto alla esplicita menzione nominativa degli altri enti di credito.

Ciò potrebbe, in via di prima approssimazione, suscitare qualche perplessità, atteso che, indipendentemente dal ramo di attività finanziata, gli istituti di credito speciale svolgono la propria attività attraverso l'emissione di titoli destinati ad entrare in circolazione sul mercato nazionale e pertanto ad incidere, pure se indirettamente, sulla circolazione monetaria.

Salvo a voler rendere l'inciso privo di ogni contenuto effettivo, non appare peraltro possibile — in linea interpretativa — adottare soluzioni differenti da quella innanzi prospettata, stanti, tra l'altro, le espresse competenze regionali in materia di istituzione ed ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario in virtù della richiamata disposizione statutaria di cui all'art. 4.

Circa la portata dell'art. 4 lett. *b* dello statuto per ciò che invece attiene all'ambito oggettivo delle potestà regionali, si osserva che essa è circoscritta al solo momento operativo concernente i soggetti creditizi ivi indicati. Ne deriva dunque che la competenza legislativa dell'ente territoriale «appare limitata alla costituzione ed alla capacità operativa delle aziende di credito, alla loro organizzazione, al funzionamento degli Organi, alla istituzione ed al trasferimento degli sportelli, alla condizione giuridica ed alle responsabilità dei titolari degli Organi, ai relativi controlli» (²⁷). Ciò in quanto, diversamente opinando, potrebbe indirettamente desumersi da tale inciso l'attribuzione alla Regione sarda di potestà concernenti la stessa politica del credito. Verrebbe pertanto surrettiziamente superato quell'insegnamento della Corte Costituzionale che, muovendo dalla premessa che la funzione creditizia è di pubblico interesse soprattutto perché la circolazione creditizia influisce direttamente sulla stabilità del potere d'acquisto della moneta, rileva che «poiché il mercato monetario è nazionale e non regionale, ovviamente non possono spettare alla Regione decisivi poteri di supremazia e di controllo sulla attività degli enti e delle aziende di credito, quale che sia il loro carattere» (²⁸).

(²⁶) GUARINO, *Competenze*, cit., p. 6; ma cfr. anche Corte cost. 58/1958, cit., che, richiamando la sua precedente giurisprudenza, afferma che «trattasi degli istituti e delle aziende che svolgono un'attività specializzata e che, per le categorie delle persone nel cui interesse operano e per i fini particolari che perseguono, possono qualificarsi regionali».

(²⁷) L'inciso è ancora di GUARINO, *Competenze etc.*, cit., p. 18 ma, nello stesso senso, v. anche BON VALSASSINA, *In tema di disciplina etc.*, cit., p. 1427.

(²⁸) Non può evitarsi di ritornare ancora sulla lucida motivazione di Corte cost. n. 58/1958, cit., anche perché l'indirizzo ermeneutico ivi tracciato appare recentemente contestato da chi oggi rileva che «la linea di grande cautela» sinora seguita dalla Regione a seguito di tali interventi della Consulta «forse può essere abbandonata, perché di recente alcune sentenze assai significative ... hanno dato l'impressione che da parte della Corte Costituzionale esiste un processo di revisione». Così d'ACQUISTO, *Intervento al Convegno nazionale di Messina 27 e 28 febbraio/1° marzo 1981, sulla disciplina ed il controllo del credito nella Regione siciliana*, i cui atti sono editi da Giuffrè, Milano, 1982, p. 296.

Tale impressione non sembra però trovare conferma nella ancora più recente giurisprudenza della Corte in materia affine a quella qui trattata, atteso che, ad esempio, in questioni finanziarie essa ha ritenuto con le sentenze 8 giugno 1981, n. 94 e 95 (in Foro it., 1981, I, 1827) non intaccata l'autonomia finanziaria e contabile sia delle Regioni a statuto ordinario che di quelle a statuto speciale dalla imposizione di tenere le disponibilità liquide in un conto corrente presso la tesoreria dello Stato, definendo come un obbligo ciò che alla luce della precedente decisione n. 155 del 22 dicembre 1977 (in Foro it., 1978, I, 294) appariva una mera direttiva non vincolante. Il richiamato orientamento è ora seguito anche da Corte Cost. 22 ottobre 1982, n. 162, in Foro it., 1983, I, 595.

3. Resta da dire che risulta istituito presso l'Assessorato per le Finanze, enti locali ed urbanistica ⁽²⁹⁾ con legge regionale 27 giugno 1950 n. 32 un Comitato tecnico regionale per la finanza, il credito e il risparmio, composto dall'Assessore per le Finanze, che lo presiede, e da esperti in materia, tra l'altro, di credito e risparmio. Il Comitato ha quale compito fondamentale quello di fornire all'Assessore per le Finanze il parere su progetti di legge, schemi di regolamento ed ogni altro provvedimento di carattere finanziario o inerente al credito, demandati alla competenza della Regione ai sensi dello statuto speciale, nonché su problemi riguardanti banche ed istituti di credito in genere.

Particolare importanza era stata conferita a tale Organo dall'art. 2 della legge regionale 7 novembre 1956, dichiarata illegittima dalla Consulta con la più volte richiamata decisione n. 58/1958, atteso che ad esso erano state attribuite le funzioni di consulenza relative alla istituzione, ordinamento e disciplina di tutte le aziende di credito rientranti nella sfera di competenza della Regione sarda.

⁽²⁹⁾ Tale nuova denominazione del precedente Assessorato per le Finanze riviene dalla l. reg. 7 gennaio 1977, n. 1.

3. SICILIA

1. *La potestà legislativa della Sicilia in materia di disciplina del credito; 2. Rapporti tra autonomia territoriale ed Organi dello Stato nella giurisprudenza costituzionale e nella dottrina. In particolare, l'art. 3 delle disposizioni di attuazione; 3. Altre norme di attuazione di rilievo; 4. Coordinamento dell'azione regionale con quella statale.*

1. Nell'ambito della «potestà legislativa facoltativa», intesa dalla dottrina costituzionalistica quale possibilità per l'ente territoriale di legiferare su determinate materie in concorso con la normazione statale ⁽³⁰⁾, «entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'assemblea regionale (siciliana) può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie: ... disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio.» (art. 17, lett. e, R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, approvazione dello statuto della Regione siciliana, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2).

L'art. 20 dello «statuto», che regola la corrispondente potestà amministrativa, individua nel Presidente e negli Assessori regionali gli Organi deputati allo svolgimento delle relative funzioni.

La evidente indeterminazione del generico riferimento alla «disciplina del credito e del risparmio» ha trovato successiva specificazione nelle norme di attuazione dello «statuto», emanate con D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133. Tali disposizioni, che hanno operato una delimitazione di quelle potestà tanto latamente conferite alla Regione Sicilia dallo statuto allo scopo di assicurare l'unitarietà del sistema creditizio e la sua rispondenza ai principi generali dell'ordinamento statale, conservano a favore della Regione stessa poteri assai più vasti di quelli riconosciuti nella materia di che trattasi ad altre regioni a statuto speciale ⁽³¹⁾.

Ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. ora richiamato, vengono demandate ad un Comitato regionale per il credito e il risparmio — composto dall'Assessore per il Bilancio e le Finanze che lo presiede e dagli Assessori per i Lavori Pubblici, per l'Agricoltura e le Foreste, per l'Industria ed il Commercio e per la Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca ⁽³²⁾ — le attribuzioni spettanti al Comitato

⁽³⁰⁾ LA BARBERA, *Lineamenti di diritto pubblico della Regione siciliana*, Milano, 1965, p. 275.

⁽³¹⁾ In tal senso Corte cost. 24 novembre 1958, n. 58, cit. Le ragioni di ciò vengono efficacemente individuate nella circostanza che a differenza dalle altre Regioni, «l'autonomia siciliana non era un progetto da realizzare, ma un complesso normativo già vigente all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana», i cui prodromi sono da ricercare nel decreto legislativo 18 marzo 1944, n. 91, antesignano del richiamato R.D.L. 455/1946 di approvazione dello statuto. Così DE FINA, *Lo Statuto siciliano e la Costituzione*, in Foro it., 1957, IV, 49 e ss.

⁽³²⁾ Tale composizione è la risultante di una serie di disposizioni in materia. Essa deriva dal combinato disposto dell'art. 1 D.P.R. 1133/1952, dall'art. 7 legge 10 aprile 1978, n. 2 e dall'art. 8 D.P. reg. 28 febbraio 1979, n. 70.

interministeriale per il credito ed il risparmio nelle seguenti materie:

- a) ordinamento degli istituti e delle aziende di credito operanti esclusivamente nel territorio regionale;
- b) autorizzazione alla costituzione e alla fusione degli istituti e delle aziende di cui alla precedente lett. a);
- c) autorizzazione all'apertura, al trasferimento, alla sostituzione ed alla chiusura nel territorio regionale degli istituti ed aziende di cui alla lett. a);
- d) autorizzazione all'apertura, al trasferimento, alla sostituzione e alla chiusura, nel territorio regionale, di sportelli di istituti ed aziende di credito aventi la sede centrale in Sicilia, ma operanti anche fuori del territorio regionale;
- e) nomina di amministratori e sindaci degli istituti ed aziende di cui alla lett. a) nei casi in cui, dalle vigenti disposizioni essa è demandata agli Organi di vigilanza bancaria.

Nelle medesime materie e negli stessi limiti sono demandate all'Assessorato del Bilancio e delle Finanze le attribuzioni spettanti al Ministro per il Tesoro ed al Governatore della Banca d'Italia ⁽³³⁾.

Le competenze della Regione siciliana assumono così carattere di generalità, non essendo limitate a singole categorie di aziende di credito, ma a tutti gli istituti e le aziende che svolgono attività creditizia entro i confini dell'isola, «anche se abbiano caratteristiche di specialità o perché speciale sia la loro attività creditizia o perché speciale sia la loro struttura e la finalità cui è rivolto l'esercizio della loro attività» ⁽³⁴⁾.

Non basta, giacché anche relativamente agli istituti ed alle aziende di credito aventi sede centrale fuori dell'isola il legislatore riconosce talune competenze a favore degli Organi regionali. In tal guisa, l'art. 6 delle disposizioni di attuazione prevede che la richiesta di autorizzazione all'apertura, al trasferimento o alla sostituzione nel territorio siciliano di sportelli di banche non aventi in Sicilia la propria sede centrale vada inoltrata all'Assessorato del Bilancio e delle Finanze il quale, ove non ritenga di respingerla, la trasmette alla Banca d'Italia per i provvedimenti di competenza.

2. Una sia pur sintetica rassegna dei poteri conferiti dalla legge alla Regione siciliana non può sottrarsi alla necessità di dover fornire notizia della specificazione degli stessi, operata dalla Corte Costituzionale nelle questioni che le sono state via via prospettate.

⁽³³⁾ Le attribuzioni in parola sono state conferite dall'Assessorato del Bilancio e delle Finanze dalla legge reg. 10 aprile 1978, n. 2, art. 7 che ha così composto una vicenda piuttosto travagliata.

L'art. 1 del D.P.R. 1133/1952 attribuiva originariamente tali prerogative all'Assessore per le Finanze della Regione siciliana. Successivamente, il Presidente della Regione, ravvisando la opportunità di tenere una separata gestione della materia del credito e del risparmio da quella delle finanze, avocava a sé le anzidette competenze con proprio decreto n. 341/A del 28 dicembre 1959. Sulla legittimità di tale avocazione si pronunciava il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana con decisione n. 72 del 16 dicembre 1961, in Cons. stato, 1961, I, p. 2267.

Con legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962 veniva, all'art. 7, sancita l'attribuzione della disciplina del credito e del risparmio al Presidente della Regione, che la esercitava tramite l'Ufficio di Ragioneria Generale cui era preposto un Assessore delegato alla Presidenza (art. 3), che assumeva di norma il ruolo di Assessore delegato alla preparazione del bilancio di previsione.

Si rammenta che sotto la vigenza di tale legge veniva, in particolare, emesso il decreto dell'Assessore delegato alla Presidenza del 30 gennaio 1971, n. 390, con il quale si forniva attuazione alla norma dell'art. 7 del D.P.R. 1133/1952 in ordine alla istituzione di un Ufficio per la compilazione e la tenuta dell'albo regionale degli istituti ed aziende di credito presso l'Ispettorato regionale per il credito ed il risparmio. Della esistenza di tale ultimo Organo «si apprende incidentalmente in occasione del decreto 30 gennaio 1971» (così MAZZARELLA, *Relazione al Convegno sulla disciplina e il controllo del credito nella Regione siciliana*, cit., p. 106).

⁽³⁴⁾ Così MOLLE, *La banca etc.*, cit., p. 445.

Così, con sentenza n. 145 del 15 dicembre 1967 (in Foro it., 1968, I, 1), premettendo che nella materia del credito e del risparmio non si è inteso trasferire agli Organi della Regione siciliana una potestà amministrativa piena, escludente qualsiasi residua attribuzione di potestà nella stessa materia degli Organi statali, la Corte ha rigettato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 10 delle «norme di attuazione» in riferimento all'art. 20 dello «statuto», dichiarando pertanto legittime le norme che prevedono l'intervento in sede amministrativa degli Organi centrali tutte le volte in cui i provvedimenti da adottare afferiscano ad interessi che lo Stato abbia ritenuto di non dover trasferire alle Regioni.

Ha conseguentemente, per il caso sottoposto, dichiarato che spetta allo Stato, e per esso al CICR, la competenza a concedere dispensa dalle incompatibilità per l'ufficio di amministratore e sindaco delle Casse di Risparmio, in quanto detti provvedimenti non possono intendersi ricompresi nella materia «ordinamento di istituti ed aziende di credito» di cui all'art. 2 lett. a) delle norme di attuazione perché, mentre il termine «ordinamento» indica provvedimenti a contenuto generale, la dispensa è, per converso, un provvedimento a contenuto particolare che riguarda persone determinate.

Tale decisione individua e specifica, per quello che qui più conta, l'orientamento della Corte in materia di ordinamento del credito nelle Regioni a statuto speciale, già rinvenibile nella motivazione della più volte menzionata sentenza n. 58 del 1958. Essa riveste particolare interesse in quanto quella precedente decisione, pur se enunciava gli stessi principi, si riferiva ad una questione di legittimità costituzionale concernente la Regione sarda, dotata di poteri ben più limitati della siciliana, ed attendeva pertanto una conferma rispetto a situazioni nelle quali la gestione del credito e del risparmio assume connotati di ordinamento autonomo «*in facta*» anziché «*in fieri*» (35).

(35) Va ricordato che, in precedenza, la Corte Costituzionale ebbe ad occuparsi della Regione siciliana con le decisioni n. 44 del 2 luglio 1958 (in Giur. it., 1958, I, p. 1239), la quale appare tuttavia di momento inferiore rispetto a quella richiamata in narrativa, concernendo solo la competenza dello Stato nella sostituzione dei liquidatori di aziende di credito, e n. 127 del 28 dicembre 1962 (in Giur. cost., 1962, p. 1546), con cui si affermava la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, 2° comma, delle «norme di attuazione» con riferimento agli artt. 20 e 17 lett. e dello «statuto» per ciò che attiene al potere dell'Organo di Vigilanza di provvedere alla nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza per le aziende ed istituti di credito aventi sede legale in Sicilia.

Gli orientamenti della Consulta richiamati in narrativa in merito alla stretta interdipendenza moneta-credito sono stati, da ultimo, indirettamente confermati dalla decisione n. 208 del 15 luglio 1975 (Foro it., 1975, I, 2674), che ha dichiarato la legittimità costituzionale della legge reg. del 21 dicembre 1974 nella parte in cui ha demandato al Comitato regionale per il credito ed il risparmio il compito di determinare periodicamente la misura del tasso di interesse per le operazioni di credito speciale. Ciò in quanto non viene in considerazione una modifica concernente i tassi dovuti agli istituti di credito (rispetto alla quale «nessun dubbio potrebbe aversi rispetto alla illegittimità costituzionale» della relativa norma), ma solo un mutamento dei tassi agevolati posti a carico del beneficiario.

Per completezza d'informazione, va in argomento segnalato che con delibere, rispettivamente, del 14 novembre 1978, del 24 ottobre 1979 e del 14 dicembre 1979, il Comitato regionale per il credito e il risparmio determinava la misura del tasso d'interesse globale applicabile dagli istituti di credito alle operazioni di credito agevolato perfezionate dopo la data delle delibere stesse. Avverso tali determinazioni la Presidenza del Consiglio dei Ministri proponeva ricorso per conflitto di attribuzione per pretesa invasione di una competenza costituzionalmente assegnata allo Stato, in quanto spetterebbe appunto ad esso la determinazione del tasso globale degli interessi da corrispondere agli istituti di credito per le operazioni relative ai crediti speciali, essendo possibile per le Regioni, ed in particolare per la Sicilia, incidere unicamente sulle variazioni dei tassi agevolati posti a carico del beneficiario da leggi regionali che abbiano previsto il concorso regionale nel pagamento degli interessi.

Avendo successivamente il Comitato regionale siciliano per il credito ed il risparmio revocato gli atti impugnati con effetto dalla data della loro adozione allo scopo di far venir meno tale conflitto, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere con decisione n. 190 del 22 dicembre 1980, in Giur. cost., 1980, p. 1646.

Che esigenze di controllo sull'attività spiegata in materia dalla Regione siciliana fossero ben presenti ai «conditores» della normativa di cui al D.P.R. 1133/1952 è peraltro testimoniato dalla presenza nel corpo normativo delle «disposizioni di attuazione» della prescrizione di cui all'art. 3.

Secondo tale norma, conclusa favorevolmente l'istruttoria sulle materie di propria competenza, la Regione deve trasmettere lo schema dei relativi provvedimenti alla Banca d'Italia, che ne fornisce comunicazione al Ministero del Tesoro. Su richiesta di quest'ultimo, o anche direttamente della Banca d'Italia, i provvedimenti indicati alle lett. *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* delle norme ivi richiamate possono essere sottoposti al parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, la cui composizione è integrata, in questo caso, da due rappresentanti della Regione, i quali partecipano alle sedute con voto deliberativo.

Il parere espresso dal CICR ai sensi di tale norma è vincolante, con conseguente obbligo per l'Organo richiedente (e, dunque, per la Regione) di attenersi (36).

L'ultimo comma delle disposizioni in parola, nell'intento di conciliare le anzidette esigenze di conformità dei provvedimenti ai principi ispiratori della legislazione statale in tema di rapido svolgimento dell'azione amministrativa, individua una forma di silenzio significativo, consistente nell'autorizzare comunque la emanazione dei provvedimenti da parte della Regione allorché siano trascorsi quattro mesi senza che sia stato comunicato il relativo parere (37).

La cennata finalità di ricondurre le disposizioni emanate dagli enti territoriali «ai principi ed agli interessi cui si ispira la legislazione dello Stato sulla disciplina del credito e del risparmio» (38) traspare così in maniera abbastanza netta dalla norma di che trattasi, la cui procedura si ricollega a funzioni di controllo tanto nei casi in cui il Ministro del Tesoro o la Banca d'Italia non ritengano necessario promuovere il parere del CICR, avendo già accertato la conformità dei provvedimenti alla legislazione unitaria del credito, quanto in quelli in cui venga dal CICR fornito il relativo parere, dovendosi ritenere insieme alla migliore dottrina che tale

(36) Risulta peraltro di tutta evidenza che l'Organo regionale non è obbligato ad agire nel senso indicato nel parere ma che, se esso decide di farlo, deve agire in conformità del parere ricevuto. Così TRAPANI, *Note sull'art. 3 delle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio*, in Banca borsa etc., 1972, p. 27.

(37) La norma nulla dispone in merito al momento dal quale inizia a decorrere tale termine. In proposito, avendo presente il ventaglio di soluzioni astrattamente proponibili, ed in assenza di specifiche pronunce giurisprudenziali, si ritiene che il predetto termine, nel quadro della legislazione bancaria e della specifica competenza che questa riconosce al CICR nella materia di che trattasi, dovrebbe considerarsi stabilito interamente a disposizione del Comitato perché questo possa provvedere ad emettere il parere, con decorrenza dal momento in cui il Comitato ha conoscenza dello schema di provvedimento. Ciò in quanto altrimenti si perverrebbe all'incongruo risultato che l'eventuale inerzia della Banca d'Italia e del Ministro del Tesoro, ai quali è attribuito il compito meramente strumentale di attivare il procedimento che si conclude col ridetto parere, verrebbe a restringere ed a limitare il periodo di tempo legislativamente assegnato al Comitato per una sua ponderata decisione.

Peraltro, a fronte di orientamenti di segno contrario, che ritengono che il «*dies a quo*» debba decorrere dalla data di trasmissione alla Banca d'Italia degli schemi di provvedimento, (cfr. in proposito MAZZARELLA, *Relazione etc.*, cit., p. 112), si sottolinea l'esigenza di ritenere che un'eventuale richiesta da parte dell'Organo di Vigilanza di chiarimenti e/o elementi documentali in ordine a provvedimenti inoltrati ex art. 3 D.P.R. 1133/1952 debba valere quanto meno a sospendere, fino a quando all'istanza non sia stata data esecuzione dall'Autorità destinataria, il decorso del termine quadrimestrale. Ciò al fine di impedire che il cennato termine possa essere sostanzialmente ridotto dall'invio di uno schema di provvedimento regionale insufficiente o sommariamente motivato.

(38) Corte Cost., sent. n. 58/1958, cit..

manifestazione dell'attività di controllo venga qualificata «parere» solo impropriamente⁽³⁹⁾.

Resta da dire che proprio in quanto inidonee ad alterare il cennato quadro di riferimento si giustificano le eccezioni a tali controlli, desumibili in negativo dalla lettura del punto *b)* dell'art. 3 delle norme di attuazione, concernenti provvedimenti di costituzione e di fusione relativi ad aziende di credito di modeste dimensioni destinate ad operare in una sola provincia, ovvero con capitale inferiore ai limiti fissati dal CICR, ovvero destinate a svolgere la loro attività in località nelle quali non siano insediati istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale o aziende di credito extraregionali; tali provvedimenti appartengono infatti alla esclusiva competenza della Regione siciliana.

3. Di particolare rilievo, nell'ambito dei meccanismi che ex D.P.R. 1135/1952 presiedono alla determinazione dei poteri spettanti alla Regione siciliana, sono le disposizioni concernenti l'approvazione degli statuti. A norma dell'art. 4, l'approvazione degli statuti degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale aventi la sede centrale in Sicilia è demandata al Ministro per il Tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana.

La norma, che trova attuazione nei confronti del solo Banco di Sicilia, è venuta recentemente alla ribalta in quanto, con riferimento agli artt. 5 e 116 della Cost., la Regione Sicilia ne ha eccepito, di fronte alla Corte Costituzionale, la violazione da parte del Ministro per il Tesoro il quale, con decreto del 27 luglio 1981 emesso in attuazione dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, ha emanato disposizioni in merito all'approvazione delle modificazioni da apportare allo Statuto del Banco di Sicilia⁽⁴⁰⁾.

La controversia non risulta allo stato ancora decisa da parte del giudice costituzionale.

Nella stessa linea tracciata da tale norma si muove la successiva disposizione dell'art. 5 che, in tema di statuti regolanti l'attività, l'amministrazione e la gestione delle sezioni speciali degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale nei casi in cui tali sezioni operino esclusivamente nell'ambito della Regione, dispone per la approvazione degli stessi da parte del Ministro del tesoro, d'intesa con il Presidente della Regione, previo esame — ed è questa la diversità dalla norma dell'art. 4 — da parte del Comitato regionale per il credito ed il risparmio ed eventuale parere vincolante del CICR.

(39) Così TRAPANI, *Note etc., cit.*, p. 31, nonché GIANNINI, *Sede nominale e reale di istituti di credito di diritto pubblico, cit.*, p. 100; GUARINO, *Competenze della Regione sarda in materia di credito, cit.*, p. 32; VIGNOCCHI, *Il servizio del credito nell'ordinamento pubblicistico italiano*, Milano, 1968, p. 206, i quali pervengono a tale conclusione anche in base al rilievo che il silenzio previsto dall'art. 3 è sicuramente incompatibile con la funzione consultiva per il semplice fatto che l'obbligo giuridico dell'Organo di consulenza di dare il parere richiesto dall'Organo attivo si estingue solo quando esso è stato effettivamente emesso e non dopo un termine perentorio quale quello di quattro mesi. Sui limiti e sulla portata dell'art. 3 delle norme di attuazione v. anche MAZZARELLA, *Deliberazioni del CICR ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 1133/1952 prese in assenza dei rappresentanti regionali*, in *Banca borsa etc.*, 1977, p. 218.

(40) Il ricorso è pubblicato in *Giur. cost.*, 1982, II, p. 808. In realtà, l'illegittimità denunciata dall'Autorità regionale potrebbe configurarsi solo se col decreto impugnato si fossero apportate modificazioni allo statuto del Banco in assenza della prescritta e preventiva intesa con la Regione medesima. Dal contenuto del decreto non sembra invece che tale provvedimento abbia determinato una variazione qualsiasi del testo statutario riguardante l'ente di credito siciliano.

Altre norme concernono l'istituzione di un albo regionale degli istituti e delle aziende di credito operanti esclusivamente in Sicilia o che in essa hanno la sede centrale (albo successivamente istituito con il decreto del 30 gennaio 1971) e la trasmissione alla Regione — da parte dei predetti istituti ed aziende — di situazioni periodiche, bilanci ed altri dati non diversi dai documenti periodicamente prodotti alla Banca d'Italia a norma delle prescrizioni da questa impartite.

Completano il quadro delle disposizioni di maggior rilievo contenute nelle «norme di attuazione», le prescrizioni concernenti la riserva in capo alla Banca d'Italia di effettuare ispezioni e verifiche anche nei confronti degli istituti ed aziende di credito operanti esclusivamente in Sicilia (art. 10, 2° comma), e di proporre all'Assessorato del Bilancio e delle Finanze i provvedimenti di scioglimento degli Organi amministrativi nelle ipotesi di cui all'art. 57 della legge bancaria o di revoca e messa in liquidazione nei casi previsti dall'art. 67 della stessa legge (art. 9, 1° comma).

Resta altresì ferma la competenza del Governatore della Banca d'Italia riguardo alla nomina dei commissari straordinari o liquidatori e relativi Organi di sorveglianza ⁽⁴¹⁾.

4. Dalla lettura della normativa innanzi richiamata emerge, in tutta la sua portata, l'ampiezza delle attribuzioni in materia creditizia conferite alla Regione siciliana. Ciò evidenzia altresì, proprio in ragione della latitudine di tali competenze, la necessità che, a fini di interesse pubblico, il concreto svolgersi di dette attribuzioni abbia presenti le linee di politica creditizia adottate dalle Autorità monetarie in un determinato momento storico e, fatte salve le peculiari esigenze dettate dal «localismo», non contrasti con esse.

Ove si rammentino, in particolare, i poteri della Regione concernenti la concessione di nuovi sportelli, non potrà invero non rileversi come l'adozione da parte delle Autorità regionali di una politica di segno diverso da quella adottata in sede nazionale possa determinare conseguenze di vasta portata non solo in sede locale, ma — quel che più conta — su tutto il territorio della Repubblica. Difatti, «nella misura in cui la liquidità viene attivata dalla presenza di uno sportello, si verifica un effetto certamente amplificatore della liquidità stessa, con ripercussioni che possono superare lo stretto ambito regionale ed incidere sul governo globale dei flussi monetari e creditizi; s'impone, conseguentemente, l'adozione di correttivi alle perturbazioni in tal modo arrecate al sistema generale» ⁽⁴²⁾.

Da ciò, in primo luogo, l'esigenza che ogni determinazione regionale in materia creditizia si realizzi successivamente ad una opportuna ed approfondita ponderazione degli interessi in gioco che, giova ripeterlo, non sono né possono essere solo quelli relativi al territorio siciliano, atteso che nessuna Regione può considerarsi «area monetaria autonoma», in quanto la circolazione creditizia è comunque destinata ad influire sul mercato monetario, che è nazionale. Ma da ciò anche l'ulteriore necessità di conformare l'azione regionale alle direttive di volta in volta impartite dalle Autorità monetarie, affinché quelle finalità di coordinamento e di direzione nello svolgimento dell'attività creditizia proprie di talune rilevanti direttive vengano congiuntamente ed efficacemente raggiunte in tutto il territorio dello Stato.

⁽⁴¹⁾ Cfr. Corte Cost. 28 dicembre 1962, n. 127, cit.

⁽⁴²⁾ CAPRIGLIONE, *Intervento al Convegno sulla disciplina ed il controllo del credito nella Regione siciliana*, cit., p. 213.

4. TRENINO-ALTO ADIGE

1. Le peculiarità della Regione ed il difficile coordinamento della normativa con gli orientamenti della Corte Costituzionale; 2. La previgente normativa; 3. Le nuove disposizioni di attuazione e la dilatazione della nozione di «ordinamento»; 4. Le competenze provinciali.

1. Le difficoltà di operare una ricostruzione sistematica dei poteri conferiti alle Regioni a statuto speciale in materia creditizia, trovano immediata quanto evidente conferma nell'ordinamento del Trentino-Alto Adige.

Già ad una prima lettura delle disposizioni statutarie e delle relative norme di attuazione, emergono infatti differenze di non trascurabile rilievo rispetto alla interpretazione fornita dalla dottrina giuridica e dalla stessa Corte Costituzionale di norme analoghe contenute in altri statuti speciali.

Così, ad esempio, i criteri tanto faticosamente elaborati per identificare la natura regionale degli enti di credito (cfr. Regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia) appaiono obliterati dal legislatore delle norme attuative dello statuto del Trentino-A.A. allorché questi stabilisce, in via definitiva, che «sono considerati a carattere regionale tutti gli enti e gli istituti e le aziende di credito che abbiano sede legale e sportelli esclusivamente nel territorio regionale» (art. 2 D.P.R. 234/77). Si noterà l'assenza di ogni riferimento all'altro requisito, ritenuto da una parte della dottrina imprescindibile, della «regionalità» delle attività economiche finanziate e della cerchia dei soggetti destinatari.

Ancora, la nozione di «ordinamento», qualificata dalla Corte Costituzionale (sent. 137/1967) quale potestà attinente alle strutture organizzative ed alle modalità di funzionamento degli enti creditizi, viene dilatata in misura rilevante, dal momento che essa comprende, tra le competenze devolute alla Regione, anche «l'istituzione, l'autorizzazione alla costituzione ed alla fusione» nonché l'amministrazione straordinaria, la revoca dell'autorizzazione e la messa in liquidazione (art. 3 D.P.R. 234/77) di aziende di credito. Non solo: col conferire tali ultime attribuzioni (quelle appunto concernenti la crisi delle aziende di credito) all'ente territoriale, il legislatore sembra relegare nel dimenticatoio un principio che per anni ha fatto scuola, e cioè quello secondo cui «il sistema delle norme sulla liquidazione coatta amministrativa ha carattere unitario e non sono pertanto possibili distinzioni tra competenze legislative dello Stato e competenze legislative della Regione» (Corte Cost. 9 luglio 1956, n. 16, in Giur. it., 1956, I, p. 838).

Il dubbio sulla costituzionalità delle disposizioni in parola, che da ciò immediatamente emerge, è sembrato a taluno ⁽⁴³⁾ fugato dalla stessa Corte Costituzionale che, con la recente decisione n. 135 del 4 maggio 1984 ⁽⁴⁴⁾, pare adottare, rispetto al

⁽⁴³⁾ SORACE, *L'ordinamento degli enti creditizi in Trentino-Alto Adige nella nuova lettura della Corte Costituzionale*, in *Le Regioni*, 1984, II, p. 974.

⁽⁴⁴⁾ In *Le Regioni*, 1984, II, p. 974.

passato, un parametro costituzionale sostanzialmente novato, avente quale base di riferimento l'armonizzazione delle funzioni regionali con quelle statali attraverso riserve di competenze degli Organi dello Stato e della Banca d'Italia.

Per la richiamata dottrina non vi sarebbe pertanto incostituzionalità ove venga prevista, come nel caso del Trentino-A.A., una disposizione che assicuri che «resta ferma la competenza degli Organi dello Stato e della Banca d'Italia per tutto quanto riguarda la disciplina della raccolta del risparmio, dell'esercizio del credito, nonché il relativo controllo e vigilanza sugli enti ed aziende di credito» (art. 1, 3° comma, D.P.R. 26 marzo 1977, n. 234).

Tale generalizzazione del «*decisum*» della Corte non sembra però convincere del tutto, atteso che, per tale via, basterebbe la previsione di una competenza residuale in capo agli Organi centrali per assicurare sempre e comunque la unitarietà della funzione creditizia.

In attesa di nuove e più significative pronunce del giudice deputato al vaglio di costituzionalità delle leggi, basti qui precisare che la decisione in parola, lungi dal riferirsi all'intero sistema normativo del Trentino-A.A., aveva ad oggetto la sola disposizione contenuta nell'art. 3, lett. *d*, del D.P.R. 234/1977 relativa alla competenza in materia di approvazione delle modifiche statutarie degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale.

Secondo il Tribunale di Trento ⁽⁴⁵⁾, tale disposizione sarebbe stata in contrasto con lo statuto regionale, che circoscrive la competenza legislativa della Regione in parola alla emanazione di norme ordinamentali sulla organizzazione, senza estenderla al contenuto dell'attività ed alla specificazione delle operazioni consentite a tali aziende di credito.

Così precisata la domanda, la Corte ha avuto buon gioco ad escludere la fondatezza della questione di costituzionalità in quanto «anche ad intendere l'ordinamento delle aziende regionali di credito come puro sinonimo di organizzazione delle aziende stesse, è chiaro che l'approvazione degli statuti e delle relative modificazioni non può non far parte della competenza spettante alla Regione Trentino-Alto Adige, senza di che le attribuzioni in esame verrebbero svuotate». Eccessive enfattizzazioni della decisione non appaiono pertanto allo stato condivisibili.

Al di là di tutto questo, rimane tuttavia la peculiarità della normativa di attuazione della Regione Trentino-A.A. in materia creditizia.

Che alla promulgazione delle norme di attuazione sia, e sempre sia stata, sottesa «un'anima indubbiamente politica», che in tali norme quest'anima «si mostra sensibile ai richiami ... ad un più ampio decentramento regionalistico della materia», che, infine, il complesso normativo in parola possa atteggiarsi come un «ripensamento del ruolo assegnato alla parte soggettiva più importante di questo decentramento» ⁽⁴⁶⁾ è cosa probabilmente vera e, «*de jure condendo*», forse anche, in via di ipotesi, prospettabile in un'ottica di graduale modifica del quadro istituzionale di riferimento in materia creditizia. Certo però è, sotto il profilo del diritto positi-

⁽⁴⁵⁾ In Giur. cost. 1983, II, p. 2102. In precedenza la Corte, con sentenza n. 197 del 24 novembre 1982, in Giur. cost., 1982, p. 2110, aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 delle norme di attuazione sollevata dallo stesso Tribunale di Trento con ordinanza del 20 dicembre 1979 (in G.U. n. 105 del 14 aprile 1980).

⁽⁴⁶⁾ Si esprime in tali termini MAZZARELLA, *Le norme di attuazione dello statuto del Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento degli enti di credito regionali*, in Banca borsa etc., 1978, I, p. 25.

vo, che tale scelta, limitata ad una sola Regione e realizzata in assenza di un più generale ripensamento dei rapporti tra Autorità centrali ed enti territoriali in materia creditizia, non appare opportuna sul piano del merito e non dirime i dubbi di costituzionalità su quello di legittimità⁽⁴⁷⁾. Ma sarà bene procedere con ordine.

2. Le competenze legislative in materia creditizia sono, per il Trentino-A.A., individuate dall'art. 5 n. 3 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

Tale norma dispone: «La Regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie: ... 3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle Casse di Risparmio e delle Casse Rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale»⁽⁴⁸⁾. La disposizione in parola, inserita nel cennato t.u., appartiene, in realtà, alla legge costituzionale n. 5 del 26 febbraio 1948 sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Mentre però quella legge costituzionale conteneva questa sola disposizione in materia creditizia, il t.u. del 1972 ha introdotto, all'art. 11, alcune attribuzioni alle singole Province di Trento e di Bolzano, di cui si dirà più avanti. Coerentemente con tale impostazione, l'art. 16 del t.u., che regola la potestà amministrativa, dispone che «nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia».

A seguito dell'entrata in vigore del t.u., sono state emanate con D.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, nuove norme di attuazione che hanno abrogato quelle contenute nel previgente D.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592⁽⁴⁹⁾.

La normativa precedentemente in essere conferiva alla Giunta regionale, sentito il Ministero del Tesoro, che pronunciava il proprio parere obbligatorio ma non vincolante⁽⁵⁰⁾ entro un mese dalla emanazione dell'atto, la competenza ad adottare i provvedimenti amministrativi concernenti l'ordinamento degli enti di credito indicati all'art. 5 n. 3 del previgente statuto speciale (come detto, gli stessi enti di cui al vigente t.u.).

Veniva inoltre chiarito dal combinato disposto dell'art. 1 delle norme di attuazione e dell'art. 4 dello «statuto» che i provvedimenti regionali dovevano

(47) Dubita della legittimità costituzionale delle disposizioni di attuazione con riferimento all'art. 5 n. 3 dello statuto speciale MOLLE, *La banca etc., cit.*, p. 464.

Lo stesso Ministro per gli affari regionali non ha mancato di porre in risalto nell'82 «i caratteri fortemente contraddittori mostrati dall'esperienza regionale», evidenziando — relativamente alle Regioni a statuto speciale — l'elenco delle difformità esistenti e chiedendosi «se non si tratti di scelte operate per dare risposte diversificate ad esigenze e situazioni che lo richiedano ... o se, al contrario, non si tratti piuttosto degli effetti magari neppure desiderati di processi decisionali svolti e conclusi in sedi o con prospettive di carattere settoriale». Così ANIASI, *Rapporto sullo stato delle autonomie*, in Quaderni regionali, 1982, I, p. 310.

(48) L'art. 4 dispone che la potestà legislativa regionale si realizza «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali — tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali — nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. Per più ampi riferimenti sull'ampiezza di tali limiti, si rinvia a quanto riportato sub. Regione Friuli-Venezia Giulia».

(49) La abrogazione delle previgenti disposizioni di attuazione discende dal fatto che ci si trova in presenza «di un atto normativo che non è di semplice riassetto del decentramento esistente nella materia» ma di una modifica ex novo dello stesso. «Conseguenza ne è, chiarissima, l'abrogazione delle precedenti norme di attuazione». Così MAZZARELLA, *Le norme etc., cit.*, p. 258, nonché MOLLE, *La banca etc., cit.*, p. 460.

(50) MOLLE, *La banca etc., loco cit.*, p. 460.

rispettare quelli di interesse nazionale adottati per tutto il territorio dello Stato dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio o dalla Banca d'Italia in base ai poteri a tali Organi attribuiti dalle leggi vigenti; si riaffermava inoltre espressamente la competenza dello Stato per tutto quanto riguarda la disciplina della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito.

Le norme aggiungevano (artt. 3 e 4) che spettava al Presidente della Giunta regionale di concedere il benessere per la nomina del direttore generale delle Casse di Risparmio, nonché di nominare il Presidente ed il Vice-Presidente di tali enti, sentito il Ministero del Tesoro.

Rientravano invece nella competenza degli Organi statali i provvedimenti concernenti l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa, nonché quelli previsti dai commi 1, 3 e 5 dell'art. 99 della legge bancaria ⁽⁵¹⁾; l'adozione di tali provvedimenti avveniva, «sentita» la Giunta regionale, ove non fossero ricorsi motivi di particolare urgenza.

Proprio relativamente alla «riserva» statale in materia di amministrazione straordinaria e liquidazione coatta la Regione ebbe ad eccepire la illegittimità costituzionale della norma che espressamente la prevedeva (art. 2 D.P.R. 2592/1952), con riferimento alla competenza in materia di «ordinamento» prevista dalla disposizione statutaria (art. 5 n. 3 l. cost. n. 5/1948).

La Corte, come già in precedenza accennato, rigettava il ricorso in base alla considerazione che «gli istituti ... attinenti alla difesa del risparmio ... sono ... sottratti per la natura degli interessi che (si) vuol tutelare, che sono senza dubbio generalmente nazionali, alla competenza legislativa, sia pure concorrente o sussidiaria, della Regione» (Corte Cost. n. 16/1956 cit.). Pure se alcune voci dottrinali manifestavano orientamenti critici rispetto a tale decisione, rappresentando il contrario avviso che «nel concetto di ordinamento ... deve farsi rientrare anche il potere di vigilanza sulla attività degli enti, come pure il potere sanzionatorio delle eventuali inadempienze riscontrate, fino alla revoca della carica degli amministratori» ⁽⁵²⁾, la linea della Corte veniva, anche se indirettamente, confermata dalla successiva giurisprudenza costituzionale, che ribadiva la imprescindibilità della gestione centralizzata dei poteri in materia.

3. L'impatto delle nuove norme di attuazione di cui al D.P.R. 26 marzo 1977, n. 234 rispetto tanto alla previgente normativa quanto, soprattutto, alle conclusioni giurisprudenziali in materia di competenze creditizie delle Regioni a statuto speciale è dirompente.

Premesso, sotto il profilo soggettivo, che sottostanno (art. 2, comma 1) alla competenza regionale tutti gli enti di credito aventi sede legale e sportelli esclusivamente nel territorio regionale, viene operata, dal punto di vista oggettivo, una dilatazione della nozione di «ordinamento» tale da far perdere di vista le differenze ed i limiti rispetto all'altra nozione di «istituzione» rientrante nelle potestà di altre Regioni a statuto speciale.

⁽⁵¹⁾ Trattasi, rispettivamente, del benessere per la concessione di mutui ad enti locali ed enti collaterali, del «preventivo benessere» per l'affidamento ad aziende di credito dei servizi di cassa e di deposito dei predetti enti ed, infine, del benessere per l'assunzione di gestioni esattoriali.

⁽⁵²⁾ MORTATI, *Limiti della Regione Trentino Alto Adige nell'ordinamento degli enti di credito*, in Giur. cost., 1956, p. 1009.

Appartengono infatti alle competenze regionali in materia di ordinamento degli enti di credito di cui al t.u. 670/1972: 1) l'istituzione, l'autorizzazione alla costituzione ed alla fusione; 2) l'autorizzazione all'inizio delle operazioni; 3) l'autorizzazione alle Casse Rurali ed Artigiane ad operare fuori dai limiti territoriali purché nell'ambito regionale; 4) l'approvazione delle modifiche statutarie; 5) la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonché dei consigli di amministrazione e degli Organi amministrativi per trattare questioni attinenti alla materia di competenza regionale; 6) l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa nei casi previsti dalla legge bancaria; 7) l'assunzione dei servizi previsti dal terzo e quinto comma dell'art. 99 della legge bancaria (servizi di cassa e deposito delle disponibilità liquide degli enti locali e collaterali e gestione di esattoria); 8) la nomina di amministratori e sindaci nei casi in cui essa dia demandata per legge agli Organi di vigilanza bancaria, escluso il caso in cui tale nomina sia di competenza delle singole province, nonché la concessione dei benefici che la legge demanda ai detti Organi per la nomina di funzionari (direttori delle Casse di Risparmio e Monti di credito di 1^a categoria).

Tutto ciò a norma dell'art. 3 delle disposizioni di attuazione. L'art. 1, comma 2, con formulazione piuttosto oscura, conferisce inoltre alla Regione le attribuzioni relative alla partecipazione delle aziende di credito a carattere regionale ad istituti di credito a carattere nazionale, anche sotto forma di depositi di disponibilità liquida, di investimenti in titoli, nonché di partecipazione ai fondi di garanzia degli istituti stessi.

Ancora, la Giunta può istituire (art. 4) un elenco degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale, con obbligatorietà della relativa iscrizione.

Con legge regionale (art. 5) può essere disposto l'obbligo degli enti ed aziende di credito regionali di trasmettere alla Giunta le situazioni periodiche, i bilanci ed i verbali delle assemblee. Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso della Giunta circa tali enti sono coperti dal segreto d'ufficio, anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

Infine, le attribuzioni che la legge 13 marzo 1953, n. 208 e successive modificazioni demanda all'amministrazione dello Stato in materia di Mediocredito regionale del Trentino-A.A., sono esercitate dalla Regione, la quale subentra nella titolarità delle quote di partecipazione statale, previo il loro riscatto al valore nominale.

Per alcune delle fattispecie ex art. 3 è prevista, in guisa di «provvedimenti misti», la partecipazione degli Organi centrali tramite appositi pareri. Ciò in quanto «il legislatore delle nuove norme di attuazione deve aver avuto la preoccupazione che le ampie competenze riconosciute alla Regione si potevano porre in qualche caso in contraddizione insanabile con la riserva disposta a favore dello Stato»⁽⁵³⁾. Trattasi, come la dottrina ritiene⁽⁵⁴⁾, di pareri obbligatori e vincolanti, in quanto è espressamente previsto (art. 3., comma 5) che da essi può prescindere solo quando

⁽⁵³⁾ SORACE, *L'ordinamento etc., cit.*, p. 977.

⁽⁵⁴⁾ MAZZARELLA, *Le norme etc., cit.*, p. 264, il quale rileva l'assenza, nelle disposizioni in parola, di figure come «l'intesa», «l'accordo», «il concerto», presenti in norme di attuazione concernenti altre Regioni a statuto speciale (segnatamente la Sicilia) e conclude che «questa esclusione è da vedere con favore perché la necessità di trovare intese e accordi, o di agire di concerto, può portare ad una insolubile situazione di stallo, con effetti deleteri per l'azione amministrativa (verità della quale qualche ente di credito siciliano ... ha fatto le spese)». Ritiene invece che non si tratti di pareri vincolanti SORACE, *L'ordinamento degli enti creditizi in Trentino-Alto Adige nella nuova lettura etc., cit.*, p. 978.

non siano pervenuti nel termine di due mesi dalla richiesta, e sia rimasto senza effetto un ulteriore invito ad esprimerli nei successivi trenta giorni.

Viene così previsto il preventivo parere del Ministero del Tesoro per l'istituzione, l'autorizzazione alla costituzione e alla fusione (art. 3, lett. *a*), nonché per l'approvazione delle modifiche statutarie (art. 3, lett. *d*) e per la amministrazione straordinaria, la revoca dell'autorizzazione e la messa in liquidazione di enti o aziende di credito, ove i motivi si riferiscano alla competenza regionale in materia di «ordinamento» di cui al primo comma dell'art. 1; è prevista invece una motivata proposta vincolante della Banca d'Italia per porre tali enti creditizi in amministrazione straordinaria o in liquidazione o per revocare l'autorizzazione nei casi in cui detti provvedimenti vadano adottati per motivi attinenti alla disciplina della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito di cui al terzo comma dell'art. 1. Detta proposta non è vincolante per la scelta delle persone cui affidare le funzioni di Organi straordinari.

Il parere della Banca d'Italia viene inoltre richiesto ex art. 3, lett. *g*, per l'assunzione dei servizi di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 99 della legge bancaria (rispettivamente, per l'attribuzione alle aziende di credito dei servizi di cassa e di deposito delle disponibilità liquide degli enti locali e degli istituti ed aziende collaterali dei predetti enti e per la gestione di esattoria), mentre è, per converso, previsto che lo Stato senta la Regione Trentino-A.A. nei casi previsti al comma 5 dell'art. 3.

In definitiva, possono essere decisi dalla Regione nella sua piena autonomia senza ingerenza alcuna da parte degli Organi statali tutti i provvedimenti di cui alle lettere *b*, *c*, *e* ed *h* dell'art. 3 delle disposizioni di attuazione ⁽⁵⁵⁾.

Di tutti i provvedimenti adottati, la Regione deve poi trasmettere copia alla Banca d'Italia entro il termine di dieci giorni dalla data in cui sono stati decisi.

Da tutto ciò emerge la netta divaricazione esistente tra il Trentino A.A. e le altre Regioni a statuto speciale (esclusa la sola Sicilia, ma in virtù della ampiezza della disposizione statutaria ad essa relativa) in materia creditizia.

Tornano allora alla memoria i termini con i quali il Mortati, nel 1956, esprimendo il proprio dissenso dalla linea interpretativa della Corte Costituzionale, tracciava autonomi sentieri di politica del diritto in materia di credito regionale. «Non vale dire» — sosteneva l'illustre Autore — «che la regolamentazione della materia unitariamente costruita dal legislatore non consente di introdurre distinzioni e specificazioni per ammettere in alcuni casi la competenza legislativa statale ed escluderla in altri, perché l'esigenza unitaria è stata superata per il fatto di avere ammesso la concorrenza» (in materia creditizia) «della legislazione regionale» ⁽⁵⁶⁾. Ritornano queste parole in un momento, l'attuale, nel quale, essendosi il quadro di riferimento regionale capovolto rispetto ai tempi in cui Mortati esprimeva le

⁽⁵⁵⁾ Trattasi di provvedimenti attinenti alle seguenti materie:

- 1) autorizzazione all'inizio delle operazioni (art. 3, lett. *b*);
- 2) autorizzazione alle Casse Rurali ed Artigiane ad operare fuori dei limiti territoriali purché nell'ambito regionale (art. 3, lett. *c*);
- 3) convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonché dei consigli di amministrazione e degli Organi amministrativi per trattare questioni attinenti alle materie di competenza regionale (art. 3, lett. *e*);
- 4) nomine di amministratori e sindaci nonché concessione di «benestare» alle nomine (art. 3, lett. *h*).

⁽⁵⁶⁾ MORTATI, *Limiti etc., cit.*, p. 1011.

proprie rimostranze, appare lecito chiedersi se le forme attraverso le quali si è realizzata l'evoluzione dell'autonomia trentina, consistenti in una palese dilatazione della nozione di «ordinamento», non pongano in discussione, insieme alla unitarietà della politica creditizia, gli stessi criteri di ermeneutica giuridica che presiedono al coordinamento delle disposizioni in materia creditizia nelle Regioni a statuto speciale.

4. Le attribuzioni alle singole Province di Trento e Bolzano sono definite dall'art. 11 D.P.R. 670/1972, secondo cui «la Provincia può autorizzare l'apertura ed il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale, provinciale e regionale, sentito il parere del Ministero del Tesoro. L'autorizzazione all'apertura ed al trasferimento nella Provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del Tesoro sentito il parere della Provincia interessata. La Provincia nomina il Presidente e il Vice-Presidente della Cassa di Risparmio, sentito il parere del Ministero del Tesoro».

A norma del terzo comma dell'art. 4 delle disposizioni di attuazione, «la Regione fornisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano, su loro richiesta, i dati ritenuti necessari per la programmazione delle attività di loro competenza, fermo restando l'obbligo del segreto d'ufficio».

Precisato che per «enti a carattere regionale» vanno intesi gli enti sottoposti, a norma dell'art. 2 delle disposizioni di attuazione, alla competenza regionale, si osserva che le potestà conferite alle Province non sono di rilevante entità e non suscitano particolari problemi, atteso che le nuove disposizioni per il Trentino-A.A. poco si occupano di esse e, nella loro apertura regionalistica, «finiscono ... con il circoscrivere le attribuzioni provinciali, stringendole in un soffocante abbraccio riduttivo» ⁽⁵⁷⁾.

⁽⁵⁷⁾ MAZZARELLA, *Le norme etc., cit.*, p. 269.

5. VALLE D'AOSTA

1. A norma dell'art. 3 della legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), «la Regione ha la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, ... nelle seguenti materie: ... b) istituzione di enti di credito di carattere locale».

La corrisponde potestà amministrativa, regolata dal successivo art. 4, prevede che la Regione possa esercitare le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislativa.

Trattasi, com'è evidente, di potestà strettamente condizionata alla vigenza di una legge statale, della quale le norme emanate della Regione Valle d'Aosta non possono disattendere i principi.

Nell'ambito della legge 16 maggio 1978, n. 196 contenente norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, le disposizioni di cui agli artt. 23-26 disciplinano le competenze regionali in materia di istituzione di enti di credito di carattere locale.

Viene così previsto, in via generale, che siano esercitate dalla Regione «le funzioni amministrative attribuite dalle leggi vigenti ad Organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'istituzione di enti di credito di carattere locale». La legge regionale istitutiva di tali enti costituisce autorizzazione ai medesimi ad iniziare le operazioni. Gli adempimenti degli Organi statali in materia di istituzione di enti di credito per i quali le leggi dello Stato richiedano apposita domanda sono poi eseguiti d'ufficio dagli Organi medesimi, quando si tratta di enti di credito di carattere locale istituiti con legge della Regione Valle d'Aosta, entro quindici giorni dalla pubblicazione della legge regionale nella «Gazzetta Ufficiale». La Regione ha comunque facoltà di richiedere l'attuazione dei detti adempimenti, dopo l'entrata in vigore della legge regionale istitutiva dell'ente o degli enti di credito, ancor prima della pubblicazione della legge regionale nella Gazzetta Ufficiale.

Viene inoltre previsto che i provvedimenti relativi alla amministrazione straordinaria ed alla liquidazione coatta siano adottati dai competenti Organi statali, d'intesa con la Regione, mentre la possibilità che gli enti locali possano operare fuori dal territorio della Regione è subordinata ad apposita autorizzazione degli Organi statali, sentita la Regione stessa.

Degli Organi collegiali di tali enti deve comunque far parte, a norma dell'art. 25, un rappresentante designato dalla Regione.

Completa il quadro legislativo concernente la Valle d'Aosta la legge 28 luglio 1956, n. 3 con la quale la Regione ha affidato all'Assessorato alle Finanze le funzioni relative agli «istituti di credito di interesse regionale» ed all'Assessorato all'Agricoltura e Foreste quelle relative all'applicazione di leggi statali e regionali sul credito agrario.

Appendice 1:
LA LEGISLAZIONE

FRIULI-VENEZIA GIULIA

I. cost. 31 gennaio 1963, n. 1.

Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

... OMISSIS ...

Art. 5. Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'art. 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- 1) elezioni del Consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel capo secondo del titolo terzo;
- 2) disciplina del *referendum* previsto negli artt. 7 e 33;
- 3) istituzione di tributi regionali prevista nell'art. 51;
- 4) disciplina dei controlli previsti nell'art. 60;
- 5) ordinamento e circoscrizione dei Comuni;
- 6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- 7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;
- 8) ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale nella Regione;

... OMISSIS ...

Art. 8. La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli artt. 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica.

... OMISSIS ...

d.p.r. 30 ottobre 1969, n. 871.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di casse di risparmio, casse rurali ed altri enti indicati nell'art. 5, n. 8 dello statuto medesimo.

Art. 1. Salvo quanto stabilito dalle successive disposizioni, le attribuzioni degli organi dello Stato e della Banca d'Italia, in materia di ordinamento delle casse di risparmio, delle casse rurali e degli altri enti — esclusi gli istituti di mediocredito regionale costituiti con legge nazionale — indicati nell'art. 5, n. 8 dello statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono esercitate, nel territorio della Regione, dall'Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 di detto statuto.

Resta ferma la competenza del Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, degli altri organi dello Stato e della Banca d'Italia per tutto quanto riguarda la disciplina della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito.

Gli statuti degli istituti di mediocredito regionale, di cui al precedente primo comma, sono emanati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, d'intesa con il Presidente della Regione.

Il presidente dei suddetti istituti è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, d'intesa con il Presidente della Regione.

Art. 2. I provvedimenti amministrativi, concernenti la amministrazione straordinaria e la liquidazione coattiva delle aziende di credito, sono adottati dalle autorità competenti secondo le leggi dello Stato, sentita l'Amministrazione regionale. Ove ricorrano motivi di particolare urgenza sarà fissato un congruo termine per il parere dell'Amministrazione regionale.

Art. 3. I provvedimenti amministrativi che, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale intenda adottare, debbono essere previamente sottoposti al parere del Ministero del tesoro.

Può prescindersi dal parere previsto dal precedente comma, quando esso non sia pervenuto all'Amministrazione regionale nel termine di due mesi dalla richiesta e sia rimasto senza effetto un ulteriore invito ad esprimerlo nei successivi trenta giorni.

Art. 4. Le attribuzioni degli organi dello Stato e della Banca d'Italia, concernenti la nomina di amministratori degli enti indicati nell'articolo 1 — esclusi gli istituti di mediocredito regionali istituiti con legge nazionale — sono esercitate, sentito il Ministero del tesoro, dal Presidente della Giunta regionale, al quale spetta altresì di concedere il benestare previsto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778.

Legge regionale 31 agosto 1964, n. 1.

Composizione della Giunta regionale e attribuzioni della Presidenza della Giunta e degli Assessorati regionali.

... OMISSIS ...

Art. 8. L'Assessorato delle finanze è competente a trattare gli affari relativi alle seguenti materie:

Servizi amministrativi:

- 1) Bilancio e finanza regionale;
- 2) Tributi e contributi;
- 3) Mutui e prestiti;
- 4) Demanio, patrimonio, economato e cassa;
- 5) Servizi di tesoreria;
- 6) Credito e risparmio (ordinamento delle Casse di Risparmio, delle Casse rurali, degli Enti aventi carattere locale e regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione);
- 7) Vigilanza sulla gestione economica e finanziaria degli Enti regionali;

... OMISSIS ...

SARDEGNA

SICILIA

r.d.l. 15 maggio 1946, n. 455.

Approvazione dello statuto della Regione siciliana.

... OMISSIS ...

Art. 17. Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:

- a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;
- b) igiene e sanità pubblica;
- c) assistenza sanitaria;
- d) istruzione media e universitaria;
- e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;

... OMISSIS ...

Sezione II - Funzioni del Presidente e della Giunta regionale.

Art. 20. Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13, comma 1° e 2°; 19, comma 1°, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli articoli 14, 15 e 17 svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.

... OMISSIS ...

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

**Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana,
approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455.**

Art. 1. Lo statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, fa parte delle leggi costituzionali della Repubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 della Costituzione.

Ferma restando la procedura di revisione prevista dalla Costituzione, le modifiche ritenute necessarie dallo Stato o dalla Regione saranno, non oltre due anni dalla entrata in vigore della presente legge, approvate dal Parlamento nazionale con legge ordinaria, udita l'Assemblea regionale della Sicilia.

... OMISSIS ...

d.p.r. 27 giugno 1952, n. 1133

Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio.

Art. 1. È istituito presso la Regione siciliana un «Comitato regionale per il credito ed il risparmio» composto dall'Assessore per le finanze, che lo presiede, e dagli Assessori per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e commercio, al Comitato sono demandati, secondo quanto dispone l'articolo seguente, le attribuzioni spettanti al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Nelle stesse materie ed entro gli stessi limiti, sono demandate all'Assessore per le finanze della Regione, le attribuzioni spettanti al Ministro per il tesoro e al Governatore della Banca d'Italia, ai sensi del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Art. 2. Il Comitato regionale e l'Assessore per le finanze esercitano le attribuzioni loro rispettivamente attribuite dall'art. 1 nelle seguenti materie:

a) ordinamento di istituti ed aziende di credito operanti esclusivamente nel territorio regionale;

b) autorizzazione alla costituzione ed alla fusione degli istituti ed aziende di cui alla precedente lettera a);

c) autorizzazione all'apertura, al trasferimento, alla sostituzione ed alla chiusura nel territorio regionale degli istituti ed aziende di cui alla lettera a);

d) autorizzazione all'apertura, al trasferimento, alla sostituzione ed alla chiusura nel territorio regionale di sportelli di istituti ed aziende di credito aventi la sede centrale in Sicilia, ma operanti anche fuori del territorio regionale;

e) nomina di amministratori e sindaci degli istituti ed aziende di cui alla lettera a), nei casi in cui dalle vigenti disposizioni è demandata agli organi di vigilanza bancaria.

Art. 3. Conchiusa favorevolmente l'istruttoria sulle materie di competenza regionale, prevista dall'art. 2, la Regione trasmette alla Banca d'Italia lo schema dei provvedimenti predisposti.

La Banca d'Italia ne dà comunicazione al Ministero del tesoro.

Su richiesta del Ministero del tesoro o della Banca d'Italia possono essere sottoposti al parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

a) gli schemi dei provvedimenti regionali concernenti le materie di cui alla lettera a) dell'art. 2, che si appalesino non conformi ai principi ed agli interessi cui si ispira la legislazione dello Stato sulla disciplina del credito e del risparmio;

b) gli schemi dei provvedimenti regionali concernenti le materie di cui alla lettera b) dell'art. 2, quando riguardino istituti o aziende di credito destinati ad operare ovvero operanti in più province o con capitale superiore a cifra da determinarsi, nella prima seduta successiva all'entrata in vigore del presente decreto, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; ovvero quando si riferiscano a località nelle quali siano insediati istituti di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale ovvero istituti ed aziende di credito operanti anche fuori del territorio regionale;

c) gli schemi dei provvedimenti regionali concernenti le materie di cui alla lettera c) dell'art. 2 allorché si riferiscano a località nelle quali siano insediati istituti di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale ovvero istituti o aziende di credito operanti anche fuori del territorio regionale;

d) gli schemi dei provvedimenti regionali concernenti le materie di cui alla lettera d) dell'art. 2.

Al Comitato chiamato ad esprimere i pareri di cui al comma precedente partecipano, con voto deliberativo, due rappresentanti della Regione.

Il parere espresso dal Comitato a' sensi del presente articolo è vincolante.

Trascorsi quattro mesi senza che le sia stato comunicato il relativo parere, la Regione emanerà i provvedimenti di sua competenza, prescindendo dal parere del Comitato interministeriale.

Art. 4. Gli statuti degli istituti di credito di diritto pubblico, e delle banche di interesse nazionale, aventi la sede centrale in Sicilia, sono approvati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana.

Art. 5. Gli schemi degli statuti regolanti l'attività, l'amministrazione e la gestione delle sezioni speciali degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale, qualora tali sezioni, operino esclusivamente nell'ambito della Regione, devono essere sottoposti al Comitato regionale per il credito ed il risparmio e poi trasmessi alla Banca d'Italia a' sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 3, lett. a). Gli statuti indicati nel comma precedente sono emanati con decreto del Ministro per il tesoro, d'intesa con il Presidente della Regione.

Art. 6. La richiesta dell'autorizzazione all'apertura, al trasferimento o alla sostituzione, nel territorio della Regione, di sportelli bancari di istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale e azienda di credito aventi la sede centrale fuori della Regione siciliana deve essere presentata all'Assessorato delle finanze della Regione, il quale ove non ritenga respingerla, la inoltra alla Banca d'Italia per i provvedimenti di sua competenza, ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 7. Presso l'Assessorato delle finanze è istituito un Albo nel quale debbono essere iscritti tutti gli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 5 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, che operino esclusivamente nell'ambito della Regione o che abbiano in essa la sede centrale.

Tale Albo, che sarà tenuto aggiornato, dovrà contenere per ogni singola azienda, le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione;
- b) la forma giuridica assunta, la data di costituzione e gli estremi delle pubblicazioni richiesti dalle vigenti disposizioni;
- c) il capitale o fondo di dotazione e le riserve, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio;
- d) la sede centrale e quella delle sedi e filiali.

L'iscrizione nell'Albo regionale ha luogo:

- 1) d'ufficio, per gli istituti ed aziende di credito attualmente operanti in Sicilia ed iscritti nell'Albo di cui all'art. 29 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;
- 2) dietro domanda all'Assessorato delle finanze per gli istituti ed aziende di credito che intendano iniziare la propria attività nella Regione siciliana dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento.

La domanda di iscrizione nell'Albo, di cui al presente articolo, sostituisce quella di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

L'assessorato delle finanze darà comunicazione alla Banca d'Italia, entro il termine di dieci giorni, di ogni nuova iscrizione nell'Albo, fornendo tutte le indicazioni di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 8. Gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 2, lettara a), sono tenuti a trasmettere all'Assessorato delle finanze con le modalità ed i limiti indicati nel presente articolo, le situazioni periodiche, i bilanci e gli altri dati concernenti la propria attività.

Gli istituti e le aziende di credito che non operino esclusivamente nella Regione ma che abbiano in essa sedi o filiali sono tenuti a trasmettere all'Assessorato delle finanze, negli stessi modi e limiti indicati, le situazioni periodiche e gli altri dati concernenti l'attività delle sedi e filiali siciliane.

Le situazioni periodiche, i bilanci e i dati debbono essere elaborati in cifre complessive, con esclusione di ogni riferimento a singoli nominativi e non possono essere diversi dai documenti periodicamente prodotti alla Banca d'Italia, a norma delle disposizioni da essa emanate.

Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'Assessorato delle finanze, circa gli istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia, sono tutelati dal segreto di ufficio, anche nei riguardi delle pubbliche Amministrazioni.

Art. 9. Per gli istituti ed aziende di credito di cui alla lettera a) dell'art. 1, lo scioglimento degli organi amministrativi nei casi previsti dall'art. 57, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in liquidazione nei casi previsti dall'art. 67, comma primo, dello stesso decreto, saranno disposti, ove la Banca d'Italia ne faccia proposta, con decreto dell'Assessore per le finanze, sentito il Comitato regionale per il credito ed il risparmio.

Restano ferme, anche per quanto concerne le competenze, le altre disposizioni contenute nel capo II e nel capo III del titolo VII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 10. Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento o con esso non in contrasto, si applicano nella Regione le disposizioni dello Stato in materia di difesa del risparmio e disciplina della funzione creditizia e sono competenti gli organi previsti da dette disposizioni.

Resta, in particolare, devoluto esclusivamente alla Banca d'Italia di effettuare ispezioni e verifiche agli istituti ed aziende di credito operanti nella Sicilia.

Art. 11. L'Assessorato delle finanze, per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal presente provvedimento, ha facoltà di avvalersi di personale appartenente ad istituti di credito di diritto pubblico, a casse di risparmio e a banche di interesse nazionale, appositamente comandato con provvedimenti delle rispettive amministrazioni.

Decreto Presidenziale 28 dicembre 1959, n. 341-A

Preposizione degli Assessori effettivi e supplenti ai vari rami dell'Amministrazione regionale.

... OMISSIS ...

Art. 2. Il Presidente della Regione resta preposto ai seguenti rami di Amministrazione: Bilancio - Affari Economici - Credito e Risparmio - Demanio - Lavoro, Cooperazione e Previdenza Sociale - Pubblica Istruzione.

Il Presidente della Regione resta altresì preposto alla gestione degli stanziamenti per l'assistenza alle popolazioni bisognose di cui ai capitoli 857 e 858 dello stato di previsione della spesa di bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1959-60.

... OMISSIS ...

REGIONE SICILIANA

Legge 29 dicembre 1962, n. 28.

Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana

... OMISSIS ...

Art. 3.

Attribuzioni degli Assessori.

Gli Assessori rappresentano gli Assessorati ai quali sono preposti.

Essi sono responsabili collegialmente degli atti del Governo regionale ed individualmente degli atti dei loro Assessorati.

... OMISSIS ...

Gli Assessori alla Presidenza coadiuvano il Presidente della Regione nelle sue funzioni ed esercitano le attribuzioni dallo stesso delegate.

... OMISSIS ...

Art. 7.
Ordinamento della Presidenza.

Il Presidente della Regione esplica le attribuzioni di propria competenza mediante i seguenti Uffici nei quali è ordinata la Presidenza della Regione:

... OMISSIS ...

Ragioneria generale.

Preparazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del rendiconto generale della Regione.

Esame dei bilanci e dei rendiconti degli Enti e delle Aziende autonome regionali.

Verifica della conformità delle spese alle leggi ed alle norme di esecuzione, della regolarità delle gestioni dei consegnatari di fondi e di beni della Regione.

Verifica delle scritture contabili.

Ispezioni amministrative e contabili.

Amministrazione del bilancio e servizi del Tesoro.

Disciplina del credito e del risparmio.

Mutui edilizi, al personale regionale.

Il riscontro degli atti di ciascun Assessorato che comportino impegni di spesa è effettuato da una Ragioneria centrale, che ha sede presso l'Assessorato medesimo, diretta da un funzionario di ruolo della Ragioneria generale, di qualifica non inferiore a Capo divisione, destinatovi con decreto del Presidente della Regione su proposta del Ragioniere generale.

... OMISSIS ...

REGIONE SICILIANA

**Decreto dell'Assessore delegato alla Presidenza della Regione 30 gennaio 1971.
Istituzione presso l'Ispettorato regionale per il credito e il risparmio
di un Ufficio per la compilazione e la tenuta dell'Albo regionale
degli Istituti ed Aziende di credito.**

Art. 1. Per la compilazione e la tenuta dell'Albo regionale degli Istituti ed Aziende di credito di cui al decreto Presidenziale 27 giugno 1952, numero 1133, è istituito un Ufficio presso l'Ispettorato regionale per il credito e risparmio.

Art. 2. L'Ufficio suddetto è costituito dal Capo dell'Ispettorato regionale per il credito e risparmio che lo dirige e da tre funzionari dell'Ispettorato stesso dei quali uno appartenente alla carriera direttiva, uno a quella di concetto ed uno a quella esecutiva con mansioni di copia ed archivio.

Art. 3. L'Ufficio per l'Albo cura la tenuta degli atti di ufficio relativi all'Albo; da essi rileva tutti i dati, elementi e notizie per la compilazione e la tenuta dell'Albo stesso, dei quali ne formula una sistematica raccolta completa in appositi schedari numerati.

Gli schedari contengono tutte le indicazioni richieste, nonché cronologicamente tutte le modifiche, variazioni ed integrazioni che relativamente intervengano.

L'Ufficio predispone gli atti da sottoporre alla Commissione per la tenuta dell'Albo di cui all'articolo seguente. Essi dovranno contenere tutte le indicazioni richieste e saranno accompagnati da una esauriente e completa relazione d'ufficio.

Art. 4. La Commissione per la tenuta dell'Albo è formata:

- 1) dall'Assessore regionale preposto al ramo di amministrazione del credito e risparmio che la presiede;
- 2) dal Ragioniere generale della Regione;
- 3) dal Capo dell'Ufficio per l'Albo;

4) da un funzionario dell'Amministrazione regionale prescelto dall'Assessore suddetto;

5) dal componente della carriera direttiva dell'Ufficio suddetto, con funzioni di segretario.

Possono essere chiamati dall'Assessore regionale suddetto a far parte della Commissione funzionari provinciali o centrali della Banca d'Italia e Ministero del tesoro.

L'Assessore in caso di suo impedimento può delegare a presiedere la Commissione uno dei componenti la stessa.

Art. 5. La Commissione esamina gli atti sulla regolarità e compiutezza degli stessi per l'iscrizione all'Albo e la relativa posizione, nonché tutti gli altri rapporti che attengono alla modifica della iscrizione ed all'eventuale sospensione o cancellazione.

La Commissione ha funzione consultativa ed esprime parere non vincolante.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta s'appalesa necessaria la adozione di provvedimenti riguardanti l'Albo.

Essa è convocata dall'Assessore.

Dei lavori della Commissione è redatto verbale scritto in apposito libro della Commissione, tenuto dall'Ufficio dell'Albo.

Art. 6. L'originale Albo è costituito da apposito registro bollato numerato e firmato nel quale devono essere, a cura dell'Ufficio Albo, riportati gli Istituti ed Aziende di credito iscritti all'Albo con le indicazioni prescritte dall'art. 7 del decreto Presidenziale 27 giugno 1952, n. 1133 ed il provvedimento di iscrizione, nonché gli estremi della relativa comunicazione alla Banca d'Italia.

Art. 7. In altro apposito registro sono, a cura e responsabilità dell'Ufficio, trascritte tutte le istanze di iscrizione non appena provengono, con le date delle stesse, quella d'arrivo e di assunzione al protocollo, nonché le indicazioni di tutto il successivo iter istruttorio e dei relativi provvedimenti adottati a norma del citato decreto Presidenziale 27 giugno 1952, n. 1133.

Cronologicamente con tutte le anzidette indicazioni devono nel medesimo registro essere trascritte tutte le domande avanzate dagli Istituti ed Aziende iscritte all'Albo tendenti ad ottenere modifiche dei propri ordinamenti, fusione con altri enti, apertura, trasferimento, sostituzione, chiusura degli stessi o di sportelli.

Tutte le anzidette indicazioni devono essere riportate negli appositi schedari distinti per ogni Istituto o Azienda.

Art. 8. Annualmente è pubblicato a cura dell'Ufficio Albo un estratto dell'Albo completo ed aggiornato, contenente l'elencazione di tutti gli Istituti ed Aziende iscritti e per ciascuno di essi le indicazioni richieste dal citato art. 7 del decreto Presidenziale 27 giugno 1952, n. 1133.

Copia della suddetta pubblicazione può essere ceduta a chiunque ne abbia interesse.

Art. 9. Per gli Istituti ed Aziende di credito operanti in Sicilia alla data di entrata in vigore del citato decreto Presidenziale 27 giugno 1952, n. 1133 ed iscritto all'Albo di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, l'iscrizione ha luogo d'ufficio.

Successivamente alla data anzidetta l'iscrizione avviene su domanda degli interessati i quali devono far pervenire all'Ufficio suddetto istanza su carta legale accompagnata dai prescritti documenti e da tutti gli eventuali atti che saranno richiesti dall'Ufficio, su relative istruzioni dell'Assessore regionale o della Commissione.

Art. 10. L'iscrizione all'Albo si distingue in categorie e specialità rispetto al tipo di società, al relativo capitale, alla natura dell'attività ed altre caratteristiche che sono determinate dalla Commissione per l'Albo alla quale in tale sede sono chiamati a partecipare due competenti funzionari della Banca d'Italia.

Art. 11. L'iscrizione è adottata con decreto dell'Assessore regionale preposto al credito e risparmio, espletata l'istruttoria di cui agli articoli precedenti e tutti i preventivi adempimenti. Entro il termine stabilito dall'art. 7 del citato decreto Presidenziale 27 giugno 1952, n. 1133 è data comunicazione dell'iscrizione alla Banca d'Italia fornendo tutte le indicazioni di cui al secondo comma del medesimo articolo.

Art. 12. La sospensione dall'Albo può essere adottata per le seguenti ragioni:

- 1) mancato invio all'Amministrazione regionale della documentazione di cui all'art. 8 del decreto Presidenziale 27 giugno 1952, n. 1133;
- 2) mancata apertura di sportelli regolarmente autorizzata;
- 3) scioglimento degli organi amministrativi di cui all'art. 9 del decreto presidenziale 27 giugno 1952, n. 1133, o gravi irregolarità rilevate dalla Banca d'Italia.

Il provvedimento di sospensione è adottato, previa contestazione, all'interessato, con decreto motivato dell'Assessore regionale per il credito e risparmio sentita la Commissione per l'Albo e con esso sarà stabilita la relativa durata in rapporto alla gravità delle infrazioni e relative circostanze.

Il provvedimento di sospensione è immediatamente comunicato alla Banca d'Italia.

Durante la sospensione l'iscritto non potrà avanzare istanze di autorizzazione all'apertura di sportelli, agenzie od altro che attenga ad un ampliamento della propria attività nel territorio regionale.

Art. 13. La cancellazione dall'Albo avviene per:

- 1) cessazione o chiusura nel territorio regionale degli iscritti di cui alla lettera c) dell'art. 2 del decreto Presidenziale 27 giugno 1952, n. 1133;
- 2) revoca dell'autorizzazione dell'esercizio del credito nel territorio regionale di cui all'art. 9 del decreto Presidenziale 27 giugno 1952, n. 1133;
- 3) liquidazione di cui al citato art. 9 del decreto Presidenziale 27 giugno 1952, n. 1133.

Il provvedimento di cancellazione è adottato con decreto dell'Assessore regionale al credito e risparmio in esecuzione alle sovrarichiamate norme ed è immediatamente comunicato alla Banca d'Italia.

REGIONE SICILIANA

Legge 10 aprile 1978, n. 2.

Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

... OMISSIS ...

Art. 7. All'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

... OMISSIS ...

Assessorato del bilancio e delle finanze.

Preparazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del rendiconto generale della Regione.

Esame dei bilanci e dei rendiconti degli enti e delle aziende autonome regionali.

Verifica della conformità delle spese alle leggi ed alle norme di esecuzione della regolarità delle gestioni di consegnatari di fondi e di beni della Regione.

Verifica delle scritture contabili.

Ispezioni amministrative e contabili.

Amministrazione del bilancio e servizi del tesoro.

Disciplina del credito e del risparmio.

Analisi e andamento della finanza regionale.

Redditi patrimoniali. Imposte dirette ed indirette. Tasse. Tributarie, entrate in genere e catasto. Proventi, concorsi, contributi e rimborsi. Finanza locale: attività tributaria degli enti locali, assegnazione di quote di tributi, rimborso di oneri per servizi regionali e statali.

Il riscontro degli atti di ciascuna Amministrazione previsto dalle norme sulla contabilità generale dello Stato, nonché dalle norme regionali in materia, è effettuato da una Regione centrale, che ha sede presso le singole Amministrazioni, diretta da un dirigente del ruolo tecnico con almeno nove anni di anzianità nella qualifica, destinatovi con decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze su proposta del Direttore regionale al bilancio e tesoro.

L'Assessore per il bilancio e le finanze fa parte del Comitato regionale per il credito ed il risparmio.

... OMISSIS ...

TRENTINO-ALTO ADIGE

D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

**Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.**

...OMISSIS...

Art. 5. La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento dei comuni;
- 2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- 3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale.

...OMISSIS...

Art. 11. La provincia può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale provinciale e regionale, sentito il parere del Ministero del tesoro.

L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del tesoro sentito il parere della provincia interessata.

La provincia nomina il presidente e il vice presidente della Cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro.

...OMISSIS...

Art. 16. Nelle materie e nei limiti entro cui la regione o la provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato sono esercitate rispettivamente dalla regione e dalla provincia.

Restano ferme le attribuzioni delle province ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente statuto.

Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla regione, alla provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.

La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potrà essere modificata o revocata con legge ordinaria della Repubblica.

...OMISSIS...

d.p.r. 26 marzo 1977, n. 234.

**Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige
in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale**

Art. 1. Le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, nella materia di ordinamento degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale sono esercitate, nel proprio territorio, dalla regione Trentino-Alto Adige ai sensi e nei limiti di cui all'art. 5, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ad eccezione delle attribuzioni spettanti, ai sensi dell'art. 11 dello stesso decreto, alle province di Trento e di Bolzano, con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Tra tali attribuzioni rientrano quelle relative alla partecipazione delle aziende di credito a carattere regionale ad istituti di credito a carattere nazionale anche sotto forma di depositi di disponibilità liquide, di investimenti in titoli, nonché di partecipazione ai fondi di garanzia degli istituti stessi.

Resta ferma la competenza degli organi dello Stato e della Banca d'Italia per tutto quanto riguarda la disciplina della raccolta del risparmio, dell'esercizio del credito, nonché il relativo controllo e vigilanza sugli enti ed aziende di credito ivi compresa l'emanazione dei provvedimenti di carattere generale adottati per tutto il territorio dello Stato dal Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio e dalla Banca d'Italia in base ai poteri ad essi attribuiti dalle leggi vigenti nella stessa materia.

Art. 2. Ai fini del precedente art. 1 e dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono considerati a carattere regionale tutti gli enti e gli istituti e tutte le aziende di credito che abbiano la sede legale e sportelli esclusivamente nel territorio regionale.

Sono altresì considerate aziende di credito a carattere regionale quelle che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, oltre ad avere sede legale e sportelli nel territorio regionale, abbiano sportelli anche fuori di esso. Relativamente a questi ultimi resta ferma la competenza degli organi dello Stato in ordine al loro trasferimento.

Art. 3. Rientrano nella competenza regionale i provvedimenti riguardanti gli enti e le aziende di credito di cui al precedente art. 2 ed aventi in particolare per oggetto:

- a) la istituzione, l'autorizzazione alla costituzione e alla fusione;
- b) l'autorizzazione all'inizio delle operazioni;
- c) l'autorizzazione alle casse rurali ed artigiane ad operare fuori dei limiti territoriali purché nell'ambito regionale;
- d) l'approvazione delle modifiche statutarie;
- e) la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonché dei consigli di amministrazione e degli altri organi amministrativi per trattare questioni attinenti alla materia di competenza regionale;
- f) l'amministrazione straordinaria nonché la revoca dell'autorizzazione e la messa in liquidazione delle aziende di credito nei casi previsti dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, e successive modificazioni;
- g) l'assunzione dei servizi previsti dal terzo e quinto comma dell'art. 99 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sostituito dalla legge 10 giugno 1940, n. 933;
- h) la nomina di amministratori e di sindaci nei casi in cui la nomina è demandata per legge agli organi di vigilanza bancaria all'infuori dei casi di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché i «benestari» che la legge demanda agli organi di vigilanza per la nomina di funzionari (regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204).

I provvedimenti di cui alla lettera a) del presente articolo vanno adottati dalla regione, sentito il Ministero del tesoro.

I provvedimenti di cui alle lettere d) e g) del presente articolo vanno adottati dalla regione sentiti rispettivamente il Ministero del Tesoro e la Banca d'Italia.

La regione adotta i provvedimenti di cui alla lettera f) del primo comma del presente articolo:

su motivata proposta vincolante della Banca d'Italia ove i motivi si riferiscono alla competenza di cui al terzo comma dell'art. 1 del presente decreto, tale proposta non è vincolante per la scelta delle persone cui affidare le funzioni di organi straordinari;

sentito il Ministero del tesoro ove i motivi si riferiscono alla competenza regionale di cui al primo comma del citato art. 1.

I provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 99 del regio decreto-legge 12 marzo 1936 n. 375, sostituito dalla legge 10 giugno 1940, n. 933 l'autorizzazione alla fusione tra aziende di credito una delle quali non abbia carattere regionale, nonché l'autorizzazione alle casse rurali ed artigiane non aventi carattere regionale ad operare nel territorio della regione sono di competenza degli organi dello Stato, sentita la giunta regionale.

Può prescindersi dai pareri previsti dal presente articolo, quando non siano pervenuti nel termine di due mesi dalla richiesta e sia rimasto senza effetto un ulteriore invito ad esprimerli nei successivi trenta giorni.

Copie dei provvedimenti sono trasmesse alla Banca d'Italia entro dieci giorni dalla loro adozione.

Art. 4. La giunta regionale può istituire un elenco degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale in conformità alle norme di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, nel quale l'iscrizione è obbligatoria.

La giunta regionale deve dare comunicazione alla Banca d'Italia, entro il termine di dieci giorni, di ogni nuova iscrizione nell'elenco fornendo tutte le indicazioni previste per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 29 del citato regio decreto-legge n. 375, per la conseguente iscrizione.

Art. 5. Con legge della regione può essere disposto, a carico degli enti e delle aziende di credito di cui all'art. 5, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, numero 670, l'obbligo della trasmissione alla giunta regionale delle situazioni periodiche, dei bilanci nonché dei verbali delle assemblee.

Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della giunta regionale circa detti enti ed aziende di credito devono essere tutelati dal segretario d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

La regione fornisce alle province autonome di Trento e di Bolzano su loro richiesta, i dati ritenuti necessari per la programmazione delle attività di loro competenza fermo restando l'obbligo del segreto d'ufficio.

Le situazioni periodiche ed i bilanci debbono essere elaborati in cifre complessive, con esclusione di ogni riferimento a singoli nominativi e non possono essere diversi dai documenti che gli enti e le aziende di credito di cui all'art. 5, punto 3, dello statuto speciale, sono comunque tenuti a produrre alla Banca d'Italia a norma delle disposizioni ad essa emanate.

Art. 6. In relazione a quanto disposto all'art. 1, le attribuzioni che la legge 13 marzo 1953, n. 208, e successive modificazioni, demanda all'amministrazione dello Stato in materia di Mediocredito Trentino-Alto Adige sono esercitate dalla regione, la quale subentra nella titolarità delle quote di partecipazione statali previo il loro riscatto al valore nominale.

d.p.r. 15 novembre 1952, n. 2592.

**Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
in materia di credito e risparmio.**

Art. 1. I provvedimenti amministrativi concernenti l'ordinamento degli enti di credito fondiario, di credito agrario, casse di risparmio e casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale, spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige ai sensi degli articoli 5, n. 4, e 13 dello statuto speciale, sono adottati dalla Giunta regionale sentito il Ministero del tesoro che si pronunzia entro il termine di un mese dalla ricezione dell'atto.

Sono considerati di interesse nazionale, ai sensi degli articoli 4 e 5 dello statuto speciale, i provvedimenti di carattere generale adottati per tutto il territorio dello Stato dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio o dalla Banca d'Italia in base ai poteri ad essi attribuiti dalle leggi vigenti.

Resta ferma la competenza degli organi dello Stato e della Banca d'Italia per tutto quanto riguarda la disciplina della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito.

Art. 2. I provvedimenti concernenti l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coattiva delle aziende di credito, nonché i provvedimenti previsti dal primo, terzo

e quinto comma dell'art. 99 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sostituito dalla legge 10 giugno 1940, n. 933, sono adottati dai competenti organi dello Stato sentita la Giunta regionale ove non ricorrano motivi di particolare urgenza.

Art. 3. La nomina dei due membri del Consiglio di amministrazione delle casse di risparmio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778, è devoluta al Presidente della Giunta regionale sentito il Ministero del tesoro.

Art. 4. Il benessere previsto dall'art. 5 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778, è concesso dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 5. Le altre norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige saranno emanate con successivi decreti a termine dell'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 5.

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Legge regionale 15 novembre 1978, n. 20.

Trasmissione di atti e di dati alla Giunta regionale da parte degli enti, istituti ed aziende di credito a carattere regionale.

Art. 1. Gli enti, gli istituti e le aziende di credito, indicati nell'art. 5, punto 3), del decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, aventi carattere regionale ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale — Assessorato competente per materia — copia delle situazioni periodiche, dei bilanci e dei verbali delle assemblee.

Per quanto riguarda le situazioni periodiche ed i bilanci degli enti, degli istituti e delle aziende di credito a carattere regionale, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234.

Le notizie, le informazioni ed i dati riguardanti gli enti, gli istituti e le aziende di credito a carattere regionale, in possesso della Giunta regionale, sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche Amministrazioni.

La periodicità della trasmissione delle situazioni periodiche e dei bilanci degli enti, degli istituti e delle aziende di credito a carattere regionale non potrà essere diversa da quella fissata dall'organo di vigilanza statale.

Con regolamento di esecuzione della presente legge saranno stabilite le modalità per la trasmissione degli atti e dei dati, di cui al primo comma, alla Giunta regionale -Assessorato competente per materia.

Art. 2. La Giunta regionale fornisce alle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, su loro richiesta, i dati pervenuti dalle aziende di credito a carattere regionale, ritenuti necessari per la programmazione delle attività di loro competenza, fermo restando, anche per gli uffici provinciali, l'obbligo del segreto d'ufficio previsto dal terzo comma del precedente art. 1.

VALLE D'AOSTA

I. cost. 26 febbraio 1948, n. 4.

Statuto speciale per la Valle d'Aosta

... OMISSIS ...

Art. 3. La Regione ha la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo precedente, per adattarle alle condizioni regionali, nelle seguenti materie:

- a) industria e commercio;
- b) istituzione di enti di credito di carattere locale;
- c) espropriazione per pubblica utilità per opere non a carico dello Stato;
- d) disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico;
- e) disciplina della utilizzazione delle miniere;
- f) finanze regionali e comunali;
- g) istruzione materna, elementare e media;
- h) previdenza e assicurazioni sociali;
- i) assistenza e beneficenza pubblica;
- l) igiene sanità, assistenza ospedaliera e profilattica;
- m) antichità e belle arti;
- n) annona;
- o) assunzione di pubblici servizi.

Art. 4. La Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 2 e 3, salve quelle attribuite ai Comuni e agli altri enti locali dalle leggi della Repubblica.

La Regione esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato con legge.

... OMISSIS ...

legge 16 maggio 1978, n. 196.

Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta.

... OMISSIS ...

Art. 23. Le funzioni amministrative attribuite dalle leggi vigenti ad organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'istituzione di enti di credito di carattere esclusivamente locale in Valle d'Aosta sono esercitate dalla regione.

La legge regionale istitutiva degli enti di cui al primo comma costituisce autorizzazione ai medesimi ad iniziare le operazioni di istituto.

Gli adempimenti degli organi statali in materia di istituzione di enti di credito per i quali le leggi dello Stato richiedono apposita domanda sono eseguiti d'ufficio dagli organi medesimi quando si tratta di enti di credito di carattere locale istituiti con legge della regione Valle d'Aosta, entro quindici giorni dalla pubblicazione della legge regionale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La regione ha comunque facoltà di richiedere l'attuazione degli adempimenti di cui sopra, dopo l'entrata in vigore della legge regionale istitutiva dell'ente o degli enti di credito, ma ancor prima della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e gli organi statali competenti devono, in tal caso, provvedere in merito entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, che deve essere corredata di esemplare del numero del *Bollettino Ufficiale* della regione nel quale la legge relativa è pubblicata.

Art. 24. I provvedimenti concernenti l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coattiva degli enti di cui all'articolo precedente sono adottati dai competenti organi dello Stato, d'intesa con la regione.

Art. 25. Di ciascun organo collegiale degli enti di cui all'art. 23 farà parte almeno un rappresentante designato dalla regione Valle d'Aosta.

Art. 26. Gli enti di cui all'art. 23, ove intendano operare fuori del territorio della Valle d'Aosta, sono soggetti ad apposita autorizzazione dello Stato. Deve, però, essere sentito il parere della regione Valle d'Aosta.

... OMISSIS ...

Appendice 2:
LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

CORTE COSTITUZIONALE, 9 luglio 1956, n. 16 — DE NICOLA *Presidente* — CASSANDRO *Relatore*. — Regione Trentino-Alto Adige (avv. Balladore-Pallieri) - Presidente del Consiglio dei Ministri (avv. Stato: Belli).

Trentino-Alto Adige - D.P.R. 15 novembre 1952, numero 2592, contenente norme di attuazione dello Statuto regionale, art. 2 - Legittimità costituzionale nei confronti degli art. 5, n. 4, e 13 dello Statuto regionale.

L'art. 5, n. 4, dello Statuto regionale che attribuisce alla Regione potere legislativo per quanto concerne l'ordinamento degli enti di credito fondiario, di credito agrario, casse di risparmio, nonché delle aziende di credito a carattere regionale non comprende il controllo e la vigilanza sul credito, come dimostra il successivo art. 8 che espressamente attribuisce alla Regione talune limitate facoltà amministrative in tema di esercizio del credito, mostrando con ciò stesso che altre non gliene sono state in alcun modo riconosciute.

È pertanto costituzionalmente legittima, anche sotto il profilo dell'art. 13 dello Statuto regionale, la disposizione dell'art. 2 del D.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592, secondo cui i provvedimenti concernenti l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coattiva degli enti di credito sono adottati dai competenti organi dello Stato, sentita la giunta regionale ove non ricorrano motivi di particolare urgenza. Trattasi, invero di istituti attinenti alla difesa del risparmio, al regolamento e al controllo della funzione creditizia, sottratta, per la natura degli interessi che vuole tutelare, generalmente nazionali, alla competenza legislativa, sia pur concorrente o sussidiaria, della Regione.

Omissis. — *Fatto:* 1° La Regione Trentino-Alto Adige, su conforme deliberazione del Consiglio Regionale in data 31 gennaio 1956, ha proposto ricorso contro il D.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592, chiedendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 di detto decreto nella parte che stabilisce: «i provvedimenti concernenti l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coattiva delle aziende di credito... sono adottati dai competenti organi dello Stato sentita la Giunta Regionale ove non ricorrano motivi di particolare urgenza», perché in contrasto con l'art. 5, n. 4, dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, che riconosce la competenza regionale per «l'ordinamento degli enti di credito fondiario, di credito agrario, casse di risparmio e casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale», e con l'art. 13, 1° comma, che attribuisce potestà amministrativa alla regione nelle materie e nei limiti entro i quali la regione stessa può emanare norme legislative.

Il ricorso è stato notificato il 18 febbraio 1956 al presidente del Consiglio dei Ministri che si è costituito ritualmente il 9 marzo 1956. Il 28 aprile 1956, il ricorso è stato pubblicato, per disposizione del presidente della Corte Costituzionale, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 104.

2° La Regione, tanto nel ricorso, quanto nella memoria illustrativa, depositata in cancelleria l'8 marzo 1956, non ha negato il carattere limitato o, come usa dire, secondario o concorrente della propria competenza legislativa in materia, ma ha sostenuto che tanto l'amministrazione straordinaria quanto la liquidazione coattiva sono istituti che vanno riferiti all'ordinamento delle aziende di credito, subordinatamente, ha lamentato che con la disposizione impugnata il problema dei rapporti tra le competenze dello Stato e quelle della Regione, che poteva essere risolto in varie maniere, specificamente indicate, non è stato per nulla proposto, o meglio è stato risolto in maniera affatto negativa, disconoscendosi qualsiasi pur limitata competenza della regione.

3° Quando già era avvenuto il deposito delle deduzioni, l'avvocatura dello Stato, sul fondamento che si tratterebbe di una questione rilevabile anche d'ufficio, ha sostenuto, con memoria aggiunta depositata in cancelleria il 10 marzo 1956, che la regione non ha proposto il ricorso nei termini. I termini, infatti, che la regione sarebbe stata tenuta ad

osservare non sono quelli di trenta giorni di cui all'art. 32 della L. 11 marzo 1953, n. 87, ma quelli di 15 giorni posti dall'art. 7 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574. Né varrebbe opporre la circostanza che questo medesimo art. 7 fa salvi i termini diversi eventualmente stabiliti dalla legge regolatrice del funzionamento della Corte Costituzionale perché quella riserva non è stata esercitata. L'ora citato art. 32 regolerebbe i termini per l'impugnativa degli atti aventi vigore di legge posteriori all'entrata in funzione della Corte, mentre la seconda disposizione della medesima legge, parlando genericamente di «termini stabiliti», avrebbe fatto richiamo ai termini vari e diversi che in questa materia statuti speciali e norme di attuazione hanno stabiliti.

4° Sempre in via pregiudiziale l'avvocatura dello Stato ha sostenuto anche l'improponibilità del ricorso, fondando tale tesi sulla particolare natura giuridica delle norme di attuazione dello Statuto speciale che realizzerebbero una sorta di delega del legislatore costituente al governo della Repubblica e si porrebbero in una posizione intermedia fra legge costituzionale e legge ordinaria col fine di integrare *secundum legem* o anche *praeter legem* gli statuti speciali. In conseguenza una questione di legittimità costituzionale di queste norme sarebbe proponibile soltanto qualora esse abolissero una competenza della regione o abrogassero una norma dello Statuto speciale, non quando si limitassero a stabilire, come nel caso in esame, i limiti delle competenze rispettive dello Stato e della Regione.

5° Nel merito l'avvocatura dello Stato ha sostenuto che l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta non potrebbero essere ricomprese nell'ordinamento delle aziende di credito. Questi istituti realizzerebbero una particolare forma di vigilanza e di controllo su tutte le aziende di credito riservata allo Stato dall'art. 1 delle stesse norme di attuazione dello Statuto, la cui legittimità non è stata impugnata dalla Regione. Anzi, l'art. 2, richiedendo per l'adozione dei relativi provvedimenti il parere della Giunta regionale, avrebbe assicurato anche in questo caso una collaborazione fra Stato e Regione e un coordinamento fra le relative funzioni amministrative. Più particolarmente, il parallelismo fra questi due istituti e quelli dell'amministrazione controllata e della liquidazione coattiva amministrativa previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 297, conferirebbe alle norme relative della L. 7 marzo 1938, n. 141, lo stesso carattere di complementarietà delle norme del codice civile che è proprio delle disposizioni della legge fallimentare.

Diritto: 1° La Corte si è pronunciata (sentenza n. 14 del 15 giugno 1956) sopra l'eccezione di irricevibilità del ricorso della provincia sollevata dalla difesa dello Stato, ed ha affermato che il termine di 15 giorni fissato dall'art. 7 delle norme di attuazione approvate con D.P.R. 20 giugno 1951, n. 574, è relativo alla impugnativa di leggi statali che la regione Trentino-Alto Adige abbia deliberato di proporre prima dell'entrata in funzione della Corte Costituzionale e delle quali abbia dato comunicazione al presidente del Consiglio dei Ministri, giusta quanto è disposto dall'art. 6 delle medesime norme di attuazione; che, per la impugnativa di leggi statali che la Regione abbia deliberato di proporre successivamente all'entrata in funzione della Corte Costituzionale, vale la norma dell'art. 32 della L. 11 marzo 1953, n. 87, che fissa il termine di trenta giorni e l'altra della seconda disposizione transitoria della stessa legge che quel termine fa decorrere dalla data del decreto del presidente della Repubblica che convoca per la prima volta la Corte Costituzionale.

2° Anche sulla eccezione di inammissibilità del ricorso della regione Trentino-Alto Adige, motivata dalla particolare natura giuridica delle norme di attuazione degli Statuti speciali, la Corte ha avuto già occasione di pronunciarsi (sentenza n. 14 del 15 giugno 1956) ed ha affermato la propria competenza a giudicare del contrasto che si assuma esistente fra esse, la Costituzione e le leggi costituzionali, nel caso particolare quelle che approvano gli Statuti regionali speciali.

3° L'art. 2 del D.P.R. del 15 novembre 1952, n. 2592, non ha violato l'art. 5, n. 4 dello Statuto per la regione Trentino-Alto Adige approvato con legge costituzionale 26

febbraio 1948, n. 5, né in conseguenza, l'art. 13, 1° comma del medesimo Statuto. Il motivo principale del ricorso proposto dalla Regione — essere, cioè ricompresi gli istituti dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coattiva nell'ordinamento degli enti di credito fondiario, di credito agrario, casse di risparmio, casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale —, non è fondato. Questi due istituti, regolati in un primo tempo con applicazione limitata alle casse di risparmio e ai monti di pietà di prima (L. 15 luglio 1888, n. 5546) e seconda categoria (L. 21 giugno 1897, n. 43), furono successivamente e con maggiore ampiezza di regolamenti, assunti a far parte delle «Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia» emanate con L. 7 marzo 1938, n. 141, che convertì in legge il D.L. 12 marzo 1936, n. 375, in seguito modificate in alcune parti, ma rimaste nella sostanza immutate e tuttora in vigore. A definire la loro natura (se amministrativa o giurisdizionale) è assai significativa la circostanza che il R.D. 16 marzo 1942, n. 297 (art. 194-215) li ha inseriti in una procedura di tipo concorsuale e li ha costruiti come istituti di applicazione generale che alcune volte concorrono con l'ordinaria procedura fallimentare e altre volte, come è appunto il caso delle aziende di credito, questa procedura escludono e di essa prendono completamente il posto. Ne è derivato così un sistema complesso, articolato in una regolamentazione generale contenuta nella legge fallimentare e in regolamentazioni particolari inserite in leggi speciali, della cui rilevanza processuale non è possibile dubitare. Ma, sia questa, oppure altra, la natura di codesti procedimenti, gli istituti nei quali essi si concretano restano pur sempre attinenti alla difesa del risparmio, al regolamento e al controllo della funzione creditizia, sottratta, per la natura degli interessi che vuole tutelare e che sono senza dubbio generalmente nazionali, alla competenza legislativa, sia pure concorrente o sussidiaria, della Regione. D'altra parte, che il controllo e la vigilanza sul credito non rientrino nell'ordinamento degli enti di credito quale è inteso dall'art. 5, n. 4 dello Statuto regionale, è confermato dall'art. 8 del medesimo Statuto che espressamente attribuisce alla Regione talune limitate facoltà amministrative in tema di esercizio di credito, mostrando con ciò stesso che altre non gliene sono state in alcun modo riconosciute.

Neppure merita accoglimento la tesi subordinata della Regione che, quanto meno in alcuni casi, come quello di «gravi perdite del patrimonio» previsto dall'art. 57, lett. b), e 67, lett. a), della L. 7 marzo 1938, n. 141, quegli interessi nazionali non vengano in contestazione, sia perché i pericoli che il credito pubblico corre si profilano con eguale intensità anche quando lo stato finanziario della azienda è seriamente o irrimediabilmente squilibrato, sia perché la regolamentazione della materia, unitariamente costruita dal legislatore, non consente di introdurre distinzioni e specificazioni per ammettere in alcuni casi la competenza legislativa statale ed escluderla in altri.

4° La Corte non può esaminare le varie maniere con le quali, in questo campo, una delimitazione di competenza tra Stato e Regione potrebbe essere tracciata, non rientrando ciò nei suoi compiti. Del resto, una volta ammessa la competenza legislativa esclusiva dello Stato, tale delimitazione potrebbe essere considerata soltanto sotto il profilo della delega legislativa di funzioni proprie dell'amministrazione dello Stato alla Regione, delega che è regolata dal 3° comma dell'art. 13 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

Non può dirsi nemmeno, infine, che sia stato violato l'art. 13 dello Statuto, perché non si viola la competenza amministrativa della Regione quando lo Stato emana norme in un campo nel quale lo Statuto non riconosca a quella alcuna competenza legislativa né primaria né concorrente, stante che, proprio a norma del richiamato art. 13, la potestà amministrativa della Regione si pone, salvo il caso ora richiamato di delega legislativa, per le stesse materie e negli stessi limiti nei quali si pone la competenza legislativa.

Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara infondate le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato, e respinge il

ricorso proposto dal Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 del D.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige.

... *Omissis* ...

SENTENZA — 24 novembre 1958 n. 58 — *Pres.* Azzariti — *Rel.* Bracci — Presidente Regione autonoma della Sardegna (avv. Tosato, Gasparri) c. Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Agrò).

Regione sarda - Credito e risparmio - Legislazione regionale - Mancanza di norma di attuazione - Necessità - Difficoltà ad attenersi ai limiti - Poteri legislativi ed amministrativi - Sussistenza.

Regione sarda - Credito e risparmio - Art. 4 lett. b) Statuto - Contenuto - Organizzazione enti - Carattere regionale - Limiti.

Credito e risparmio - Potere di controllo e di direzione - Disciplina ordinaria.

Regione sarda - Credito e risparmio - Poteri della Regione - Limiti.

Regioni - Credito e risparmio - Norme di attuazione - Poteri delle Regioni - Limiti - Sistema attuale - Controllo del credito - Esclusività dello Stato.

Regioni - Credito e risparmio - Decentramento di poteri di controllo - Contrasto con i principi della legislazione vigente.

Regione sarda - Credito e risparmio - Legge regionale sull'ordinamento dei servizi di credito - Illegittimità costituzionale.

In relazione alla stretta interdipendenza dell'attività statale e regionale nella materia del credito (art. 4 lett. b) dello statuto speciale per la Sardegna affinché la Regione sarda possa legiferare in materia di credito, è necessario che siano emanate norme di attuazione dello statuto regionale; altrimenti, con i limiti stabiliti alla legislazione regionale dall'art. 4 dello Statuto, è estremamente improbabile che la Regione possa riuscire ad emanare una disciplina costituzionalmente legittima; sul piano giuridico tuttavia la fonte statutaria è sufficiente ad attribuire direttamente alla Regione i poteri legislativi ed amministrativi relativi alla materia.

Sulla base dell'art. 4 lett. b) dello Statuto speciale per la Sardegna la competenza regionale si riferisce soltanto all'istituzione e all'ordinamento degli istituti di credito di carattere regionale, cioè al momento organizzativo e non anche all'attività degli enti stessi. Gli enti e le aziende di credito di carattere regionale, di cui all'art. 4 lett. b) dello statuto speciale per la Sardegna, sono gli istituti che svolgono un'attività specializzata e che, per le categorie delle persone nel cui interesse operano e per i fini particolari che perseguono, possono qualificarsi regionali; inoltre deve essere rispettato il limite che il carattere territoriale della Regione impone all'efficacia delle leggi regionali.

Il potere di dirigere e di controllare l'attività creditizia deve essere unitario, cioè statale; la funzione creditizia è infatti considerata di pubblico interesse immediato, perchè la circolare creditizia influisce decisamente sul mercato monetario, che è nazionale e che quindi impone una disciplina rigorosamente unitaria.

I poteri della Regione sarda in materia di credito non possono escludere i poteri che la legge bancaria conferisce agli organi statali circa l'istituzione e l'ordinamento degli istituti di credito.

In sede di norme di attuazione o in occasione dell'adeguamento della legislazione statale alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni ai sensi della disposizione IX della Costituzione, la collaborazione tra la Regione e lo Stato in materia di credito potrà essere disciplinata nel modo più

opportuno, anche con il riconoscimento alla Regione di poteri più vasti di quelli vigenti; ma in ogni caso dovranno essere riservati all'organo statale, in definitiva, poteri decisivi circa la istituzione degli enti di credito di carattere regionale, a meno che non si muti radicalmente tutto il sistema dell'attuale disciplina statale sul credito e sul risparmio. Secondo i principi della legislazione statale la funzione di controllo sull'attività bancaria è esclusiva degli organi dello Stato ed in primo luogo della Banca d'Italia, come è esclusivo il potere di dirigere quest'attività in funzione dell'interesse nazionale, al quale l'interesse regionale non può che essere subordinato.

Il decentramento di determinati poteri di controllo sull'attività bancaria regionale è in contrasto con i principi della legislazione statale vigente e perciò questa ipotesi può essere regolata solo da leggi dello Stato.

È costituzionalmente illegittima la legge approvata dal Consiglio della Regione autonoma della Sardegna il 7 novembre 1956 e riapprovata il 6 marzo 1958, con disposizioni per l'ordinamento dei servizi nella Regione relativamente al credito.

RITENUTO IN FATTO. — La Regione autonoma della Sardegna emanò una legge 7 novembre 1956, contenente disposizioni per l'ordinamento dei servizi della Regione, relativamente al credito.

... OMISSIS ...

Questa legge, approvata dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 4 lett. *b*) dello statuto speciale per la Sardegna in data 7 novembre 1956, fu rinviata dal Governo al Consiglio regionale per un nuovo esame, secondo gli artt. 33 dello statuto e 127 della cost. Ma il Consiglio regionale nella seduta del 6 marzo 1958 approvò nuovamente il testo della legge sopra ricordata.

Allora il Consiglio dei Ministri nella seduta del 17 marzo 1958 deliberò d'impugnare dinanzi alla Corte costituzionale questa legge 7 novembre 1956 della Regione autonoma della Sardegna e conseguentemente il Presidente del Consiglio dei Ministri il 20 marzo 1958 notificò al Presidente della Regione suddetta il ricorso col quale la legge è stata impugnata nel suo complesso e nei singoli articoli che la compongono (escluso l'art. 12).

Secondo la difesa dello Stato la legge sarebbe viziata da illegittimità costituzionale, sotto l'aspetto generale, per violazione degli art. 4, 6 e 56 dello statuto per la Sardegna in quanto la Regione difetterebbe di effettivi poteri legislativi ed amministrativi per la materia della lettera *b*) dell'art. 4, in quanto non sarebbero state emanate le norme di attuazione relative e non sarebbe avvenuto il passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione.

In particolare poi l'art. 1 conterrebbe una errata interpretazione della dizione statutaria — «altre aziende di credito a carattere regionale» — in quanto la regionalità sarebbe stata determinata in base al solo criterio della territorialità della sede o della prevalente attività, mentre entrambi i requisiti avrebbero dovuto essere richiesti congiuntamente.

Inoltre i limiti della competenza segnati dall'art. 4 lett. *b*) dello statuto — «istituzione ed ordinamento degli enti e delle aziende di credito regionale» — sarebbero stati superati dalla Regione, provocando l'incostituzionalità degli art. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 della legge impugnata.

L'art. 10, infine, sarebbe costituzionalmente illegittimo perché attribuisce al Presidente della Giunta regionale il potere di fissare sanzioni e pene pecuniarie, contro il principio costituzionale che non si possono comminare sanzioni non espressamente contemplate dalla legge.

... OMISSIS ...

Secondo la Regione la censura di portata generale, circa l'esigenza della previa emanazione delle norme d'attuazione, sarebbe destituita di fondamento, non essendo una simile condizione sancita da nessuna norma costituzionale, mentre sembrerebbe illogico che l'effettiva autonomia regionale dovesse dipendere da atti di normazione unilaterale dello Stato.

Quanto alla censura particolare, relativa all'art. 1, la Regione ritiene che la definizione delle aziende di credito regionali, data dall'impugnato art. 1, sia corretta: le aziende con la sede principale nella Regione sarebbero quelle create per operare esclusivamente o prevalentemente nel territorio regionale e l'estensione della norma a quelle che operassero prevalentemente sul territorio della Regione, ma avessero sede altrove, sarebbe stata determinata dall'esigenza di non lasciare sfuggire ai controlli previsti dalla legge le aziende di credito operanti prevalentemente nella Regione, ma che eventualmente ponessero la loro sede fittizia nel continente.

Riguardo all'art. 2 comma 1 non esisterebbe attualmente alcuna invasione della competenza statale non avendo la legge regionale emanato per il momento nessuna norma che modifichi le disposizioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Quanto poi al comma 2 dell'art. 2 la Regione rivendica il potere di emanare norme per disciplinare l'attività di un organo amministrativo regionale quali che siano le sue funzioni.

Del pari infondata sarebbe la censura rivolta contro l'art. 3 perché le funzioni del Comitato interministeriale alle quali si riferisce quest'articolo sarebbero soltanto quelle che concernono la materia di competenza regionale.

Quanto poi alle censure relative agli art. 4, 5, 6, 7, 8 e 11, la Regione sostiene che trattasi di disciplina di propria competenza, che non esclude affatto l'esercizio d'un concorrente potere dello Stato.

Ed a proposito dell'art. 10, la resistente contesta che si tratti di sanzioni penali: l'art. 10 prevederebbe sanzioni puramente amministrative e perciò la riserva di legge, propria delle sanzioni penali, sarebbe invocata del tutto fuori luogo.

... OMISSIS ...

CONSIDERATO IN DIRITTO. — 1. La legge regionale della Sardegna 7 novembre 1956 sarebbe costituzionalmente illegittima, secondo la difesa dello Stato, in primo luogo perché la Regione, in difetto di norme di attuazione, non potrebbe svolgere attività legislativa ed amministrativa nella materia dell'art. 4 lettera *b*) dello statuto speciale per la Sardegna: i settori dell'attività statale e regionale sarebbero così interdipendenti, nella materia dei servizi relativi al credito, che s'imporrebbe un coordinamento tra gli organi delle diverse istituzioni, destinati ciascuno ad operare in sfere diverse della stessa materia e ciò non potrebbe avvenire che in virtù delle norme d'attuazione.

Sul piano pratico le osservazioni della difesa dello Stato sono indubbiamente giuste. Senza norme d'attuazione e con i limiti propri della legislazione regionale ex art. 4 dello Statuto della Sardegna, è estremamente improbabile che la Regione possa riuscire ad emanare una disciplina costituzionalmente legittima e, al tempo stesso, praticamente efficace. Difatti la legge regionale deve rispettare i principi della Costituzione, quelli dell'ordinamento giuridico e delle leggi dello Stato, non deve superare i limiti della competenza territoriale della Regione e non può interferire nell'organizzazione dello Stato, essendole inibito di disporre il passaggio di uffici e di servizi dallo Stato stesso alla Regione. Se si considerano la complessa disciplina statale del credito e del risparmio e gli inevitabili conflitti che sorgerebbero fra l'Amministrazione statale e l'Amministrazione regionale, qualora concorressero nella stessa materia due discipline legislative non coordinate, sembra che in un caso come questo le norme d'attuazione siano, più che opportune, praticamente necessarie. Ma sul piano giuridico queste considerazioni di opportunità non hanno peso.

La lettera *b*) dell'art. 4 dello statuto sardo determina con precisione la materia legislativa di competenza della Regione, limitandola all'organizzazione (istituzione e ordinamento) di alcuni enti ed aziende di credito di carattere regionale ed indica persino le forme (autorizzazioni) con le quali deve svolgersi l'attività amministrativa della Regione al riguardo. Perciò in questa fattispecie non è dubbio che la fonte statutaria deve ritenersi sufficiente ad attribuire direttamente alla Regione i poteri legislativi e amministrativi relativi alla materia. Resta da vedere se la Regione li abbia legittimamente esercitati.

È opportuno rilevare, a questo proposito, che i provvedimenti di attuazione, richiamati dall'art. 12 della legge impugnata — «Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede d'intesa con i competenti organi dello Stato» — non hanno nulla a che vedere con le norme d'attuazione di cui all'art. 56 dello statuto, alle quali si riferisce il ricorso dello Stato. Quest'inconsueta norma dell'art. 12 citato sembra alludere ad un qualche regolamento o a particolari provvedimenti che dovrebbero essere emanati dalla Regione d'intesa con lo Stato, secondo ignote norme di competenza e di procedimento. Comunque si tratta di una norma che non ha rilevanza costituzionale e che, se mai, serve a segnalare che anche la Regione ha la consapevolezza dell'esigenza pratica e giuridica di coordinare la propria attività con quella statale.

Ciò premesso il motivo d'incostituzionalità prospettato dalla difesa dello Stato sotto il profilo della violazione degli art. 4 e 6 in relazione all'art. 56 dello statuto è fondato.

2. Circa la portata dell'art. 4 lettera *b*) dello Statuto sardo non vi è dubbio, secondo la lettera della norma, che la competenza regionale si riferisce soltanto all'«istituzione e all'ordinamento» degli enti e delle aziende di credito di carattere regionale, cioè al momento organizzativo di questi soggetti. Ciò è confermato anche dall'espressa indicazione statutaria della competenza regionale per le «relative autorizzazioni», che bene si addice all'attività amministrativa che sia diretta a riconoscere ad un soggetto la capacità a svolgere la funzione creditizia — che è d'interesse pubblico generale, ma che può avere profili di particolare interesse regionale — e ad autorizzarlo, per quanto riguarda la Regione, ad esercitare la funzione stessa, senza interferire per questo sullo svolgimento dell'attività relativa.

Ma se anche la dizione dell'art. 4 lettera *b*) fosse meno chiara di quanto sembra, l'interpretazione non potrebbe essere diversa.

Come sarà esposto in seguito, è nell'ordine logico delle cose, prima ancora che nei principî delle leggi, che il potere di dirigere e di controllare l'attività creditizia sia unitario, cioè statale.

Difatti la funzione creditizia è di interesse pubblico, soprattutto perché la circolazione creditizia infuisce direttamente sulla stabilità del potere d'acquisto della moneta. Ma poiché il mercato monetario è nazionale e non regionale, ovviamente non possono spettare alla Regione decisivi poteri di supremazia e di controllo sull'attività degli enti e delle aziende di credito, quale che sia il loro carattere.

Quanto poi alla definizione degli enti e delle aziende di carattere regionale di cui all'art. 4 lettera *b*) dello Statuto, la Corte ha già avuto occasione d'interpretare questa norma, affermando (sentenza 50/1958) che trattasi degli istituti e delle aziende che svolgono un'attività specializzata e che, per le categorie delle persone nel cui interesse operano e per i fini particolari che perseguono, possono qualificarsi «regionali». A ciò si aggiunga, d'altra parte, che anche per questa materia deve essere rispettato il limite che il carattere territoriale della Regione impone all'efficacia delle sue leggi.

Secondo questa interpretazione dell'art. 4 lettera *b*) dello Statuto sardo appare evidente l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale in esame, che ha

definito quali enti ed aziende di credito di carattere regionale gli enti e le aziende che abbiano nel territorio della Regione «la loro sede centrale ovvero ivi svolgono la loro attività prevalente» e che ha sancito norme che attribuiscono alla Regione poteri di supremazia e di controllo sull'attività di questi enti. In tal modo la Regione ha violato la norma statutaria in quanto ha trascurato i caratteri che devono essere propri degli enti e delle aziende di credito regionali, ha esteso l'efficacia della propria legge oltre il territorio della Regione per quegli enti che non esercitano la propria attività esclusivamente in Sardegna ed ha dettato norme che esorbitano dai limiti della propria competenza, che riguarda soltanto l'istituzione e l'ordinamento degli enti e delle aziende di credito di carattere regionale e non anche l'attività degli enti stessi.

3. Ma a prescindere dai rilievi che precedono e che da soli rendono evidente l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 e della maggior parte delle norme impugnate, che dipendono da detto art. 1, tutta la legge appare viziata da grave illegittimità costituzionale, solo che si considerino i principi ai quali si ispira la legge regionale circa l'ordinamento dei servizi della Regione, relativamente al credito, con i principi che sono propri delle leggi statali in materia bancaria e che costituiscono uno dei limiti posti alla legislazione regionale dall'art. 4 dello Statuto per la Sardegna.

Per quanto riguarda l'istituzione, l'ordinamento, la fusione e l'incorporazione degli enti e delle aziende di credito d'interesse regionale, la l. reg. 7 novembre 1956 (art. 2, 3 e 9 u.c.) attribuisce la competenza alla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico consultivo, istituito con la legge regionale 27 giugno 1950 n. 32. Trattasi di ampi poteri di amministrazione attiva e di controllo (art. 3, 7 comma 1, 9) da esercitarsi dalla Regione in luogo di «tutte le funzioni che le leggi dello Stato attribuiscono al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed al Ministro del Tesoro».

Per quanto riguarda poi l'attività di questi enti e di queste aziende, i poteri della Regione sono non soltanto di vigilanza, ma addirittura di supremazia (ad es. art. 6: «i funzionari dell'Amministrazione regionale possono altresì impartire disposizioni di carattere organizzativo, contabile ed amministrativo che devono essere convalidate dall'Assessore alle finanze»). Fra l'altro gli organi regionali possono imporre determinate direttive all'attività bancaria anche per fattispecie concrete (articolo 7 lettere a, b, c), i controlli sono previsti preventivi, repressivi e sostitutivi e l'osservanza delle norme regionali è assicurata da particolari sanzioni (art. 5, 6, 8, 9 e 10). A questo riguardo la legge in esame afferma che nulla è rinnovato rispetto ai provvedimenti di carattere regionale e d'interesse nazionale che saranno adottati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio o dalla Banca d'Italia per tutto il territorio dello Stato (ciò, del resto, «fino a quando non saranno emanate apposite norme con successive leggi regionali»: art. 2), ma da vari articoli della legge (art. 3, 4 comma 3, 7 lettere a, b, c, 10) appare evidente che le funzioni del Comitato interministeriale, del Ministero del Tesoro e della Banca d'Italia — che è l'organo esecutivo — da esercitarsi in concreto sull'attività bancaria regionale, sono state sostituite dalle funzioni degli organi della Regione.

Queste norme sono in contrasto inconciliabile con i principi ai quali si ispirano le leggi dello Stato 7 marzo 1938 n. 141 e 7 aprile 1938 n. 636 e successive modificazioni, comunemente indicate come «legge bancaria».

Come è stato già ricordato la funzione creditizia è considerata da lungo tempo — e non soltanto in Italia — di pubblico interesse immediato, in tutta la sua estensione, perché la circolazione creditizia influisce decisamente sul mercato monetario, che è nazionale e che quindi impone una disciplina rigorosamente unitaria. Perciò in primo luogo, secondo la legge bancaria, la cura della funzione creditizia è rigorosamente accentrata in organi statali (art. 11 e ss. l. 7 marzo 1938 n. 141 e 7 aprile 1938 n. 636 e successive modificazioni) attribuendosi alla Banca d'Italia, nelle funzioni indubbiamente statali dell'Ispettorato del credito, l'esercizio del controllo bancario (art. 1, 2 e 6

d.l.C.P.S. 17 luglio 1947 n. 691). In secondo luogo — sempre per queste esigenze di disciplina unitaria — le funzioni creditizie possono essere esercitate soltanto da coloro che abbiano ottenuto dallo Stato il riconoscimento di tale potere (art. 1 e 2 della legge bancaria sopra citata).

Ciò posto, appare chiaro che dall'art. 4 lettera *b*) dello Statuto derivano alla Regione poteri di iniziativa circa l'istituzione e l'ordinamento degli enti e delle aziende di credito di carattere regionale; può anche ammettersi che la Regione, attraverso le necessarie autorizzazioni, possa negare o consentire, proprio in funzione degli interessi regionali, l'istituzione degli enti e delle aziende sopra indicate. Ciò è conforme al principio della distribuzione funzionale del credito, che è proprio della legge bancaria e che è in armonia col sistema delle autonomie regionali, destinate ad adeguare l'ordinamento giuridico alle esigenze locali, secondo la diversità dei bisogni. Anche prima della legge bancaria non mancavano, del resto, in Italia fiorenti istituti di credito la cui disciplina statutaria doveva essere approvata da enti locali; e vi sono tuttora istituti di credito di diritto pubblico, sui quali gli enti locali esercitano vari poteri, col pieno rispetto della legge bancaria.

Ma è ovvio che i poteri della Regione non possono escludere i poteri che la legge conferisce agli organi statali (artt. 5 e 28 della legge bancaria) circa l'istituzione e l'ordinamento degli enti e delle aziende di credito. Se la Regione sarda potesse a suo beneplacito istituire ed ordinare tutti gli enti e tutte le aziende bancarie di carattere regionale che le sembrassero opportune nel proprio interesse, verrebbe violato il principio fondamentale della cura unitaria della funzione creditizia, che deriva dall'esigenza di garantire la sicurezza del risparmio e di assicurare l'ordine monetario su base nazionale e che è caratteristico della vigente legge bancaria.

In sede di norme d'attuazione o in occasione dell'adeguamento della legislazione statale alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni, ai sensi della disp. IX della Cost., la collaborazione fra la Regione e lo Stato potrà essere disciplinata a questo riguardo nel modo più opportuno, anche col riconoscimento alla Regione di poteri più vasti di quelli che oggi sono consentiti dai principi delle leggi vigenti. Ma non potrà mai avvenire che l'organo statale non si riservi in definitiva poteri decisivi circa la istituzione degli enti di credito di carattere regionale, a meno che non muti radicalmente tutto il sistema dell'attuale disciplina statale sul credito e sul risparmio.

Del resto le norme per l'attuazione dell'art. 17 lett. *e*) dello Statuto della Sicilia (D.P.R. 27 giugno 1952 n. 1133), che in materia di credito, di assicurazioni e di risparmio attribuisce alla Regione siciliana poteri assai più vasti di quelli statutariamente riconosciuti alla Regione sarda nella stessa materia, sono una conferma di questa esigenza. Infatti le norme d'attuazione del D.P.R. 27 giugno 1952 n. 1133 riconoscono alla Sicilia vasti poteri di iniziativa, istruttori ed anche d'amministrazione attiva, ma con vari accorgimenti giuridici (necessità di pareri vincolanti del Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio per il tramite della Banca d'Italia, approvazioni del Presidente della Regione d'intesa col Ministro del Tesoro, poteri della Regione, fermi restando tutti i poteri degli organi statali previsti dalla legge bancaria) è stato riservato allo Stato il potere di decidere, in definitiva, sull'opportunità d'attribuire le funzioni creditizie ad istituti e ad aziende operanti esclusivamente nel territorio regionale sull'adeguatezza dei relativi ordinamenti «ai principi e agli interessi cui s'ispira la legislazione dello Stato sulla disciplina del credito e del risparmio» (art. 3 delle disp. art. cit.).

Le stesse considerazioni valgono per i poteri di supremazia e per i controlli regionali sull'attività bancaria. Il principio a cui si ispira la legge statale è che la funzione di controllo sia esclusiva degli organi dello Stato e in primo luogo della Banca d'Italia (art. 2, 10, 25 e ss. della legge bancaria; art. 1, 2 e 6 d.l.C.P.S. 17 luglio 1947 n.

691), come è esclusivo dei competenti organi statali e della Banca d'Italia il potere di dirigere quest'attività in funzione dell'interesse nazionale più volte ricordato, al quale l'interesse regionale non può che essere subordinato.

Del resto anche le norme d'attuazione per la Sicilia, già ricordate, dispongono all'art. 10 che il controllo sull'attività degli istituti e delle aziende di credito operanti in Sicilia «resta devoluto esclusivamente alla Banca d'Italia».

Ciò non toglie, evidentemente, che a suo tempo la legislazione statale, ove ciò sia ritenuto opportuno, possa decentrare verso gli organi della Regione determinati poteri di controllo sull'attività bancaria regionale: ma i principî della legislazione vigente non consentono questa ipotesi che, perciò, potrebbe essere regolata soltanto da leggi dello Stato.

Allo stato dei principî delle leggi bancarie in vigore tutta la l. reg. 7 novembre 1956 è viziata da illegittimità costituzionale in quanto le sue norme sono in aperto contrasto con i principî stessi.

P. Q. M. LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata dal Consiglio della Regione della Sardegna il 7 novembre 1956 e riapprovata il 6 marzo 1958, recante «disposizioni per l'ordinamento dei servizi nella Regione relativamente al credito».

SENTENZA — (13 dicembre) 28 dicembre 1962 n. 127 — Pres. Ambrosini — Rel. Branca — Pres. Reg. siciliana (avv. Ausiello Orlando) — Pres. Cons. Ministri (Avv. Stato Arias).

Regione siciliana - Credito e risparmio - Art. 9 comma 2 D.P.R. n. 1133 del 1952 (norme di attuazione in materia di credito e risparmio) - Persistenza del potere del Governatore della Banca d'Italia per la nomina dei liquidatori degli istituti di credito operanti solo in Sicilia - Attribuzione all'assessore regionale alle finanze del potere di nomina di amministratori e del Presidente del Collegio Sindacale - Preteso contrasto con art. 20 comma 1 e 17 lett. e St. Reg. sic. - questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione siciliana in sede di conflitto di attribuzione - Rispondenza del sistema all'esigenza di un controllo statale più penetrante della attività creditizia in caso di funzionamento anormale dell'impresa bancaria - Ordinanza di manifesta infondatezza.

Regione siciliana - Credito e risparmio - Nomina di commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza di Monti di credito su pegno operanti esclusivamente in Sicilia - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione siciliana - Competenza del Governatore della banca di esaminare provvedimenti a norma dei capi 2 e 3 del titolo VII della legge bancaria in forza del rinvio contenuto nell'art. 9 comma 2 delle norme di attuazione (D.P.R. n. 1133 del 1952).

Regione siciliana - Credito e risparmio - Potestà amministrativa dello Stato - Esercizio da parte della Regione - Necessità della previa emanazione di direttive statali.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 comma 2 del D.P.R. 27 giugno 1952 n. 1133 (contenente norme di attuazione in materia di credito e risparmio) proposta dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 20 comma 1 e 17 lett. E) dello statuto regionale siciliano. In materia di legislazione regionale concorrente si devono conciliare gli interessi regionali con quelli nazionali (presenti in ogni attività esercitata dalle aziende di credito). Il sistema adottato (e non spetta alla Corte Costituzionale esaminarne la opportunità ed il grado di efficienza in

comparazione ad altri possibili) risponde all'esigenza del controllo statale sull'attività creditizia attuandosi con strumenti diversi a seconda del funzionamento normale e anormale dell'impresa bancaria operante solo in Sicilia. Nella prima ipotesi i provvedimenti di autorizzazione e di nomina sono riservati all'assessore regionale, nella seconda si ha un più penetrante intervento dell'organo di vigilanza dell'attività creditizia e, fra l'altro, resta al Governatore della Banca d'Italia il potere di nomina dei commissari straordinari e dei liquidatori, coi relativi comitati di sorveglianza. Tale sistema nel suo complesso, non compromette l'autonomia regionale e la norma impugnata non rappresenta una deviazione dai principi informatori delle norme di attuazione riguardanti il credito e il risparmio, essendo diverso il compito di amministrare una azienda efficiente rispetto all'amministrazione di una azienda dissestata in condizioni analoghe a quelle che conducono al fallimento (liquidazione coatta amministrativa) ed apparendo normale che la scelta di commissari sottoposti a vigilanza venga demandata all'ente di vigilanza che resta, anche in Sicilia, la Banca d'Italia con il suo Governatore.

Spetta al Governatore della Banca d'Italia il potere di emanare provvedimenti a norma dei capi II e III del titolo VII della legge bancaria ed in particolare di nominare i commissari liquidatori ed il comitato di sorveglianza dei monti di credito su pegno operanti esclusivamente in Sicilia, in quanto l'art. 2 lett. E) delle norme di attuazione in materia di credito e risparmio (D.P.R. 27 giugno 1952 n. 1133), si riferisce soltanto alla ipotesi della nomina di amministratori e di sindaci in condizioni di normale funzionamento dell'ente, mentre l'art. 9 comma 2 delle medesime disposizioni di attuazione (la cui incostituzionalità viene contestualmente dichiarata manifestamente infondata dalla Corte) rinvia alle disposizioni delle leggi bancarie (legge n. 141 del 1938) che attribuiscono al Governatore della Banca d'Italia il potere di nomina dei liquidatori (nomina che presuppone gravissime irregolarità di funzionamento dell'azienda).

La regione Siciliana non può esercitare la potestà amministrativa statale in materia di credito per la mancata emanazione di direttive statali al riguardo.

... OMISSIS ...

RITENUTO IN FATTO. — 1. Il Governatore della Banca d'Italia con atto del 12 febbraio 1962, a norma dell'art. 9 secondo comma disp. attuaz. emanate col D.P.R. 27 giugno 1952 n. 1133, ha nominato il commissario liquidatore e i membri del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Naso (Messina).

Avverso tale provvedimento il Presidente della Regione siciliana ha tempestivamente sollevato conflitto di attribuzione con ricorso notificato il 20 aprile 1962 e depositato il 27 aprile 1962.

2. Col primo motivo la Regione lamenta la violazione dell'art. 20, primo comma, prima parte, in relazione all'art. 17 lett. e), St. sic., il quale ultimo attribuisce le funzioni esecutive e amministrative in materia di credito e risparmio al Presidente e agli assessori regionali. Con questa norma statutaria contrasterebbe l'art. 9 secondo comma disp. attuaz. (citato D.P.R. n. 1133 del 1952), il quale riserva invece allo Stato la competenza nella materia disciplinata sotto i capi II e III del titolo VII della legge bancaria (R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 e successive modificazioni), compresa la competenza, che in particolare è del Governatore della Banca d'Italia, in fatto di nomina dei liquidatori.

Come ha riconosciuto la Corte Costituzionale nella sentenza n. 58 del 1958, la Regione siciliana ha poteri che non si limitano alla istituzione e all'ordinamento degli enti di credito della Regione, ma abbraccia anche l'attività di questi enti: secondo la difesa regionale, nell'esercizio di tali poteri d'amministrazione attiva devono ricomprendersi anche gli atti di nomina dei commissari e del comitato di sorveglianza delle aziende poste in liquidazione con provvedimento regionale.

Perciò il secondo comma delle predette norme d'attuazione sarebbe costituzionalmente illegittimo ed all'uopo la Regione siciliana solleva incidentalmente questione di legittimità costituzionale in riferimento al citato art. 17 lett. e) St. reg. Poiché il provvedimento impugnato è stato preso a norma di questo secondo comma, la questione di legittimità costituzionale ha carattere di pregiudizialità ai fini della decisione del conflitto di competenza.

La Regione non pone in dubbio il carattere di pubblico interesse nazionale della funzione creditizia; ma osserva come tale principio di unitarietà e statualità debba essere temperato con le esigenze particolari che si sono tradotte nell'attribuzione statutaria di potestà alla Regione siciliana: il primo comma dell'art. 9 ha trovato questo sistema di temperamento attribuendo allo Stato (Banca d'Italia) il potere di proporre la liquidazione e alla Regione il potere di emanare il provvedimento relativo. Ciò che invece non ha fatto il secondo comma, il quale, riserbando allo Stato (Governatore della Banca d'Italia) il potere di nomina dei liquidatori, si è anche messo in contrasto col sistema che domina nelle stesse norme d'attuazione.

Col secondo motivo la Regione lamenta in via subordinata che l'atto del Governatore della Banca d'Italia abbia violato l'art. 20 primo comma secondo parte dello Statuto regionale in virtù del quale il Presidente e gli assessori svolgono nelle materie riservate allo Stato un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato. In forza di questa norma, anche se il primo motivo fosse respinto e la nomina dei liquidatori fosse atto di competenza statale, tale nomina spetterebbe ugualmente agli organi della Regione quali organi di decentramento statale: infatti questo decentramento funzionale, secondo la difesa della Regione, è stato già attuato con la norma statutaria, dimodiché non rappresenta una semplice possibilità da realizzarsi caso per caso, condizionatamente alla emanazione di direttive statali.

3. La Presidenza del Consiglio è intervenuta, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni depositate il 10 maggio 1962.

Essa oppone innanzi tutto un'eccezione di inammissibilità poiché la questione di legittimità costituzionale non sarebbe rilevante ai fini del giudizio promosso per conflitto di competenza: infatti, anche dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, D.P.R. n. 1133 del 1952, la competenza nella materia ivi disciplinata non spetterebbe senz'altro alla Regione poiché occorrerebbero altre norme d'attuazione, assolutamente necessarie per il passaggio di funzioni alla Regione.

Nel merito l'Avvocatura dello Stato richiama la sentenza n. 44 del 1958 della Corte Costituzionale secondo cui la norma impugnata non contrasta «col sistema adottato per regolare i rapporti tra lo Stato e la Regione siciliana in materia di credito e risparmio»; ricorda inoltre che in una successiva sentenza (n. 58 del 1958) è stato affermato, per la Sardegna ma con richiamo anche alla Regione siciliana, come il potere di dirigere e controllare l'attività creditizia debba essere unitario, cioè statale, poiché la circolazione creditizia influisce decisamente sul mercato monetario nazionale, per cui occorre riservare all'organo statale poteri decisivi a tutela degli interessi generali.

In relazione al secondo motivo (violazione dell'art. 20, primo comma, seconda parte, St. Reg. sic.) l'Avvocatura dello Stato ribatte che la norma statutaria prevede solo la possibilità d'esercizio, da parte degli organi regionali, di funzioni statali, esercizio che non sarebbe consentito senza la previa emanazione di direttive statali: la debolezza della tesi regionale sarebbe tra l'altro confermata dal rilievo che, se essa fosse esatta, agli organi dello Stato sarebbe precluso l'esercizio di ogni attività amministrativa in Sicilia.

L'Avvocatura conclude rilevando che la Regione si è sempre dimostrata acquiescente alla competenza degli organi dello Stato in materia bancaria.

... OMISSIS ...

CONSIDERATO IN DIRITTO. — La Regione siciliana sostiene che la nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza dei monti di credito su pegno di 2^a categoria operanti esclusivamente in Sicilia spetti all'assessore regionale delle finanze: ciò perché in virtù delle norme d'attuazione, emanate nella materia del credito e risparmio (art. 2 lett. *c*), e l. 10 maggio 1938 n. 745 (artt. 5 e 8) l'assessore alle finanze ha i poteri che aveva prima il Governatore della Banca d'Italia, di nominare una parte degli amministratori e il presidente del collegio sindacale di quelle stesse aziende di credito.

Non ci sono motivi perché questa tesi, già respinta in una precedente sentenza (n.44 del 1958), possa essere accolta nel presente giudizio. Una cosa è la nomina di amministratori e di sindaci d'un ente che deve esercitare attività creditizia ed altra è la nomina dei liquidatori d'un ente che invece, normalmente per gravissime irregolarità di funzionamento, deve essere posto sulla strada della cessazione di quella attività creditizia.

Al primo caso si riferisce l'art. 2 lett. *e*) delle norme di attuazione, non estensibile ad altre ipotesi da quelle in esso contemplate; al secondo si riferisce invece l'art. 67, quinto comma, del r.d. n. 141 del 1938 e successive modificazioni (legge bancaria), al quale, oltretutto agli altri articoli del capo III e del capo precedente, rinvia l'art. 9, secondo comma, delle stesse norme d'attuazione.

2. Appunto questo art. 9 secondo comma è impugnato, subordinatamente e incidentalmente, dalla Regione: se esso va inteso nel senso che è riservata allo Stato (o meglio, al Governatore della Banca d'Italia) anche la nomina dei liquidatori dei monti di credito su pegno, ciò contrasterebbe con l'art. 20, primo comma, prima parte, St. reg. sic.; il quale invece attribuisce proprio agli organi regionali lo svolgimento delle funzioni amministrative ed esecutive concernenti, fra l'altro, la disciplina del credito e del risparmio nell'interesse della Sicilia (art. 17 lett. *e*).

La questione è manifestamente infondata.

Si è in materia di legislazione regionale concorrente e si devono conciliare gli interessi della Regione siciliana con quelli nazionali: interessi, questi ultimi, che in verità sono presenti, come riconoscono la stessa Costituzione (art. 47) e la legge bancaria (art. 1-2 citato R.D. del 1938 n. 141), in ogni attività esercitata dalle aziende di credito, comprese dunque le banche operanti esclusivamente in Sicilia.

I modi come la conciliazione si poteva attuare erano diversi, ma non spetta alla Corte Costituzionale esaminare perché se ne sia adottato uno piuttosto d'un altro e se quello impiegato sia più opportuno o efficiente degli altri che si potevano impiegare. Basterà solo constatare che il sistema adottato risponde all'esigenza d'un controllo statale su tutto l'esercizio dell'attività creditizia e che questo controllo si attua con strumenti diversi a seconda del funzionamento, normale o anormale, dell'impresa bancaria.

Infatti, quanto all'attività ordinaria delle aziende di credito (operanti solo in Sicilia), l'interesse nazionale è difeso dalla possibilità d'impedire, su iniziativa del Ministro o della Banca d'Italia, l'emanazione dei provvedimenti d'autorizzazione e di nomina, peraltro riservati all'assessore regionale; quanto invece alle aziende di credito che accusino irregolarità di funzionamento o di rendimento, la stessa pericolosità di tale situazione ha suggerito un più penetrante e diretto intervento dell'organo di vigilanza dell'attività creditizia che si svolge nell'intero territorio nazionale: l'iniziativa per lo scioglimento degli organi amministrativi bancari o per la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa bancaria resta alla banca d'Italia, così come al suo Governatore rimane il potere di nomina dei commissari straordinari e dei liquidatori coi relativi comitati di sorveglianza.

Questo sistema, nel suo complesso, non compromette l'autonomia regionale perchè anzi i provvedimenti essenziali relativi all'attività creditizia di interesse regionale, cioè le autorizzazioni, la nomina degli amministratori di certe banche, lo scioglimento dei consigli d'amministrazione, l'ordine di liquidazione amministrativa delle aziende, sono emanati dall'assessore regionale. D'altronde, una volta ammesso che l'interesse dello Stato è presente in qualunque attività d'esercizio del credito, risulta naturale che il riconoscimento dei suddetti poteri non abbia importato né importasse l'attribuzione, all'organo regionale, di tutta la potestà amministrativa inerente al controllo del credito.

In particolare poi, non sembra che la norma impugnata rappresenti una deviazione dal sistema adottato con l'insieme delle norme di attuazione riguardanti il credito e il risparmio. Infatti da un lato la nomina d'alcuni organi d'amministrazione ordinaria è provvedimento che si ispira a esigenze diverse da quelle che presiedono alla nomina dei commissari straordinari e dei liquidatori: il compito di amministrare un'azienda efficiente è diverso dal compito di governarla quando essa è stata male amministrata o si trova in condizioni analoghe a quelle che conducono al fallimento (liquidazione coatta amministrativa a norma di legge fallimentare e della legge bancaria); sì che non v'è niente di strano che in un caso la potestà di nomina sia attribuita all'autorità regionale, nell'altro al Governatore della Banca d'Italia. Dall'altro lato è una disciplina non propriamente abnorme quella per cui la scelta di commissari sottoposti a vigilanza sia demandata all'ente di vigilanza nazionale piuttosto che all'organo politico amministrativo regionale: ente di vigilanza che, non avendo il suo sostitutivo nella Regione, è precisamente, anche in Sicilia, la Banca d'Italia col suo Governatore.

3. La Regione sostiene, in via subordinata, che, ammessa la potestà amministrativa dello Stato, l'esercizio di questa potestà spetterebbe ugualmente all'organo della Regione poiché alla Regione, a norma dell'art. 20, primo comma, seconda parte, spetta l'esercizio della potestà amministrativa statale anche in materia di credito (art. 17 lett. e, St. sic.); ma neanche questa tesi può essere accolta poiché, come la Corte ha ribadito in una recente sentenza (n. 83 del 1962), l'esercizio di tale potestà da parte dell'organo della Regione richiede l'emanazione di direttive statali, che in questo caso sono mancate.

P. Q. M. LA CORTE COSTITUZIONALE

a) *dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, D.P.R. 27 giugno 1952 n. 1133 (contenente norme d'attuazione in materia di credito e risparmio), proposta dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 20 primo comma, e 17, lett. e) St. reg. sic.;*

b) *dichiara che spetta al Governatore della Banca d'Italia il potere di emanare provvedimenti a norma dei capi II e III titolo VII legge bancaria e, in particolare, di nominare i commissari liquidatori e il comitato di sorveglianza dei monti di credito su pegno operanti esclusivamente in Sicilia e respinge pertanto il ricorso di cui in epigrafe.*

CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza 15 dicembre 1967, n. 137; Pres. AMBROSINI P., Rel. SANDULLI; Pres. Cons. ministri (avv. dello Stato Guglielmi) c. Pres. Giunta regionale Friuli Venezia Giulia (Avv. Sivieri).

Friuli Venezia Giulia - Cassa di risparmio di Gorizia - Sezione di credito fondiario - Estensione della competenza a tutto il territorio della Regione - Incostituzionalità.

È incostituzionale il testo legislativo, approvato dal Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia il 16 novembre 1966 e riapprovato il 17 gennaio 1967, intitolato

«estensione della competenza territoriale della Sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia a tutto il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia».

La Corte, ecc. — *Fatto.* — Con ricorso notificato al Presidente della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia il 3 febbraio 1967 e depositato presso questa corte il 9 successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, autorizzato con deliberazione del consiglio stesso in data 2 febbraio, ha impugnato la legge della anzidetta Regione approvata dal Consiglio regionale il 16 novembre 1966 e riapprovata il 17 gennaio 1967, intitolata «Estensione della competenza territoriale della Sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia a tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia».

Il testo legislativo si compone di un unico articolo, del quale il riferito titolo indica esaurientemente il contenuto.

Il ricorso denuncia che esso, in violazione dell'art. 5, n. 8, dello Statuto regionale (il quale riconosce alla Regione competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento delle casse di risparmio), ha per oggetto la disciplina del credito fondiario, che è materia di interesse nazionale e di spettanza statale.

Inoltre il testo legislativo violerebbe i principi generali delle leggi dello Stato in materia di credito fondiario, nonché gli interessi nazionali, e perciò violerebbe i limiti generali indicati nell'art. 4 e richiamati nell'art. 5 dello Statuto.

Infine esso sarebbe illegittimo anche perché, pur avendo forma di legge, si risolverebbe sostanzialmente in un atto amministrativo di autorizzazione, e la Regione, ove pur dovesse ammettersi che la materia regolata rientri nell'ambito dell'«ordinamento delle casse di risparmio», non sarebbe legittimata ad emanarla, non essendo finora intervenute le norme di attuazione dello Statuto nella stessa. (*Omissis*).

Diritto. — 1. Dispone l'articolo unico del testo legislativo regionale impugnato in via di sindacato preventivo di costituzionalità: «La competenza territoriale della Sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia, già istituita con r. decreto legge 24 febbraio 1938 n. 256, convertito nella legge 3 giugno 1938 n. 1088, è estesa a tutto il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia».

In base alla normativa vigente l'anzidetta Sezione della Cassa goriziana è abilitata, nell'ambito della Regione, all'esercizio del credito fondiario solo nella provincia di Gorizia e in taluni comuni delle province di Trieste e di Udine (legge 16 novembre 1939 n. 1797, art. 1). L'intento del legislatore regionale è stato perciò quello di estendere l'ambito territoriale entro il quale la Sezione è attualmente abilitata a praticare il credito specializzato per il quale fu istituita.

Il punto centrale della controversia, cui corrisponde il primo e fondamentale motivo del ricorso, riguarda lo stabilire se il provvedimento regionale attenga o non alla materia dell'«ordinamento delle casse di risparmio, delle casse rurali, degli enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione», materia che è la sola per la quale lo Statuto regionale attribuisca alla Regione giuliana potestà legislativa nel campo del credito (art. 5, n. 8). Una volta escluso, infatti, che la portata di esso si mantenga nei limiti di tale materia, gli altri motivi d'impugnativa rimarrebbero assorbiti.

2. Si può osservare in primo luogo che il credito fondiario, mentre da un lato non rientra nei compiti istituzionali come della generalità degli istituti di credito, così delle casse di risparmio (tanto che per la istituzione della Sezione della Cassa goriziana a esso preposta fu necessario un provvedimento legislativo *ad hoc*), non può considerarsi rientrante nemmeno tra i «finanziamenti delle attività economiche nella Regione» cui ha riguardo l'art. 5, n. 8, dello Statuto del Friuli Venezia Giulia.

Per esso comunque, date le caratteristiche del suo esercizio, il quale si realizza attraverso la emissione di cartelle poste in circolazione sul mercato nazionale dei titoli

quotati in borsa, valgono a maggior ragione quelle esigenze di indirizzo unitario, e perciò nazionale, del mercato creditizio che questa corte già ha avuto occasione di affermare con la propria sentenza n. 58 del 1958. In quella occasione, e, si noti, con riferimento a una Regione come la Sardegna, alla quale le norme statutarie, oltre che in materia di «ordinamento» di istituti di credito, attribuiscono poteri anche in ordine alla «istituzione» di essi e alle «relative autorizzazioni», venne precisato che, data la direzione unitaria che la legislazione, per la natura e l'importanza degli interessi coinvolti, ha voluto conferire al settore del credito, riservando allo Stato il potere di decidere in definitiva circa l'ammissione in esso di nuovi esercizi e circa l'intensificazione delle presenze già in esso esistenti (legge 7 marzo 1936 n. 141, legge 7 aprile 1938 n. 636, decreto legisl. 17 luglio 1947 n. 691), non è possibile riconoscere alle norme che prevedono poteri regionali in materia un significato tale, per cui le Regioni potrebbero a loro esclusivo beneplacito, incrementare le presenze operative nel settore. Ciò inerisce al fatto che la direzione unitaria rappresenta per il settore in questione un principio di base dell'ordinamento.

3. Ma, a parte le considerazioni che precedono, la corte ritiene di potere escludere che l'oggetto del testo legislativo impugnato rientri nel concetto di «ordinamento» degli istituti di credito, cui si riferisce la norma statutaria invocata dalla Regione.

Oltre che dalle discussioni svoltesi nei due rami del Parlamento in occasione dell'approvazione dello Statuto regionale e dalle dichiarazioni allora fatte dal rappresentante del Governo durante i lavori del Senato, essa trae il proprio convincimento dal raffronto con le norme riflettenti le competenze regionali in materia di istituti di credito contenute negli statuti delle altre Regioni. Lo Statuto della Regione sarda attribuisce a quest'ultima (come si è già accennato) poteri in materia di «istituzione» e di «ordinamento» di istituti di credito, nonché nella materia delle «relative autorizzazioni» (art. 4, lett. *b*), tenendo in tal modo distinto dagli altri due il concetto di «ordinamento» degli istituti, con la conseguenza che i poteri relativi a questo non possono considerarsi comprensivi di quelli relativi alla «istituzione» di istituti di credito e alle «relative autorizzazioni». A sua volta lo Statuto del Trentino Alto Adige, il quale, al pari di quello del Friuli Venezia Giulia, all'art. 5, n. 4, attribuisce alla Regione poteri in materia di «ordinamento» degli istituti di credito, se ha voluto conferirle altresì poteri in materia di autorizzazione all'apertura e al trasferimento di sportelli bancari, lo ha fatto con una disposizione *ad hoc* (art. 8). Analogamente il decreto pres. 27 giugno 1952 n. 1133, contenente le norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio, tiene distinte dall'«ordinamento» degli istituti di credito (art. 2, lett. *a*) le autorizzazioni a istituirli, fonderli, trasferirli, ecc. (art. 2, lett. *b* e *c*). Allorquando il Parlamento ebbe a elaborare lo Statuto speciale per il Friuli Venezia Giulia, esisteva dunque, nella normativa statale riguardante i poteri regionali, a proposito degli istituti di credito, un concetto di «ordinamento» notevolmente circoscritto, e nettamente differenziato da quelli di «istituzione degli istituti stessi e dalla materia delle autorizzazioni occorrenti all'esercizio delle attività creditizie. E, come già si è accennato, gli atti parlamentari confermano che appunto a un ben circoscritto concetto di «ordinamento» il Parlamento intese attenersi anche a proposito della nuova Regione.

L'attribuzione a questa di poteri in materia di «ordinamento» di istituti di credito non può riguardare dunque, oltre ai poteri relativi alle strutture organizzatorie e alle modalità di funzionamento degli istituti, anche quelli relativi alla creazione di nuovi istituti di credito o alla sfera d'azione di quelli esistenti.

4. Evidentemente consapevole della difficoltà di far prevalere la tesi estrema, la difesa della Regione sembra adombrare il concetto che, pur riconoscendosi allo Stato i poteri decisivi in ordine alle presenze operative nel settore del credito, non potrebbe

tuttavia negarsi alla Regione la possibilità di realizzare, mediante «norme di ordinamento allo stato puro», l'ampliamento della sfera d'azione di uno di quegli istituti di credito in ordine al cui «ordinamento» lo Statuto le riconosca potere normativo. Ciò perché, se si è bene intesa la non chiara enunciazione, la normativa regionale in tal modo realizzata avrebbe come unico fine di predisporre uno strumento destinato a operare effettivamente solo a seguito dell'esercizio dei non contestati poteri statali della materia creditizia e non sarebbe destinata a consentire, di per sé sola, e prima dell'esercizio dei poteri statali, se non una estensione, per ora puramente platonica, della sfera d'azione della Sezione della Cassa goriziana ai territori ai quali estende la sua «competenza».

Un assunto siffatto appare però in evidente contrasto con la lettera e con lo spirito del provvedimento impugnato, quali sono stati riferiti al n. 1. Del resto, tanto dalla relazione al disegno di legge regionale, quanto dalle difese regionali del presente giudizio, risulta che col provvedimento in questione la Regione si è proposta di modificare la legge statale n. 1797 del 1939, che è quella dalla quale trae titolo l'attuale campo di attività della sezione.

5. Il primo motivo del ricorso appare perciò fondato. E l'accoglimento di esso dispensa dall'esame delle rimanenti doglianze.

Allo stato la Regione non può dunque, nel quadro esclusivo della sua autonomia, estendere a tutto il proprio territorio la sfera d'azione della Sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia, malgrado si tratti dell'unico organismo locale operante in quel settore creditizio. Peraltro è proprio quest'ultima circostanza far pensare che, nel quadro della necessaria visione del settore, lo Stato, ove possibile, non avrà ragioni di fondo per negare l'espansione a tutto il territorio della Regione di quella sfera d'azione, attualmente limitata a una parte soltanto di esso.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale del testo legislativo approvato dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia il 16 novembre 1966 e riapprovato il 17 gennaio 1967, intitolato «Estensione della competenza territoriale della Sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia a tutto il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia».

CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza 15 dicembre 1967, n. 145; Pres. AMBROSINI P.,
Rel. BENEDETTI; Pres. Cons. ministri (Avv. dello Stato Guglielmi) c. Pres. Regione
siciliana (Avv. Sorrentino).

(Conflitto d'attribuzione)

Sicilia - Credito e risparmio - Amministratori e sindaci di casse di risparmio - Dispensa dalle incompatibilità - Competenza del Comitato interministeriale del credito e del risparmio.

Sicilia - Credito e risparmio - Norme d'attuazione dello Statuto - Questione manifestamente infondata di costituzionalità.

Spetta allo Stato, e per esso al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (e non alla Regione siciliana, e per essa al Comitato regionale), la competenza a concedere dispensa dalle incompatibilità per l'ufficio di amministratore e di sindaco delle casse di risparmio.

Di conseguenza, è da annullarsi la deliberazione 8 novembre 1966, con la quale il Comitato regionale per il credito e il risparmio ha accordato a tre consiglieri d'amministrazione e a un sindaco della Cassa centrale di risparmio per le province siciliane la dispensa dalle incompatibilità previste dagli art. 6 t. u. delle leggi sulle casse di risparmio.

È manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli art. 1, 2 e 10 delle norme d'attuazione dello statuto siciliano in materia di credito e risparmio, emanate con decreto pres. 27 giugno 1952 n. 1133, in riferimento all'art. 20 dello statuto.

La Corte, ecc. — *Fatto.* — Con deliberazione in data 8 novembre 1966 il Comitato per il credito ed il risparmio presso la Regione siciliana accordava a tre consiglieri di amministrazione e ad un sindaco della Cassa centrale di risparmio per le province siciliane la dispensa dalle incompatibilità previste dagli art. 6 del t. u. delle leggi sulle casse di risparmio approvato con r. decreto 25 aprile 1929 n. 967, e 4 del r. decreto legge 24 febbraio 1938 n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938 n. 778.

Contro tale delibera ha proposto ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato in cancelleria in data 16 marzo 1967. (*Omissis*)

Diritto. — 1. La questione deferita alla corte con il ricorso indicato in epigrafe è di stabilire se spetti allo Stato, e per esso al Comitato interministeriale per il credito e risparmio, ovvero alla Regione siciliana, e per essa al Comitato regionale, la competenza ad emettere i provvedimenti di deroga alle incompatibilità per l'ufficio di amministratore e di sindaco delle casse di risparmio, previsti dall'art. 4 del r. decreto legge 24 febbraio 1938 n. 204, integrato dall'articolo unico della legge di conversione 3 giugno 1938 n. 778. Per risolvere tale questione è necessario esaminare il decreto pres. 27 giugno 1952 n. 1133, contenente norme di attuazione dello statuto siciliano in materia di credito e risparmio, poiché di queste disposizioni le parti hanno dato diversa interpretazione per svolgere opposte tesi a sostegno della rispettiva competenza ad emanare i provvedimenti oggetto dell'impugnativa.

L'art. 1 del citato decreto ha istituito presso la Regione un Comitato per il credito ed il risparmio al quale sono state demandate le attribuzioni spettanti al Comitato interministeriale in alcune materie, specificamente indicate nelle varie lettere del successivo art. 2 tra le quali: «l'ordinamento di istituti ed aziende di credito operanti esclusivamente nel territorio regionale» (lett. *a*) e «la nomina di amministratori e sindaci degli istituti ed aziende di cui alla lett. *a*, nei casi in cui dalle vigenti disposizioni è demandata agli organi di vigilanza bancaria» (lett. *e*). L'art. 10 stabilisce, infine, che per tutto quanto non previsto nel decreto di attuazione, e con esso non in contrasto, «si applicano nella Regione le disposizioni dello Stato in materia di difesa del risparmio e disciplina della funzione creditizia e sono competenti gli organi previsti da dette disposizioni». Orbene dal combinato disposto delle norme richiamate può dedursi che nella materia del credito e del risparmio, in cui è riconosciuta alla Regione una potestà legislativa concorrente ai sensi dell'art. 17, lett. *e*, dello statuto, non si è inteso trasferire agli organi regionali una potestà amministrativa piena escludente qualsiasi residua attribuzione di potestà nella stessa materia degli organi statali. Le norme di attuazione hanno per conto assolto lo scopo di precisare, da un canto, le funzioni statali trasferite, facendone una elencazione letterale e tassativa, nella quale non figura puntualmente il potere di deroga in discussione, e di riaffermare, dall'altro, la competenza degli organi centrali in ordine a provvedimenti e funzioni inerenti a questioni d'interesse generale da risolvere in modo unitario su piano nazionale.

Alla stregua di queste considerazioni non può essere condivisa la tesi della difesa della Regione, basata su una interpretazione estensiva delle norme di attuazione, secondo la quale i provvedimenti di dispensa dalle incompatibilità relativi agli amministratori e sindaci, la cui nomina non spetta agli organi di vigilanza, dovrebbero ricomprendersi nella materia «ordinamento di istituti e aziende di credito» cui si riferisce la lett. *a* del citato art. 2. Il termine «ordinamento» indica provvedimenti a contenuto generale, mentre la dispensa dalle incompatibilità è un provvedimento a contenuto particolare che riguarda persone determinate. Neppure è esatto sostenere

che quando si tratti delle nomine di competenza della Regione ai sensi della lett. e la facoltà di dispensa debba ritenersi compresa nel potere di nomina. A parte il fatto che tale potere, come la corte ha avuto occasione di precisare (sent. n. 44 del 1958), si riferisce a pochissimi casi ben circostanziati, tra i quali per le casse di risparmio la nomina dei soli presidenti e vicepresidenti, è da osservare che il provvedimento di dispensa si distingue da quello di nomina, sia per il procedimento di formazione, sia per la diversità del contenuto e delle ragioni che ne giustificano l'adozione.

Sotto il primo aspetto è da tener presente che trattasi di provvedimento di un organo collegiale emesso previo parere favorevole del ministro dell'interno, parere vincolante e quindi decisivo. Elemento quest'ultimo degno di particolare rilievo ove si consideri che con le norme di attuazione sono state demandate agli organi regionali alcune funzioni spettanti al Comitato interministeriale e ad altri organi centrali, quali il ministero del tesoro e la Banca d'Italia, ma non anche le attribuzioni in materia di competenza del ministro dell'interno. Evidente è poi la diversità del contenuto e delle ragioni giustificatrici dell'atto di dispensa perché la rimozione di una causa di incompatibilità, che è cosa ben diversa dalla nomina, è espressione del potere di vigilanza, che, sebbene comporti la valutazione di casi singoli ed esigenze particolari per deliberare in ordine alla opportunità o meno di consentire il contemporaneo esercizio di differenti uffici, riguarda nondimeno materia di estrema delicatezza che il legislatore nel suo prudente ed insindacabile apprezzamento ha ritenuto di non dover trasferire per trattarla uniformemente in tutto il territorio dello Stato.

Può pertanto affermarsi che con le norme di attuazione contenute nel decreto pres. n. 1133 del 1952 il potere di dispensa dalle incompatibilità, previsto dalla legge 3 giugno 1938 n. 778, non è stato trasferito alla Regione.

2. Occorre ora esaminare la richiesta formulata dalla difesa della Regione di promuovere in via incidentale, in questo giudizio, la questione di legittimità costituzionale degli art. 1, 2 e 10 delle norme di attuazione in riferimento all'art. 20 dello statuto.

La questione è manifestamente infondata. La censura di incostituzionalità muove dall'erroneo presupposto che in tutte le materie attribuite alla competenza legislativa regionale, e in particolare anche in quelle attribuite alla legislazione concorrente, lo Stato sia tenuto a trasferire alla Regione tutte le competenze amministrative, senza riservare a sé alcun potere. Ciò non è esatto, essendo invece le norme di attuazione destinate tra l'altro a coordinare i poteri normativi statali e regionali, ed essendo chiaro che, specialmente in quelle materie in cui la legislazione regionale sia tenuta a rispettare i principi ed interessi cui si informa la legislazione dello Stato, le norme di attuazione possano e debbano regolare l'attività amministrativa degli organi regionali in modo conforme agli anzidetti principi ed interessi.

Nella materia del credito e risparmio, che è concorrente ai sensi dell'art. 17 dello statuto, devono perciò ritenersi legittime le norme che prevedono l'intervento in sede amministrativa degli organi centrali tutte le volte in cui i provvedimenti da adottare afferiscano ad interessi la cura dei quali lo Stato abbia ritenuto di non dover trasferire per ragioni di unitaria disciplina.

Va pertanto annullata la deliberazione 8 novembre 1966 impugnata con il ricorso in esame.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, la competenza a concedere dispensa dalle incompatibilità per l'ufficio di amministratore e di sindaco delle casse di risparmio ai sensi dell'art. 4 del r. decreto legge 24 febbraio 1938 n. 204, convertito in legge 3 giugno 1938 n. 778; annulla conseguentemente la deliberazione per il credito ed il risparmio.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 15 luglio 1975, n. 208; Pres. BONIFACIO, Rel. ROCCHETTI; Commissario di Stato per la Regione siciliana (Avv. dello Stato Savarese) c. Pres. Regione siciliana (Avv. Villari).

Sicilia - Operazioni di credito agrario - Determinazione dei tassi di interesse da parte del Comitato regionale per il credito e risparmio - Questione infondata di costituzionalità.

È infondata la questione di costituzionalità dell'art. 9, 3° comma, legge approvata dall'Assemblea della Regione siciliana nella seduta del 21 dicembre 1974, concernente «integrazioni e modifiche di norme finanziarie», che demanda al Comitato regionale per il credito e il risparmio il compito di determinare periodicamente la misura del tasso di interesse per operazioni di credito previste dagli art. 9 e 10 legge reg. 9 maggio 1974 n. 9, in riferimento agli art. 17, lett. e, dello Statuto della Regione siciliana e 1, 2 e 10 delle norme di attuazione approvate con d. pres. 27 giugno 1952 n. 1133.

La Corte, ecc. — 1. Con la legge approvata dall'Assemblea il 21 dicembre 1974, recante il titolo «integrazione e modifiche di norme finanziarie», la Regione siciliana adottava una serie di interventi in vari settori dell'economia e specialmente in quelli dell'agricoltura.

Nell'art. 9, 1° e 2° comma, della detta legge veniva disposto un ampliamento dell'ambito di applicazione degli interventi e delle garanzie previsti dagli art. 9 e 10 della precedente legge reg. 9 maggio 1974 n. 9, mentre nel terzo comma si stabiliva che «per la determinazione della misura del tasso di interesse per le operazioni di cui ai commi precedenti (e quindi per quelle ivi richiamate e di cui agli art. 9 e 10 anzidetta legge n. 9 del 1974) si provvede periodicamente con determinazione del Comitato regionale per il credito e il risparmio».

2. Con il ricorso notificato il 30 dicembre 1974, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana impugnava il sopra trascritto 3° comma dell'art. 9 denunciando la violazione dell'art. 17, lett. e, dello Statuto speciale e degli art. 1, 2 e 10 norme di attuazione approvate con d. pres. 27 giugno 1952 n. 1133.

Deduciva al riguardo il Commissario che, essendo la competenza legislativa regionale relativa alla «disciplina del credito» prevista soltanto come concorrente con quella statale, essa importava il rispetto dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato e quindi escludeva ogni intervento della Regione nella determinazione dei tassi nelle operazioni bancarie, la cui materia, incidendo in quella della manovra del credito, doveva intendersi come strettamente riservata allo Stato, ai sensi dell'art. 32 legge bancaria (leggi 7 marzo 1938 n. 141 e 7 aprile 1938 n. 636).

Aggiungeva il Commissario ricorrente che le norme di attuazione di cui al citato decreto presidenziale, le quali avevano istituito presso la Regione un Comitato regionale per il credito e il risparmio (art. 1), ne avevano limitato la competenza ad attività di ordinamento e di organizzazione (art. 2) sotto la stretta vigilanza della Banca d'Italia (art. 3), sì che doveva escludersi ogni sua ingerenza in materia di determinazione dei tassi, rimasta affidata alla competenza dello Stato e regolata dalle «disposizioni» da esso emanate (art. 10).

3. Replicava la Regione, con l'atto di costituzione in giudizio 15 gennaio 1975, che la norma impugnata riguardava non la generale materia del credito e dei relativi tassi, bensì quella particolare dei crediti speciali da inquadrare, non sotto il paradigma del credito di cui all'art. 17 dello Statuto, ma nelle singole materie cui i crediti speciali ineriscono. Ed aggiungeva la Regione che, con la norma impugnata, essa non intendeva modificare i tassi dovuti agli istituti di credito (così detti tassi di riferimento o tassi base) bensì quelli (agevolati) posti a carico del beneficiario, mediante la cui manovra, in

aumento o in diminuzione, essa intendeva determinare (per differenza) i limiti di concorso della Regione nel pagamento degli interessi dovuti per l'operazione.

4. Come si evince dall'impostazione delle tesi contrastanti, premessa alla risoluzione delle questioni di costituzionalità sulle quali la controversia si fonda è l'interpretazione da attribuire alla disposizione impugnata, perché, se dovesse ritenersi esatta quella del Commissario, nessun dubbio potrebbe aversi circa l'illegittimità della norma. Se, infatti, per tasso di interesse da regolarsi periodicamente dal Comitato regionale per il credito, dovesse intendersi quello globale dell'operazione, sarebbe certa l'invasione della competenza statale da parte della Regione perché la manovra dei tassi bancari, anche relativa ai crediti speciali (legge 2 giugno 1961 n. 454, art. 34, legge 17 agosto 1974 n. 397, d. l. 24 febbraio 1975 n. 26, e legge di conversione 23 aprile 1975 n. 125), è compito esclusivo dello Stato, in quanto incidente sulla circolazione creditizia e il mercato monetario e quindi sullo sviluppo economico e la vita stessa del paese (Corte cost. n. 58 del 1958).

5. Non pare tuttavia che l'interpretazione della norma impugnata fornita dal Commissario dello Stato nel suo ricorso possa essere ritenuta esatta.

Ciò perché l'ultimo comma dell'art. 9 che affida al Comitato regionale per il credito e il risparmio la manovra dei tassi, si riferisce alle «operazioni di cui ai comma precedenti» e cioè a quelle indicate negli art. 9 e 10 legge reg. 9 maggio 1974 n. 9. Ora, in tali articoli si prevedono operazioni «a tasso agevolato» fissati rispettivamente nella misura del 3 e del 2%, e nel primo di essi si aggiunge la precisazione (non ripetuta nell'articolo successivo perché ovviamente ritenuta superflua) che trattavasi del «tasso di interesse da porre a carico del beneficiario».

Perciò, quando, nel 3° comma dell'art. 9 impugnato, si parla di misura del tasso di interesse da determinarsi dal comitato periodicamente, deve intendersi per tasso quello agevolato, da corrispondersi dal beneficiario.

6. Né mancano apprezzabili motivi atti a giustificare l'intento del legislatore regionale, volto a determinare periodicamente i tassi, e cioè variare in più o in meno quelli che nella legge base n. 9 del 1974 erano stabiliti in misura fissa del 2 e del 3%. Tali motivi si rinvergono nella situazione economico-finanziaria del momento in cui la legge impugnata è stata emanata. Va infatti ricordato che alla fine del 1974 i tassi bancari crescevano oltre ogni limite conosciuto nella esperienza del passato e quelli dei crediti speciali, e cioè i tassi a base o di riferimento, li seguivano a non grande distanza. Il carico che gli enti pubblici si erano addossati per assicurare al beneficiario un tasso fisso, ordinariamente assai modesto, e cioè la somma stanziata a tale scopo in bilancio, diveniva largamente insufficiente, perché l'onere differenziale cui dovevasi far fronte cresceva in modo rilevante con il crescere del tasso di riferimento.

Per ovviare a tali conseguenze non vi erano che tre vie: lasciare invariata la somma stanziata, riducendo l'importo globale delle operazioni; aumentare, e rilevantemente, la somma stanziata, lasciando invariato l'importo globale delle operazioni; ovvero lasciare invariata la somma stanziata, o aumentarla di quanto possibile, pur lasciando invariato l'importo globale delle operazioni, ma in tal caso, variando in aumento il tasso dell'interesse posto a carico del beneficiario, salvo poi a diminuirlo quando il tasso globale delle operazioni, e cioè quello di riferimento, si fosse ridotto.

La norma impugnata ha prescelto la terza soluzione, facendo ricorso a un meccanismo di variabilità dei tassi agevolati, analogo a quello che lo Stato aveva già adottato, con la legge 17 agosto 1974 n. 397, nella quale (art. 1, 2° comma) è appunto disposto che: «la misura dei tassi agevolati (fissati dal ministero del tesoro di concerto con quelli competenti per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) sarà stabilita in modo che sia conservata rispetto al tasso base di riferi-

mento, deliberato dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la stessa proporzione prima esistente tra tali tassi e i tassi base vigenti anteriormente al 18 luglio 1974». Tale normativa è stata poi confermata e completata con d.l. n. 26 del 1975 e la legge di conversione 125 del 1975, citati.

7. In sostanza, si è portati a ritenere che la Regione abbia inteso, con la norma impugnata, di assumere un provvedimento analogo a quello già adottato dallo Stato. Il che non significa ancora che la Regione avesse il potere di farlo, questione che sarà esaminata più avanti, ma apporta alla tesi dell'interpretazione della norma impugnata, nel senso che essa si riferisca, per attuarne la variazione, ai tassi agevolati e non a quelli di riferimento, un notevole contributo.

E non va trascurato che alla stessa soluzione, in tema di interpretazione della norma, conduce il principio ermeneutico secondo il quale, tra più interpretazioni possibili, deve presceglersi quella più conforme a Costituzione, dopo che, per quanto s'è visto innanzi, la norma, ove si intendesse volta alla variazione dei tassi di riferimento, sarebbe certamente ad essa contraria.

8. Deve pertanto accogliersi, per il significato da conferirsi alla norma impugnata, l'interpretazione fornita dalla Regione e ritenersi, così come essa afferma nelle sue difese, che i tassi, rispetto ai quali si conferiva al Comitato regionale per il credito e il risparmio il compito di variarli, non erano già quelli base o di riferimento, bensì quelli agevolati posti a carico del beneficiario nelle operazioni autorizzate dalle leggi richiamate e, ovviamente, non ancora concluse.

9. A questo punto due profili di costituzionalità devono essere esaminati: il primo attinente al potere della Regione di variare i tassi agevolati, già fissati in una legge regionale, e il secondo relativo alla competenza e legittimazione dell'organo (il Comitato regionale del credito) prescelto per procedere alle relative variazioni.

Quanto al primo profilo, la risposta si ritiene debba essere favorevole alla Regione la quale, se aveva il potere di fissare con una sua legge quei tassi, non si comprenderebbe perché non potesse variarli con un procedimento che trovava in altra legge regionale il suo fondamento e la sua strutturazione.

Quanto al secondo profilo, nessun dubbio che il Comitato regionale del credito, istituito con le norme di attuazione, non abbia tra le sue competenze previste, quella di variare i tassi la cui ordinaria determinazione spetta alla Regione.

Ma tale carenza in ordine alla materia *de qua* non sembra ragione sufficiente per escludere che la Regione potesse utilizzare quell'organo per affidargli un compito nuovo, non estraneo agli interessi a salvaguardia dei quali esso è stato creato con norme di raccordo dei poteri statali e regionali, come sono appunto quelle di attuazione.

Ammesso e dimostrato infatti che la Regione aveva il potere di variare i tassi a carico dei beneficiari, deve anche ritenersi che, per provvedervi, essa potesse giovare di taluno dei suoi organi, previo parere di un organo tecnico consultivo.

Nel caso, l'organo designato a provvedere deve ritenersi sia l'assessore alle finanze e quello chiamato ad esprimere un parere, che la terminologia usata concernente la «determinazione» dei tassi induce a ritenere vincolante, è appunto il Comitato regionale per il credito e il risparmio. Ciò in conformità di quanto previsto nell'art. 1 delle norme di attuazione citate, nelle quali è stabilito che al Comitato regionale sono demandate le attribuzioni (entro i limiti di competenza) spettanti al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e all'assessore alle finanze, e, entro gli stessi limiti, quelli spettanti al ministro del tesoro e al governatore della Banca d'Italia.

10. Tutto ciò, con riferimento alla normativa del tempo in cui la legge regionale è stata adottata e il ricorso è stato proposto, importa che il ricorso stesso debba essere dichiarato non fondato.

Per questi motivi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, 3° comma, legge approvata dall'Assemblea della Regione siciliana nella seduta del 21 dicembre 1974, concernente «integrazioni e modifiche di norme finanziarie»; questione proposta dal Commissario dello Stato, col ricorso, in epigrafe, in riferimento all'art. 17, lett. e, dello Statuto speciale e agli art. 1, 2 e 10 norme di attuazione approvate con d. pres. 27 giugno 1952 n. 1133.

SENTENZA — (2 maggio) 4 maggio 1984, n. 135 — Pres. Elia — Rel. Paladin.

Credito - Ordinamento delle aziende di credito di carattere regionale - Funzione devoluta alla Regione Trentino-Alto-Adige in base allo statuto speciale - Approvazione degli statuti delle aziende di credito e delle relative modifiche - Spettanza alla Regione Trentino-Alto Adige - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza.

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, 1° comma, lett. d, D.P.R. 26 marzo 1977, n. 234 (che attribuisce alla Regione Trentino-Alto Adige la funzione di approvare gli statuti degli enti di credito a carattere regionale, e le relative modifiche), con riferimento all'art. 116 Cost. e agli artt. 4, 5 e 13 dello statuto speciale della Regione del 1948 (come sostituiti dagli artt. 4, 5 e 16 D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670). Fra le funzioni devolute alla Regione Trentino-Alto Adige dallo statuto speciale è compreso infatti l'ordinamento degli enti di credito a carattere regionale; tale funzione implica la competenza della Regione per quanto attiene alla struttura delle aziende in questione, e quindi anche per quanto attiene alla approvazione dei rispettivi statuti e delle relative modifiche.

... OMISSIS ...

Ritenuto in fatto. — 1. Nel corso di due procedimenti relativi all'omologazione di deliberazioni assembleari delle Casse rurali di Tuenno e di Darzo e Lodrone, il Tribunale di Trento ha sollevato — con ordinanze rispettivamente emesse il 20 gennaio e il 24 febbraio 1983 — questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, 1° comma D.P.R. 26 marzo 1977, n. 234 («Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale»), per pretesa violazione degli artt. 4, 5 e 13 legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5, nonché dell'art. 116 Cost. «Nella parte in cui si conferiscono alla Regione Trentino-Alto Adige poteri di vigilanza e di controllo su enti ed aziende di credito», che avrebbero invece dovuto restare riservati alla Banca d'Italia, l'impugnata disciplina di attuazione statutaria eccederebbe, infatti, la previsione dell'art. 5 n. 4 dello statuto speciale: per cui quella Regione non è competente se non in materia di «ordinamento degli enti di credito... a carattere regionale», vale a dire — specifica il giudice *a quo* — in tema di «organizzazione» degli enti medesimi, ad esclusione di tutto ciò che riguarda il «contenuto dell'attività» da questi esercitata. Sicché sarebbe illegittimo l'aver attribuito alla Regione, e non alla Banca d'Italia, l'approvazione delle modifiche statutarie di enti come quelli in considerazione nei procedimenti principali.

2. In entrambi i giudizi instaurati dinanzi alla Corte, si è costituita la Regione Trentino-Alto Adige, per chiedere il rigetto dell'impugnativa.

La competenza spettante in materia alla Regione stessa non sarebbe infatti limitata all'organizzazione delle aziende di credito a carattere regionale, ma si estenderebbe al «momento soggettivo» delle loro peculiari attività, includendo pertanto «le modalità di condotta degli enti» in questione. L'impugnata disciplina di attuazione espliciterebbe, dunque, ciò che dovrebbe già desumersi dallo statuto speciale. E ne darebbe conferma l'atteggiamento della Banca d'Italia, la cui circolare n. 8807 del 21 novembre 1978, indirizzata alle istituzioni creditizie aventi sede nella Provincia di

Trento, precisa — secondo la difesa regionale — che in tema di modifiche statutarie delle Casse in questione l'intervento dell'organo centrale di vigilanza non ha che un «carattere di semplice collaborazione».

3. È inoltre intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo invece che la Corte dichiari inammissibili le impugnative in esame. Da un lato — osserva in tal senso l'Avvocatura dello Stato — il giudice *a quo* «pone come termine di riferimento... la legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 5, laddove lo statuto regionale vigente è quello contenuto nel testo unico approvato con D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670». D'altro lato, entrambe le ordinanze di rimessione trascurerebbero di adempiere a quanto prescritto da questa Corte — in un analogo caso — con la sentenza n. 197 del 1982: cioè non chiarirebbero quale parte della complessa disciplina denunciata debba trovare applicazione nei giudizi *a quibus*, né indicherebbero i contenuti delle delibere sottoposte all'omologazione.

In linea subordinata, però, anche l'Avvocatura dello Stato conclude nel senso dell'infondatezza, dal momento che per «ordinamento» non potrebbero intendersi «gli aspetti puramente strutturali ed interni degli istituti di credito di cui trattasi». Né si potrebbe ignorare che l'art. 11 del vigente statuto attribuisce alle Province di Trento e di Bolzano le autorizzazioni all'apertura ed al trasferimento degli sportelli bancari, confermando con ciò che i poteri spettanti in tal campo alle istituzioni autonome non sono così ristretti come pretende il giudice *a quo*.

Considerato in diritto. — 1. I due giudizi devono essere riuniti e decisi con unica sentenza. In entrambi i casi, infatti, il Tribunale di Trento impugna — con riferimento ai medesimi parametri — l'art. 3, 1° comma, del D.P.R. n. 234 del 1977, «nella parte in cui si conferiscono alla Regione Trentino-Alto Adige poteri di vigilanza e di controllo su enti ed aziende di credito». Più precisamente in entrambi i procedimenti, la questione concerne la lettera *d*) dell'art. 3, 1° comma, per cui «rientrano nella competenza regionale i provvedimenti riguardanti gli enti e le aziende di credito di cui al precedente art. 2 ed aventi in particolare per oggetto... l'approvazione delle modifiche statutarie». Nel motivare sulla rilevanza di tale questione, il Tribunale di Trento chiarisce, in verità, che i due giudizi *a quibus* hanno appunto ad oggetto l'«omologazione della deliberazione delle modifiche statutarie», rispettivamente adottata dall'assemblea della Cassa rurale di Darzo e Lodrone e da quella della Cassa rurale di Tuenno, il 29 maggio 1977 ed il 21 giugno 1981.

2. Ciò posto, vanno respinte le eccezioni d'inammissibilità, preliminarmente avanzate dall'Avvocatura dello Stato.

In primo luogo, è ben vero che il Tribunale di Trento si è rifatto all'originario statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, dimenticando che a seguito della legge cost. 10 novembre 1971, n. 1, lo statuto stesso è stato integralmente novato dal testo unico approvato con il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in applicazione dell'art. 66 legge cit.. Ma, nella sostanza, non sono mutati i parametri che il Tribunale assume a fondamento centrale delle sue censure, vale a dire i disposti che attribuiscono alla Regione competenza legislativa ed amministrativa in materia di «ordinamento degli enti di credito fondiario, di credito agrario, casse di risparmio e casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale». Il citato art. 5 n. 4 dell'originario statuto, cui fanno specifico riferimento le ordinanze in esame, è stato integralmente trasfuso —salve alcune varianti lessicali del tutto secondarie — nell'art. 5 n. 3 del nuovo «testo unificato»; mentre l'invocato art. 13 coincide integralmente con l'attuale art. 16, là dove si dispone che, «nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia». Perciò, in entrambi i sensi, è sufficiente che questa Corte

rettifichi d'ufficio alcuni dati numerici della proposta questione, fermi restando i motivi nei quali si concreta l'impugnativa stessa.

In secondo luogo, è altrettanto vero che i dispositivi delle due ordinanze coinvolgono in blocco l'art. 3, 1° comma, del D.P.R. 234 del 1977, sebbene si tratti di una disciplina assai complessa, che affida alla Regione l'esercizio di una serie di poteri diversi: concernenti sia l'istituzione e l'autorizzazione alla costituzione e alla fusione delle aziende di credito a carattere regionale, sia l'approvazione delle modifiche dei loro statuti, sia l'adozione di altri provvedimenti interessanti l'attività od il funzionamento delle aziende medesime. Ma i dispositivi vanno interpretati e dimensionati collegandoli alle motivazioni che li precedono, dalle quali risulta con chiarezza che entrambi i giudizi concernono modificazioni statutarie deliberate da parte di Casse rurali operanti nell'ambito regionale: modificazioni in parte «autorizzate» dalla Giunta regionale del Trentino-Alto Adige, senza essere state previamente comunicate alla Banca d'Italia, «per la relativa approvazione», ai sensi dell'art. 8 r.d. 26 agosto 1937, n. 1706.

Non si può dunque aderire all'assunto dell'Avvocatura dello Stato, per cui le ordinanze in esame non specificherebbero in qual parte l'impugnata disciplina «sia da applicare ai fini della emittenda decisione». Né, d'altro canto, l'impugnativa può dirsi inammissibile per il solo fatto che le ordinanze stesse trascurano di evidenziare «il contenuto della delibera presentata all'omologazione», secondo quanto richiesto dalla Corte nella sentenza n. 197 del 1982, sull'inammissibilità di analoga questione a suo tempo proposta dal Tribunale di Trento. Nel presente caso, il Tribunale assume che la denunciata norma di attuazione statutaria sarebbe senz'altro illegittima, per aver inteso sostituire all'approvazione della Banca d'Italia «l'autorizzazione della Regione», come si è concretamente verificato in entrambi i procedimenti dei quali si tratta; e ciò rende indubbia la rilevanza della impugnativa, in vista dei compiti che il Tribunale deve esercitare — ai sensi dell'art. 8, 6° comma, del citato R.D. 1706 del 1937 — quanto all'omologazione delle modifiche statutarie interessanti le Casse rurali di Tuenno e di Darzo e Lodrone.

3. Nel merito, le ordinanze di rimessione argomentano che una norma di attuazione statutaria, concernente il passaggio delle funzioni statali attribuite alla Regione Trentino-Alto Adige in materia di «ordinamento degli enti di credito», non potrebbe legittimamente derogare all'art. 8 R.D. 1706 del 1937, là dove si riservano alla Banca d'Italia l'approvazione e la variazione degli schemi degli atti costitutivi e degli statuti, nonché delle loro successive modificazioni, per tutte le Casse rurali ed artigiane operanti nel territorio nazionale. In tal campo, la competenza legislativa locale sarebbe circoscritta «alla emanazione di norme ordinamentali sulla organizzazione delle Casse rurali» e non già estesa «al contenuto dell'attività ed alla specificazione delle operazioni» consentite alle Casse medesime (come pure ad ogni altra azienda regionale di credito); e lo stesso limite varrebbe — data la regola del parallelismo — per le potestà amministrative corrispondentemente suscettibili di essere trasferite alla Regione ed esercitate dall'Amministrazione regionale.

Ma la questione non è fondata. Anche ad intendere l'«ordinamento» delle aziende regionali di credito come puro sinonimo di «organizzazione» delle aziende stesse — secondo la tesi del giudice *a quo* — è chiaro che l'approvazione dei loro statuti e delle relative modificazioni non può far parte della competenza spettante alla Regione Trentino-Alto Adige, senza di che le attribuzioni in esame verrebbero svuotate. Certo, in un settore come quello creditizio, è indispensabile che le funzioni regionali siano armonizzate con quelle da riservare allo Stato, e in particolare alla Banca d'Italia; ma l'art. 1, ult. comma, D.P.R. 234 del 1977 soddisfa in pieno una tale esigenza, disponendo appunto che «resta ferma la competenza degli organi dello Stato e della Banca d'Italia per tutto quanto riguarda la disciplina della raccolta del risparmio, dell'esercizio del credito, nonché il relativo controllo e vigilanza sugli enti ed aziende di credito...»

(mentre l'art. 3, 2° comma, del medesimo decreto aggiunge che i provvedimenti regionali di approvazione delle modifiche statutarie «vanno adottati dalla regione» sentito «il Ministero del Tesoro»). Per contro, l'approvazione delle modifiche stesse è stata giustamente trasferita alla regione, dal momento che ciò attiene alla struttura delle aziende di credito a carattere regionale, piuttosto che alle peculiari attività di esse, considerate nel loro concreto esplicarsi.

Né si può dire che la Banca d'Italia dovrebbe comunque approvare le modifiche finalizzate alla raccolta del risparmio ed all'esercizio del credito da parte delle Casse rurali e delle aziende creditizie in genere; laddove alla Regione rimarrebbe — secondo lo statuto di autonomia — il solo compito di provvedere sull'organizzazione interna delle aziende in questione, senza alcun riferimento alle specie ed agli ambiti delle loro operazioni. Tesi del genere — adombrate dal Tribunale di Trento nell'ordinanza 20 dicembre 1979, sulla quale la Corte si è pronunciata con la predetta sentenza n. 197 del 1982 — non sono state affatto sviluppate nelle ordinanze che vengono ora in esame, salvi i generici accenni contenuti nei dispositivi. Ma in ogni caso, si tratta di assunti che non trovano fondamento nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, poiché l'«ordinamento degli enti di credito» a carattere regionale non può non tener conto di ciò che normalmente inerisce alla sfera delle loro attività, in vista degli scopi peculiari di istituti siffatti, quali sono identificati dalle stesse leggi dello Stato (e, in particolare, dal R.D. 26 agosto 1937, n. 1706 cit.). Se dunque le norme di attuazione statutaria avessero trasferito alla Regione le sole attribuzioni relative all'organizzazione interna delle aziende regionali di credito, in quanto istituti equiparati a qualsiasi altro tipo di persona giuridica, lo statuto speciale sarebbe stato violato. E, nel contempo, la disciplina in questione si sarebbe posta in aperto contrasto con il principale criterio informatore del passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni: criterio costituito — fin dall'art. 17, 1° comma lett. *b*, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (cui s'è aggiunto l'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) — dal «trasferimento... per settori organici di materie», anziché per frammenti di competenza.

P. Q. M. LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, 1° comma lett. *d*, del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, sollevata dal Tribunale di Trento — in riferimento agli artt. 116 Cost., 4, 5 e 13 l. cost. 26 febbraio 1948, n. 5 (come sostituiti dagli artt. 4, 5 e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) — con le ordinanze indicate in epigrafe.

QUADERNI PUBBLICATI

- n. 1 — FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Evoluzione tecnica e disciplina giuridica dell'intermediazione finanziaria*, ottobre 1985
- n. 2 — FRANCESCO CARRONETTI, *Moneta*, dicembre 1985.
- n. 3 — PIETRO DE VECCHIS, *L'istituto di emissione*, febbraio 1986.
- n. 4 — GIUSEPPE CARRIERO, *Governo del credito e Regioni a statuto speciale: il quadro istituzionale*, Aprile 1986.

